




CORTE DI APPELLO DI CATANIA

CAROLINA TAFURI
Presidente della Corte di Appello F.F.



RELAZIONE

sull'Amministrazione della Giustizia
nel periodo 1° luglio 2014 - 30 giugno 2015

Assemblea Generale
30 gennaio 2016



CORTE DI APPELLO DI CATANIA

CAROLINA TAFURI

Presidente della Corte di Appello F.F.

RELAZIONE

**sull'Amministrazione della Giustizia
nel periodo 1° luglio 2014 - 30 giugno 2015**

Assemblea Generale
30 gennaio 2016

*La foto in copertina
riproduce la Biblioteca della
Corte di Appello di Catania*

PARTE PRIMA

**ASPETTI E PROBLEMATICHE GENERALI
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA**

INTRODUZIONE

Ringrazio le Autorità religiose, civili e militari, i rappresentanti del Governo nazionale e regionale, i parlamentari presenti, i rappresentanti e gli organi di enti, i notai, i docenti, i funzionari ed impiegati amministrativi, ogni altro interessato ai problemi della giustizia.

Ringrazio il pubblico presente.

Un particolare saluto va rivolto all'Avvocatura distrettuale dello Stato, ai Consigli degli Ordini forensi, ai Consigli notarili del distretto ed alle Associazioni forensi - Camera Penale, Camera Civile e Tributaria, Associazione degli Avvocati Amministrativisti, Organismo Unitario dell'Avvocatura, Foro Democratico, Associazione Italiana Giovani Avvocati ed ogni organismo associativo degli esercenti la professione forense.

Ringrazio altresì gli Organi della Polizia giudiziaria ed i Corpi tutti (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Direzione Marittima, Vigili Urbani, Polizia Provinciale, Corpo Forestale, Vigili del Fuoco) che costantemente, con impegno e professionalità, collaborano con gli uffici giudiziari, fornendo loro l'ausilio necessario per lo svolgimento dell'attività giudiziaria e l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.

Un sentito ringraziamento va rivolto al personale amministrativo della Corte che ha profuso il massimo impegno nello svolgimento delle attività preparatorie di questa cerimonia.

Va in particolare segnalata l'opera del personale di Segreteria della Corte, nonché l'impegno dell'Ufficio statistico nell'elaborazione degli indispensabili dati analitici.

Infine, ma non per ultimo - ed, anzi, soprattutto - devo ringraziare ed elogiare pubblicamente il dott. Filippo Pennisi, Presidente di Sezione del Tribunale di Catania, per la indispensabile, generosa, preziosa e, consentitemi il termine, affettuosa collaborazione prestata per la predisposizione della presente relazione, il quale ha curato la parte relativa alle problematiche di carattere generale ed ha coordinato, senza risparmio di energie e di riposi per festività, le relazioni egregiamente predisposte per gli specifici settori dalla dott.ssa Concetta Maggiore, Presidente di Sezione della Corte, e dalla dott.ssa Grazia Longo, consigliere della Corte di Appello, rispettivamente per la parte dedicata alla giustizia del lavoro e a quella civile, dalla dott.ssa Dorotea Quartararo, Presidente di Sezione della Corte, per la parte dedicata alla giustizia penale, dalla dott.ssa Maria Francesca Pricoco, Presidente del Tribunale per i Minorenni, per la parte relativa alla giustizia minorile. Ad esse tutte vanno egualmente rivolti i più sentiti ringraziamenti per l'impegno, la competenza

e la dedizione che hanno contrassegnato la loro opera, senza che, peraltro, ne abbiano risentito le loro ordinarie attività presso i rispettivi Uffici.

Al fine di consentire l'immediata percezione dei risultati conseguiti si è ritenuto di inserire sul sito internet della Corte, unitamente alla presente relazione, i dati e le elaborazioni statistiche riferite a ciascun Ufficio giudiziario del distretto.

RICORDO DEGLI ASSENTI

Nel periodo di riferimento vanno ricordati i magistrati cessati dal servizio dirigenti, funzionari e impiegati, professionisti legali particolarmente distintisi per professionalità, impegno e dedizione al lavoro.

Si segnalano tra i magistrati degli uffici giudicanti di questo distretto:

1. Zappia dott. Pietro, già Presidente di Sezione della Corte di Appello di Catania, collocato in pensione dal 01/01/2015;
2. D'Allura dott. Giuseppe, già Presidente di Sezione della Corte di Appello di Catania, collocato in pensione dal 25/08/2014;
3. Acquilino dott. Salvatore, già Giudice del Tribunale di Caltagirone, collocato in pensione dal 02/12/2014;
4. Geraci dott. Emanuele, già Giudice del Tribunale per i Minorenni di Catania, collocato in pensione dal 01/03/2015.

Tra il personale di cancelleria:

1. Battiati dr.ssa Clelia, già Funzionario Giudiziario del Tribunale di Catania, collocata in pensione dal 01/09/2014;
2. Quattrocchi Antonella, già Funzionario giudiziario della Corte di Appello di Catania, collocata a riposo dal 01/01/2015;
3. Pistrutto Luciano, già Funzionario giudiziario del Tribunale di Siracusa, collocato a riposo dal 01/02/2015;
4. Strazzeri Santa, già Funzionario giudiziario del Tribunale di Catania, collocata a riposo dal 01/04/2015;
5. Lanzafame Giovanni, già Funzionario contabile della Corte di Appello di Catania, collocato a riposo dal 01/09/2014;
6. Spataro Natala, già Cancelliere del Tribunale di Siracusa, collocata a riposo dal 01/10/2014;
7. Lo Faro Salvatore, già Cancelliere del Tribunale di Catania, collocato a riposo per dimissioni dal 01/3/2015;

8. Spina dott. Ivan Santi, già Contabile della Corte di Appello di Catania, transitato in altra amministrazione dal 01/10/2014;
9. Zuccarello Giuliano Maria Massimo, già Contabile della Corte di Appello di Catania, collocato a riposo dal 01/12/2014;
10. Rosano Salvatore, già Contabile della Corte di Appello di Catania, collocato a riposo per dimissioni dal 01/04/2015;
11. Puglisi Giuseppe, già Assistente Giudiziario del Tribunale di Caltagirone, collocato a riposo dal 01/11/2014;
12. Spitaleri Adriana, già Assistente Giudiziario della Corte di Appello di Catania, collocata a riposo dal 01/11/2014;
13. Mazzarino Rita, già Assistente Giudiziario della Corte di Appello di Catania, collocata a riposo per dimissioni dal 01/02/2015;
14. Grasso Giovanna, già Operatore giudiziario del Tribunale di Sorveglianza di Catania, collocata a riposo dal 01/01/2015;
15. Grasso Sebastiana, già Operatore giudiziario del Tribunale di Catania, collocata a riposo per dimissioni dal 01/02/2015;
16. Russo Giovanni Carmelo, già Ausiliario del Tribunale di Catania, collocato a riposo dal 01/12/2014;
17. Abate Teresa Maria, già Ausiliario della Corte di Appello di Catania, collocata a riposo per dimissioni dal 01/06/2015;
18. Pinzone Marisa, già Funzionario Unep dell'Ufficio UNEP della Corte di Appello di Catania, non più in servizio dal 20/01/2015;
19. Salemi Salvatore, già Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio NEP del Tribunale di Siracusa, collocato a riposo dal 01/02/2015;
20. Marchese Caterina, già Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio UNEP della Corte di Appello di Catania, collocata a riposo dal 01/03/2015;
21. Belluardo Attilio, già Assistente Giudiziario dell'Ufficio NEP del Tribunale di Ragusa, collocata a riposo dal 01/07/2014;
22. Platania Piera, già Assistente Giudiziario dell'Ufficio NEP del Tribunale di Siracusa, collocata a riposo per dimissioni dal 01/02/2015.

Si segnalano tra i magistrati degli uffici requirenti di questo distretto:

1. Tinebra dott. Giovanni, già Procuratore Generale di Catania, collocato a riposo dal 09/11/2014;
2. Platania dott. Domenico, già Sostituto procuratore della Repubblica Generale di Catania, collocato a riposo dal 22/11/2014;
3. Papa dott. Renato, già Sostituto procuratore della Repubblica di Catania, collocato a riposo dal 01/01/2015.

Tra il personale di cancelleria:

1. Scandurra Concetta, già Funzionario giudiziario in servizio presso la Procura della Repubblica di Catania, collocata a riposo dal 01/11/2014;
2. Narzisi Venera, già Funzionario giudiziario in servizio presso la Procura della Repubblica di Catania, collocata a riposo dal 19/11/2014;
3. Nicolosi Rocco, già Funzionario giudiziario in servizio presso la Procura della Repubblica di Catania, collocato a riposo dal 01/01/2015;
4. Carbone Paolo, già Funzionario giudiziario in servizio presso la Procura della Repubblica di Catania, collocato a riposo dal 01/06/2015;
5. Salemi Rosa, già Funzionario giudiziario in servizio presso la Procura della Repubblica di Siracusa, collocata a riposo dal 01/07/2014.

Vanno altresì ricordati i magistrati deceduti nel medesimo periodo:

1. Palazzolo dott. Michele, già Giudice del Tribunale di Ragusa, deceduto il 18/01/2015.

Vanno altresì ricordati gli avvocati deceduti nel medesimo periodo

ORDINE FORENSE DI CATANIA

1. Arena Pietro
2. Bennati Domenico
3. Calì Biagio
4. Cantarella Salvatore
5. Caruso Rosario
6. Giustolisi Salvatore
7. Longhitano Silvia Maria
8. Mirone Giuseppe
9. Novello Giuseppe
10. Rosso Giovanni
11. Santagati Giuseppe
12. Santonocito Salvatore
13. Scaccianoce Giuseppe Italo
14. Toscano Ettore
15. Vaccaro Giovanni
16. Zappalà Francesco

ORDINE FORENSE RAGUSA

1. Berretta Tommaso

ORDINE FORENSE SIRACUSA

1. Brandino Giuseppe
2. Corso Giuseppe
3. Spadaro Antonino
4. Urso Antonino

Per tutti rimane, unitamente al ricordo, il riconoscimento e l'apprezzamento della preziosa opera svolta, nei rispettivi ruoli, a favore dell'amministrazione della giustizia.

Identiche espressioni vanno rivolte agli avvocati cancellatisi dai rispettivi albi nel periodo considerato in numero di 348.

STRUTTURE GIUDIZIARIE E RISORSE MATERIALI

Non deve suscitare sorpresa né meraviglia se l'esordio di questa relazione viene dedicato alle problematiche logistiche che da tempo affliggono gli Uffici giudiziari aventi sede nella città capoluogo del distretto.

Non è infatti per nulla mutata in quest'ultimo anno la disastrosa situazione degli uffici catanesi, insufficienti nelle strutture e dispersi sul territorio cittadino, con conseguenze pesantemente negative sul regolare e dignitoso esercizio della giurisdizione locale, e, per di più, per come si dirà, limitativa di una seria prospettiva di miglioramento del servizio al Cittadino.

Più in particolare, va segnalato che decisamente inadeguata è la situazione dei locali destinati a questa Corte di Appello: i presidenti delle sezioni civili e penali, infatti, rilevano che non è disponibile un numero adeguato di studi per magistrati; a loro volta tutte le cancellerie dispongono di spazi di dimensioni anguste, assolutamente insufficienti, posto che in ogni cancelleria gli addetti (dirigenti compresi) dispongono di piccoli ambienti, stipati di arredi e fascicoli, ove avviene anche l'accesso e la sosta degli altri operatori e del pubblico; ancora più indecorosa, come noto a chiunque frequenti questo Palazzo di Giustizia, è la condizione dei corridoi degli uffici di questa Corte, pieni di armadi destinati a conservare i numerosi fascicoli pendenti; assolutamente

irrinunciabile, allo stato, è l'utilizzazione del sito distaccato di via Guardia della Carvana, ove da qualche anno è stato allogato l'intero settore del Lavoro.

Quanto agli altri Uffici, il Presidente del Tribunale di Catania evidenzia come la situazione risulti ancora più grave rispetto a quella prospettata negli anni precedenti, essendosi dovuto far fronte alle accresciute esigenze logistiche connesse all'accorpamento delle sopresse sezioni distaccate che, oltre a determinare la rimodulazione delle dimensioni del Tribunale, reclamano la necessità di individuare nuovi spazi e nuovi locali da destinare al personale di magistratura e a quello amministrativo in passato operanti presso quegli uffici periferici (al tempo dotati in genere di ampie e funzionali strutture, come ben noto ai superiori livelli) e, soprattutto, da adibire all'espletamento dell'assai accresciuto volume dell'attività giudiziaria.

A fronte di tale stato di cose, paradossalmente accentuato dalla peraltro favorevole contingenza dell'integrale copertura dell'organico di magistratura, **il Presidente di quel Tribunale si è visto di recente costretto a prospettare la riprogrammazione dei calendari d'udienza dei giudici civili, con un inevitabile allungamento dei tempi processuali.** L'infausta prospettiva, che ha avuto vasta eco sulla stampa locale e nell'opinione pubblica e ha registrato la preoccupata condivisione della classe forense, porterà sperabilmente all'individuazione quantomeno di una soluzione-tampone da concordare col Superiore Ministero.

Anche il Tribunale per i Minorenni e il Tribunale di Sorveglianza di Catania hanno segnalato l'insufficienza e l'inadeguatezza dei rispettivi immobili, per di più distaccati in altre aree della città; in particolare il primo lamenta l'evidente insufficienza dell'unica aula d'udienza disponibile e, stante la peculiarità della funzione della giustizia minorile, anche la necessità di disporre di spazi adeguati per l'ascolto protetto.

A sua volta la Procura della Repubblica ha denunciato come la dislocazione dei propri uffici in ben tredici siti cittadini, la maggior parte dei quali di proprietà privata, sia fonte di enorme dispersione di energie umane e finanziarie, oltre ad avere riflessi in termini di sicurezza di persone ed impianti.

Infine, anche l'Ufficio del Giudice di Pace di Catania sottolinea la grave situazione della sua sede, pur essa decentrata e assolutamente inadeguata alle esigenze, sia per il numero dei locali (specie di quelli da destinare ad aula d'udienza) che per la scarsa ampiezza della maggior parte degli stessi; tale insufficienza della struttura logistica, che anche qui viene indicata come il più grave dei problemi da affrontare, ha reso da sempre necessaria la fissazione di due turni giornalieri di udienza civile in ciascuna aula; questa articolazione, praticabile nei primi anni di attività, è divenuta sempre più difficile, fino ad

essere divenuta inaccettabile, atteso il numero sempre maggiore di cause fissate ad udienza.

Direttamente collegato al problema dell'edilizia è poi quello relativo all'esigenza della sistemazione logistica dei numerosissimi fascicoli processuali, a fronte della indisponibilità di appositi locali-archivio presso tutti gli uffici giudiziari di Catania.

Lo stesso Ufficio distrettuale del referente per l'Informatica segnala come il problema logistico delle sedi giudiziarie abbia avuto negli anni un impatto negativo sull'efficienza organizzativa dei flussi di lavoro, sullo sfruttamento ottimale delle potenzialità tecnologiche e sull'efficace svolgimento dei compiti da parte del personale.

Il generale quadro logistico catanese non è quindi per nulla confortante.

Se ne è voluto dare un quadro pur sinteticamente dettagliato per approfittare dell'importante occasione istituzionale e del qualificato uditorio e segnalare l'ormai evidente drammaticità del problema, anche in termini di concreti rischi di un calo motivazionale nel personale e negli operatori costretti ogni giorno ad adattarsi a condizioni di lavoro sempre più degradate.

Innumerevoli riunioni tra esponenti dei vari soggetti istituzionali interessati (Ministero della Giustizia, Uffici giudiziari catanesi, Regione siciliana, Comune di Catania) non hanno sortito fin qui effetti concreti, nonostante oscillanti ipotesi di soluzione (in parte impraticabili fin dalla loro presentazione) e fermo restando l'ormai risalente acquisto, da parte dell'Amministrazione statale, dell'importante e noto immobile sito in questo viale Africa, che per l'appunto è rimasto da sempre inutilizzato e nel tempo è stato pure "vandalizzato".

Da ultimo si è in attesa di importanti risposte da parte della Regione per il finanziamento degli indispensabili lavori di ristrutturazione dell'opera, che dovrebbe ospitare l'intero settore civile.

L'entrata in vigore, lo scorso 1° settembre, della riforma introdotta dalla legge 23 dicembre 2014 n.190, che, modificando la legge n.392 del 1941, ha comportato il trasferimento al Ministero della Giustizia di tutte le spese di funzionamento degli Uffici giudiziari, nonché delle competenze relative all'allocazione degli stessi, prima incombenti sui Comuni, potrebbe agevolare la soluzione del problema, avendo tale riforma concentrato gli attori del difficile processo decisionale e semplificato i percorsi burocratici.

Al riguardo si resta però in attesa di conoscere le strategie generali che si riterrà opportuno adottare, dovendosi già da ora prospettare che un eventuale decentramento delle competenze su base distrettuale non potrà andare disgiunta dalla creazione *in loco* di apposite unità operative composte da personale avente conoscenze specialistiche nel settore.

Gli altri Tribunali del distretto non evidenziano particolari problemi di carattere logistico.

Per altro verso, tutti gli Uffici hanno segnalato difficoltà nell'acquisto di beni di facile consumo, a causa delle scarse risorse ministeriali assegnate per le spese; e ciò nonostante si sia oculatamente attuata in tutti i settori una politica di risparmio nell'uso di detti beni e nell'acquisto di quelli strettamente necessari.

Un certo numero di attrezzature informatiche sono state ottenute, nell'anno giudiziario appena trascorso, dalla Regione siciliana per effetto della provvida legge n.6 del 2005, contenente disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'azione amministrativa a tutela della legalità.

Più modesto il contributo del Ministero della Giustizia.

In genere sono comunque adeguate le dotazioni informatiche dei vari Uffici; il Tribunale di Catania ha però evidenziato come carente sia la dotazione di computer portatili, anche in considerazione della rapida obsolescenza delle macchine, nonché di scanner ad alta velocità per la dematerializzazione dei fascicoli cartacei in area penale; si presenta insufficiente, inoltre, avuto riguardo al complessivo fabbisogno dei magistrati, la diffusione di applicativi per la dettatura vocale.

ORGANICO DI MAGISTRATURA

Anche nel periodo in esame risulta confermato il buon andamento della giurisdizione civile e penale nel distretto, anche grazie al ridimensionamento percentuale *dell'handicap* costituito, in anni recenti, dai vuoti d'organico del personale di magistratura che pur continuano ad affliggere parte degli Uffici del distretto, e in particolare quelli di primo grado. **Allo stato tali scoperture si attestano su una percentuale media del 6,27 per gli Uffici giudicanti e del 7,45 per gli Uffici requirenti**, comunque inferiori alle medie nazionali (dati C.S.M.).

I Presidenti dei Tribunali periferici e i Procuratori della Repubblica lamentano, però, non solo maggiori scoperture rispetto alla media distrettuale ma pure le difficoltà gestionali derivanti dal frequente avvicendamento dei magistrati, in genere di prima nomina, e dai non brevi tempi di copertura delle relative posizioni vacanti.

Altro rilievo da parte degli Uffici giudicanti con ridotto organico è quello relativo alla forte penalizzazione dell'organizzazione del lavoro giudiziario causato dal divieto dettato dall'art.13, comma secondo, d.lgs. n.160/2006, di impegnare in funzioni monocratiche penali i magistrati assegnatari della prima sede.

Al riguardo risulta certamente opportuna la recente disposizione di legge che ha previsto che i tramutamenti dei magistrati all'esito di una medesima procedura vengano disposti con un unico decreto ministeriale e che in caso di gravi scoperture causate da un tramutamento il C.S.M. deliberi la sospensione dell'efficacia del provvedimento fino alla delibera di copertura del posto rimasto vacante e comunque per sei mesi (art.21 d.l. n.132 del 12 settembre 2014, convertito con legge n. 162 del 2014).

Ma una simile iniziativa del Legislatore rende al contempo manifesto che "la coperta è ben corta" (mancano infatti in Italia ben n. 1.044 magistrati ordinari su un organico complessivo di n.10.151, dati C.S.M.), laddove conseguenza inevitabile del provvedimento sarà quella per cui il magistrato temporaneamente mantenuto in servizio nella vecchia sede continuerà a mancare nella nuova (ove ovviamente la sua presenza è altrettanto necessaria).

La verità è che i ritardi nelle nomine dei vincitori degli ultimi concorsi per magistrato ordinario e la precedente stasi concorsuale, tutte verosimilmente addebitabili alla più generali difficoltà della finanza pubblica, continuano ad avere ripercussioni negative sulle coperture degli organici già impoveriti e, pertanto, quantomeno nel breve periodo, sulla produttività giurisdizionale e, in definitiva, sulla complessiva efficienza dell'Amministrazione della Giustizia.

Il provvedimento legislativo, pur emendato in corso d'anno, che al 31 dicembre 2015 non ha consentito il trattenimento in servizio di alcune centinaia di magistrati ultrasettantaduenni e che in futuro lo vieterà per i settantenni, non potrà che nell'immediato aggravare la già difficile situazione d'organico di moltissimi uffici.

In assenza di qualsiasi riscontro ai precedenti appelli, il Tribunale di Catania continua inoltre a sottolineare l'assai grave situazione della Sezione Lavoro, il cui organico, composto da un presidente e nove giudici, a fronte di una pendenza di n. 26.275 cause e di una sopravvenienza di ben n. 12.715 procedimenti nel periodo in esame, dovrebbe essere aumentato, fatte le debite proporzioni con l'organico di altri uffici giudiziari italiani, di non meno di cinque unità, in mancanza e allo stato derivandone effetti dirompenti per la tempestiva tutela dei diritti nel delicatissimo settore del lavoro, per di più in una periodo storico, quale quello presente, segnato da una perdurante crisi economica.

Nel settore civile, poi, l'organico del Tribunale di Catania andrebbe ampliato di almeno sette unità, di cui una da destinare alla Sezione specializzata in materia di imprese; in proposito occorre ricordare che il Consiglio Superiore della Magistratura ha aumentato di un posto l'organico della sezione specializzata in materia di imprese, senza che a questo incremento sia corrisposto però un aumento della pianta organica del Tribunale, per cui la copertura del suddetto

posto è stata assicurata mediante la sottrazione di un posto di giudice alle altre sezioni.

Di altrettanti sette posti andrebbe aumentato l'organico del settore penale, caratterizzato -com'è noto- da un altissimo tasso di reati collegati alla criminalità organizzata e da gravosissimi carichi complessivi di lavoro.

A sua volta il Tribunale di Siracusa ha denunciato la scoperta, al 30 giugno 2015, del posto di presidente della sezione penale e di due posti di giudice civile, con ulteriori scoperture d'organico per effetto di avvenuti successivi tramutamenti, fino a raggiungere l'attuale assenza di ben sei giudici su un organico complessivo di trentuno (pari ad una percentuale di scoperta di quasi il 20%).

Nella sua relazione, anche il Presidente del Tribunale di Ragusa (ormai comprensivo del soppresso circondario di Modica) ha riferito delle gravi carenze d'organico sofferte nel periodo in esame, dato che alla data del 30 giugno 2015 le scoperture ammontavano a cinque posti su ventitré posti di giudice in organico (percentuale del 23%), essendo così costretto a farvi fronte, nell'attesa che i tre magistrati in tirocinio ivi assegnati prendessero servizio, con l'impiego e l'impegno dei dieci giudici onorari addetti, nelle funzioni loro attribuibili.

Analoga situazione viene rimarcata dal Tribunale di Caltagirone, il cui organico, composto da tredici unità, ha sofferto di varie scoperture nel periodo in esame, ivi compresa quella del Presidente del Tribunale, immessosi in possesso solo lo scorso 22 giugno.

Ed è evidente che in Uffici medio-piccoli questa ormai inveterata situazione non soltanto comporta un considerevole appesantimento dei carichi di lavoro, ma crea anche delicati problemi organizzativi, dovendo un ristretto (ancora più esiguo di quello previsto dalla pianta organica) numero di giudici far fronte alla stessa varietà tipologica delle competenze dei tribunali di più ampie dimensioni.

Anche gli Uffici dei Giudici di Pace sottolineano rilevanti carenze nell'organico dei giudici. Quello di Catania, per esempio, ha in servizio solo n.37 giudici, su un organico previsto in n.54. Ed è quindi auspicabile che, all'esito degli interPELLI per i trasferimenti, in corso, vengano banditi i concorsi per la nomina di nuovi giudici di pace in grado di colmare le segnalate scoperture (del resto, in campo nazionale risultano coperti solo n.1.746 posti di giudice di pace sui n.3423 in organico, dati C.S.M.).

Un altrettale "grido di dolore" viene dalla Procura distrettuale della Repubblica di Catania, che reclama come "*ormai indilazionabile*" l'adeguamento dell'organico dei magistrati (come del resto di quello del personale

amministrativo e della Polizia giudiziaria), anche in rapporto a quell'enorme "sommerso" di criminalità (basti pensare al fenomeno delle estorsioni e dell'usura) e di illegalità (si pensi alle forme di uso predatorio delle risorse pubbliche), che viene ad emersione proprio attraverso la più efficace azione dei pubblici poteri, e lamenta come per l'appunto sia andata perduta l'occasione della recente revisione delle piante organiche, in occasione della quale nessun aumento è stato previsto per quell'Ufficio di Procura.

Anche le Procure della Repubblica di Siracusa e di Caltagirone hanno segnalato le difficoltà incontrate nel periodo in esame a causa delle cospicue scoperture d'organico (a Caltagirone, essendo rimasto vacante sino al 9 gennaio 2015 lo stesso posto di Procuratore capo).

In una tale situazione complessivamente deficitaria (e quantomeno finché non si riusciranno a recuperare i tempi concorsuali perduti nel passato decennio), va ancora una volta riconosciuto che l'impegno dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ancora soggetti all'ennesima proroga del loro mandato, rappresenta un ausilio essenziale per il buon funzionamento degli uffici.

La stessa normazione secondaria del C.S.M. ha dovuto prendere atto di tale difficile situazione allorché, da qualche anno, ha consentito un più ampio impiego dei magistrati onorari, i quali, tra l'altro, possono essere chiamati ad integrare i collegi giudicanti e, in caso di significative vacanze d'organico, ad assumere la responsabilità di un ruolo.

L'intera categoria della magistratura onoraria è peraltro attraversata da segnali di malessere, atteso che la riforma dell'istituto, preannunciata fin dal lontano 1998 (allorché l'art. 245 del decreto legislativo istitutivo del c.d.giudice unico di primo grado ne prefigurò il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni) e di recente disegnata in un progetto governativo che l'ha impostata su tre direttrici fondamentali (statuto unico applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari; riorganizzazione dell'ufficio del giudice di pace, in cui inserire anche gli attuali giudici onorari di tribunale; attribuzione di ulteriori compiti a giudici onorari e vice procuratori onorari, anche con un aumento della competenza per valore in materia civile), è ancora oggetto di intensa interlocuzione con le associazioni di categoria.

ORGANICO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Conclamata, e ormai riconosciuta anche dal Superiore Ministero, che -come si dirà- ha finalmente adottato qualche opportuna misura in merito, è la drammaticità della situazione d'organico del personale amministrativo,

deficitaria soprattutto a causa dei continui pensionamenti dei dipendenti d'età avanzata, avvenuti praticamente senza una corrispondente immissione di nuove e più fresche risorse umane ormai da quasi vent'anni.

Presso la Corte d'Appello persiste la carenza di personale sia come previsione di pianta organica che come mancata copertura dei posti (vacanti, nelle diverse qualifiche, n.31 unità su n.122), con gravi conseguenti ripercussioni sull'efficienza dei servizi di cancelleria. E viene prospettato che la recente nomina di quindici magistrati cc.dd. ausiliari, prevista per agevolare la definizione dell'arretrato civile, aggraverà le incombenze delle cancellerie e le relative criticità di gestione.

Analoghe doglianze vengono espresse nella relazione pervenuta dalla Procura Generale della Repubblica, che ha fatto fronte alla difficile situazione mediante applicazioni e distacchi da altre amministrazioni, che però non possono che avere carattere transitorio.

A sua volta, il Presidente del Tribunale di Catania evidenzia una situazione del personale amministrativo veramente insostenibile: rispetto ad una pianta organica di n.335 unità, così come determinata con decreto ministeriale a seguito della soppressione delle sezioni distaccate, già di per sé del tutto inadeguata rispetto ai carichi di lavoro, il numero delle vacanze, pari ad n.71 unità (di cui ben n.49 nella fascia dei funzionari giudiziari), è devastante.

Di fronte ad un contesto così grave il Presidente del Tribunale di Catania riferisce che, senza un intervento integrativo immediato, non potrà essere assicurata la effettiva funzionalità degli essenziali servizi di istituto, molti dei quali già risultano gravemente vulnerati per i vuoti di organico sopra illustrati e per l'insostenibilità delle aggravate esigenze di servizio connesse alla soppressione delle sezioni distaccate e ricadenti sul personale presente, non aumentato proporzionalmente e in tal modo impossibilitato ad assicurare compiutamente gli adempimenti imposti dall'ordinamento.

Non va, poi, dimenticato che i vuoti di organico sopra specificati causano, altresì, il concreto rischio di compromettere l'efficienza del processo civile telematico (P.C.T.), completo in tutte le sue fasi, realtà che costituisce il vanto del Tribunale di Catania in tutto il Meridione d'Italia. C'è infatti da sfatare il mito secondo cui tale importante innovazione tecnologica della metodologia lavorativa del giudice elimini o riduca la necessità di personale amministrativo di supporto. Gli strumenti informatici e le applicazioni telematiche rendono infatti più veloce e certo il percorso processuale e consentono una migliore organizzazione e un maggiore controllo del ruolo da parte del giudice, ma proprio la loro delicatezza e, in un certo senso, la loro "inesorabilità" richiedono la presenza di personale amministrativo ancora più competente ed accorto.

Né la sua adozione esclude l'assistenza del cancelliere all'udienza e le relative funzioni certificative, essendo state piuttosto esse confermate nelle modifiche al codice di rito introdotte dall'art.45 del d.l. n.90 del 24 giugno 2014, convertito con legge n.114 dell'11 agosto 2014.

Analoga situazione si riscontra anche negli uffici del Tribunale di Siracusa, di Ragusa e di Caltagirone, che mettono in evidenza come da tempo l'organico del personale di cancelleria sia inadeguato ai bisogni e in continua diminuzione e come tali gravi carenze comprimano le rispettive possibilità produttive.

In particolare il Tribunale di Siracusa rileva la grave carenza del ruolo di tutte le posizioni apicali -compresa quella del dirigente amministrativo (a partire dal 1° luglio 2015)- e intermedie, senza che a dare decisivo sollievo possa essere la pur nutrita schiera degli "ausiliari" in servizio.

Il Tribunale di Ragusa riferisce che un elemento di persistente criticità è costituito proprio dai vuoti d'organico del personale amministrativo, che presenta una scopertura del 16%, con un'età media che si colloca intorno ai 55 anni e che è in continuo innalzamento.

Anche l'Ufficio del Giudice di Pace di Catania fa risaltare la gravissima carenza del personale di Cancelleria, segnalando in particolare che il posto di dirigente amministrativo è vacante da oltre sette anni (solo il 20 agosto 2013 è stato conferito l'incarico per la reggenza della Cancelleria) e che risulta sempre più difficoltoso assicurare il servizio di assistenza alle udienze penali.

Dappertutto eccezionale risulta ormai la fondamentale attività di assistenza del magistrato all'udienza civile, sostituita da variegate e tollerate prassi che non contribuiscono certo al decoro e all'efficienza del servizio.

Note non dissimili sul punto giungono dalle Procure della Repubblica del distretto.

La Procura distrettuale di Catania ne parla come di una vera e propria emergenza, segnala l'infausta politica di blocco delle assunzioni del personale amministrativo (e, più di recente, dell'abolizione dell'istituto del suo trattenimento in servizio per due anni oltre l'età pensionabile) e ne denuncia gli effetti negativi, riferendo che tali effetti stanno diventando difficilmente contrastabili.

Anche l'importante passo avanti compiuto, a livello legislativo, con la prima regolamentazione del c.d. ufficio per il processo contenuta nell'art.50 del già richiamato d.l. n.90 del 2014, convertito con legge n.114 del 2014, sconta le difficoltà di reperimento delle risorse necessarie (che in legge sono espressamente fissate "*nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente*").

Recenti *input* ministeriali in argomento confermano la pochezza delle disponibilità di personale da destinare all'avviamento della nuova struttura

organizzativa e rivelano una certa “virtualità” dello strumento.

Qualche beneficio per gli organici di cancelleria e segreteria è venuto, anche nel periodo in esame, da disparate direzioni (*stagisti*, personale proveniente da mobilità esterna, vincitori di concorsi in altri settori della P.A.), con un apporto “creativo” alla soluzione del problema che sconta le difficoltà di finanza pubblica e cozza con la necessità di soluzioni non estemporanee.

Il problema delle risorse umane dovrà infatti trovare altre e più forti risposte.

Del resto, la mancata immissione nell’Amministrazione di risorse umane nuove e appositamente selezionate, come tali più preparate e motivate nel “padroneggiare” le moderne metodologie di lavoro imperniate sul generalizzato impiego di strumenti tecnologici, rischia di penalizzare i previsti progetti d’informatizzazione dei servizi e della stessa attività giurisdizionale (il c.d. processo civile telematico, il sistema PolisWeb, il “*portale*” distrettuale), oltre a negare la fisiologica trasmissione di esperienze da una generazione all’altra.

A margine di una delle tante recenti riforme del processo civile, un commentatore, già vicepresidente del C.S.M., ha denunciato che ***“bisogna finalmente piantarla con l’idea che le riforme della giustizia devono essere fatte a costo zero. Se è vero che la cattiva giustizia pregiudica l’economia, bisogna investire nella giustizia qualche risorsa”***.

Incoraggiano comunque, sul finire dell’anno, le dichiarazioni del Ministro della Giustizia che, in base alle previsioni della c.d. legge di stabilità, ha preannunciato un prossimo bando di concorso per l’assunzione di mille cancellieri (sui circa novemila posti al momento vacanti).

Come sempre, la Speranza è ***“l’ultima dea”***.

LA FORMAZIONE DEI MAGISTRATI E DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Anche grazie alla creazione della Scuola Superiore della Magistratura, istituita con d.lgs. n.26 del 30 gennaio 2006, attivata da qualche anno e subentrata -come struttura didattica autonoma- nell'opera di formazione e aggiornamento professionale dei magistrati già curata dal Consiglio Superiore della Magistratura, le esigenze di una formazione del magistrato, tanto in fase iniziale quanto nel corso della carriera, hanno assunto un'importanza fondamentale nell'acquisizione di una professionalità piena, senza che la sua attuale impostazione possa peraltro dirsi esente dalla necessità di perfezionamenti, nell'ottica di maggiore strutturazione della partecipazione dei corsisti e di un migliore riscontro finale della loro proficua frequenza.

Anche nel periodo in esame la sua articolazione distrettuale, ossia la Struttura territoriale di formazione decentrata del distretto di Catania, ha continuato a svolgere una proficua attività formativa, anche in collaborazione con organismi dell'Avvocatura, con altre associazioni professionali e con Istituzioni scientifiche operanti sul territorio nazionale.

La Struttura territoriale ha così provveduto anzitutto ad organizzare un rilevante numero di incontri di formazione nel settore civile, penale ed europeo, scegliendo, a seconda delle specifiche materie trattate, la forma del laboratorio, finalizzato all'immediato confronto e scambio di esperienze ed idee, con partecipazione esclusiva dei magistrati, o quella della tradizionale relazione frontale, in tali casi ricorrendo alla collaborazione di magistrati, docenti universitari ed avvocati.

Gli incontri in questione sono stati aperti a tutte le categorie professionali interessate e hanno visto la partecipazione attiva sia di avvocati che di esponenti di altre categorie professionali.

La Struttura ha inoltre predisposto due progetti di corso che ha sottoposto al Comitato direttivo della Scuola per l'inserimento tra i corsi territoriali aperti alla partecipazione di magistrati di altri distretti; uno di questi, intitolato "*Contesi, abbandonati, abusati, in fuga dalla guerra: i minori davanti al giudice*", è stato inserito in detta programmazione e si è tenuto a Siracusa nei giorni 22 e 23 maggio 2015; essa ha inoltre collaborato con l'analogo organismo della formazione decentrata di Messina nell'organizzazione di un altro corso che si è tenuto a Taormina nei giorni 9 e 10 ottobre 2015 con il tema "*La conservazione dell'azienda nelle procedure concorsuali e di prevenzione*".

Per l'anno 2016 è stato proposto altro corso territoriale sul tema "*Il*

giudice e l'ambiente", così come dalla Struttura di Messina è stata richiesta collaborazione di un corso sul tema "*La formazione del passivo nei procedimenti di prevenzione*".

In linea con le indicazioni programmatiche date dalla Scuola Superiore della Magistratura, la Struttura didattica territoriale ha inoltre organizzato, previa stipula di una convenzione con organismi dell'Università di Catania, tre corsi collettivi di apprendimento linguistico per la lingua inglese, di cui uno tenutosi presso il Tribunale di Ragusa.

Nel corso dell'anno è anche proseguito, grazie alla collaborazione del personale addetto alla biblioteca della Corte d'Appello, il servizio di periodica trasmissione, alla casella di posta elettronica di ciascun magistrato, degli indici delle riviste cartacee pervenute alla biblioteca stessa, con invio, su eventuale specifica richiesta e sempre in via telematica, di copia di articoli o sentenze rilevati dalla lettura di tali indici.

Infine la Struttura territoriale ha curato l'organizzazione degli *stage* per i magistrati ordinari in tirocinio, dei corsi di approfondimento per la magistratura onoraria, dei percorsi di riqualificazione professionale dei magistrati che hanno mutato funzioni o settore d'attività.

Tutti i corsi sono stati aperti anche agli *stagisti* operanti presso gli Uffici giudiziari, alle cui problematiche è stato pure dedicato un incontro-laboratorio volto a dare ai magistrati conoscenza delle potenzialità dell'istituto e a fornire loro le necessarie indicazioni normative.

È proseguita anche l'attività formativa organizzata dalla sede di Catania della Scuola del Ministero della Giustizia per la Formazione e l'Aggiornamento del Personale dell'Amministrazione giudiziaria.

Al riguardo e in relazione all'esigenza di una formazione continua del personale sulle continue innovazioni tecnologiche, informatiche ed organizzative del servizio viene auspicato il coinvolgimento della Scuola in attività di supporto e consolidamento destinate al personale amministrativo interessato.

STATO D'INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI GIUDIZIARI

Tutti gli Uffici del distretto si avvalgono dell'uso diffuso di strumenti informatici.

L'Ufficio distrettuale del Magistrato referente per l'Informatica segnala, in particolare, che tutti i magistrati di area civile sono stati dotati di computer portatili, in virtù del progressivo avvio del valore legale del Processo civile telematico.

Il Processo civile telematico (P.C.T.), introdotto dal D.P.R. 13 febbraio 2001 n.123 e confermato dal successivo codice dell'amministrazione digitale, rappresenta la maggiore e più complessa realizzazione del progetto di digitalizzazione della Giustizia e mira ad automatizzare, nell'ambito del processo civile e secondo precise regole tecnico-operative, i flussi informativi e documentali tra utenti esterni (avvocati e ausiliari del giudice) e uffici giudiziari, nonché tra gli utenti interni (magistrati e cancellieri).

Nella sua relazione il Presidente del Tribunale di Catania, a suo tempo scelto dal Ministero della Giustizia come sede-pilota, ha offerto un ampio resoconto dell'attuale stato d'applicazione del P.C.T. nel proprio Ufficio, indicandone in aumento il flusso dei depositi, con particolare riguardo ai provvedimenti del giudice (sulla piattaforma "consolle"), oltre che ai verbali di udienza, il che va sottolineato anche in considerazione della generalizzata mancanza di assistenza all'udienza da parte del cancelliere e per evidenziare l'aggravio dell'attività del giudice e il notevole contributo, **pur in posizione impropria**, a una più efficiente gestione dell'impegno d'udienza, cui purtroppo non corrisponde una correlato interesse alla rilevazione delle condizioni di salute e di lavoro del magistrato, per di più in assenza di adeguate postazioni ergonomiche di lavoro (circostanza questa messa in evidenza anche nella risoluzione del C.S.M. del 12 giugno 2014).

È inoltre meritevole di citazione la creazione, sempre presso il Tribunale di Catania, del c.d. "Ufficio Unico per il P.C.T.", e ciò al fine di consentire agli avvocati di ottenere supporto per i depositi telematici e alle cancellerie di ridurre il congestionamento degli uffici; è stata cioè costituita una *task-force*, composta da magistrati, cancellieri ed avvocati, chiamata a coordinare le attività di raccolta delle informazioni da parte del detto Ufficio Unico, ad analizzare le richieste pervenute all'Ufficio Unico, a ricercare le migliori soluzioni, ad individuare i contenuti da "veicolare" tramite i siti *web* dei vari "attori" coinvolti e gli altri canali di comunicazione, a risolvere le criticità riscontrate.

A ciò si è aggiunto l'importante progetto "Fondo Sociale Europeo" per gli

uffici giudiziari catanesi che attraverso la previsione di dieci diversi “cantieri di innovazione”, composti da magistrati, personale amministrativo e consulenti di organizzazione selezionati dal FORMEZ, si è particolarmente interessato -tra l'altro- della telematizzazione dei flussi del Registro delle Imprese e della riorganizzazione della procedura di passaggio dei fascicoli processuali dal primo al secondo grado.

È pur vero che, nonostante gli enormi benefici, il c.d. processo civile telematico presenta ancora criticità ben conosciute dagli operatori.

Infatti i sicuri vantaggi conseguenti alla digitalizzazione degli atti e lo sforzo comune posto in essere da tutti gli operatori della giustizia che operano negli uffici del distretto risultano, allo stato, spesso non controbilanciati dalla consapevolezza delle criticità del sistema e dalla previsione di una migliore strutturazione anche dell'Ufficio del Mag.Rif., i cui compiti spesso si risolvono in una burocratica fotografia delle problematiche rilevate e segnalate, senza possibilità di interventi risolutivi, in assenza della previsione di risorse, assistenza, competenze.

In ultimo non può non farsi menzione della nota del Ministero della Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile prot. n. 159552.U del 23 ottobre 2015, e segnatamente di quanto previsto al punto 4. nel senso che *“in considerazione dell'eccezionalità del momento ed anche a prescindere dall'esistenza o meno delle prassi sopra indicate”* (la messa a disposizione del giudice di copia cartacea degli atti e documenti, ad opera delle parti o degli ausiliari, costituisce soluzione o prassi organizzativa sovente adottata a livello locale, n.d.e.) *“dovrà essere sempre assicurata da parte della cancelleria, ove il giudice ne faccia richiesta, la stampa di atti e documenti depositati telematicamente, soprattutto laddove si tratti di ‘file’ di grandi dimensioni. Si raccomanda, sul punto, agli uffici di cancelleria la massima collaborazione”*.

Se molti hanno parlato di ritorno al c.d. cartaceo, la richiamata nota pare più propriamente esprimere il tentativo di ricercare una soluzione, seppure transitoria (*“in considerazione dell'eccezionalità del momento”*), all'impossibilità di una consultazione esclusivamente digitale di tutti gli atti e documenti trasmessi telematicamente, anche al fine di creare una omogeneità di indirizzo rispetto alle più diversificate e variegata prassi domestiche in tema di copie cartacee informali.

Anche in Corte di Appello è stata avviata l'utilizzazione della c.d. consolle del magistrato per tutti i consiglieri delle sezioni civili, pur permanendo ancora difficoltà nell'uso dello strumento (molte delle quali superabili attraverso un'adeguata formazione) e criticità già segnalate dall'Ufficio distrettuale del Magistrato referente per l'Informatica, il quale ha dettagliatamente riferito

anche sulle varieguate situazioni e sulle numerose criticità rilevate presso gli altri Uffici giudiziari del distretto.

Quanto all'area penale, ai magistrati ad essa addetti sono state effettuate ulteriori forniture di portatili, con una dotazione complessiva che in generale può ritenersi sufficiente ai fabbisogni degli Uffici, con alcune eccezioni sul territorio collegate essenzialmente alla mancanza di stampanti da tavolo e di rete.

In tale settore risultano in uso e diffusi alcuni applicativi nazionali, tra cui, più di recente, il SICP, che ha rimpiazzato il RE.GE ed il RE.CA e la cui installazione è stata ultimata in tutto il distretto nel primo semestre del 2014.

In tutti gli Uffici sono stati affrontati e gestiti, grazie all'ausilio del CISIA, i maggiori problemi relativi alla migrazione dei record dalle precedenti banche-dati e allo stato il nuovo sistema funziona a regime, erogando tutte le funzionalità accessorie.

Contestualmente all'introduzione del SICP è altresì entrata in funzione, negli uffici del Giudice per le Indagini preliminari e della Procura della Repubblica, la "consolle" del magistrato penale che consente una più efficiente gestione dei carichi di lavoro attraverso il costante monitoraggio del ruolo.

Da segnalare poi che, attraverso il Portale Notizie di Reato (NDR), la Procura della Repubblica di Catania ha avviato, nel 2015, la sperimentazione per la trasmissione telematica delle notizie di reato da parte della Polizia Giudiziaria. L'applicativo collegato al SICP consente infatti alla Polizia Giudiziaria di effettuare le preliminari annotazioni nei registri informatici della Procura, ottenendo in tempo reale il numero ed il nome del titolare del procedimento. Attualmente trasmettono con CNR informatizzate la Squadra Mobile della Questura ed il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza e dall'inizio di novembre 2015 è stata avviata un'ulteriore fase di sperimentazione, consentendo alla Squadra Mobile di trasmettere, attraverso l'applicativo, anche le notizie di reato in formato pdf.

In tutte le Procure del distretto, nel Tribunale di Catania ed in quello di Ragusa è ormai in esercizio il nuovo portale per le notifiche digitali attraverso il software SNT. L'Ufficio del Referente ha curato personalmente la formazione di tutto il personale amministrativo della Procura di Catania tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015 e l'applicativo si è progressivamente consolidato come sistema diffuso per le notifiche ai difensori nei casi consentiti dalla legge.

Il software è stato inoltre ulteriormente implementato nell'aprile del 2015 con l'inserimento degli indirizzi PEC di tutte le articolazioni locali di P.G. della Provincia di Catania e delle diverse carceri circondariali del territorio nazionale: anche tutte le comunicazioni verso tali soggetti avvengono con procedure informatizzate.

È in corso di implementazione la comunicazione verso gli ufficiali giudiziari del distretto.

Anche quest'anno può allora constatarsi che, grazie al decisivo concorrente contributo di magistrati, personale giudiziario e tecnici del CISIA, è stato mantenuto un elevato livello di qualità (anche culturale) in tutta l'organizzazione giudiziaria del distretto catanese, diffondendo sempre più l'uso della telematica nel processo, sia per quanto riguarda i servizi di cancelleria che per quanto riguarda la stesura dei provvedimenti da parte dei magistrati.

Altra cosa è invece attribuire al progetto di digitalizzazione del processo effetti miracolistici dei più complessi problemi che affliggono la Giustizia italiana e la cui soluzione è più realisticamente legata al completamento degli organici di magistratura e del personale amministrativo e a forti investimenti finanziari in termini di strutture giudiziarie e supporti materiali.

Tutti gli Uffici giudiziari del distretto dispongono infine di "siti web" che, fornendo indicazioni sulle attività di ciascun ufficio, rispondono ad esigenze di comunicazione esterna, destinata ai cittadini comuni e agli operatori del diritto, ed interna, verso i magistrati e il personale amministrativo, attraverso la divulgazione della conoscenza dei flussi di lavoro e dei materiali didattici relativi alle iniziative di formazione.

PRINCIPALI PROBLEMATICHE PROCESSUALI E DEL TRATTAMENTO PENITENZIARIO

Durata dei processi e, specie in campo penale, effettività della tutela sono le maggiori sfide che l'Amministrazione della Giustizia deve oggi affrontare.

Quanto alla durata dei processi il dato di partenza non può che essere quello che indica l'Italia come un Paese agli ultimi posti in Europa per tempi di trattazione delle cause e, al contempo, come quello in cui i giudici esprimono altissimi indici di produttività, tra i più alti in campo europeo, come riconosciuto da insospettabili organismi sovranazionali (più precisamente, i giudici civili occupano il secondo posto in tale graduatoria di merito, quelli penali addirittura il primo posto, fonte CEPEJ, Commission européenne pour l'efficacité de la Justice).

Nell'apparente contraddittorietà tra tali due dati si annidano allora le vere ragioni dell'inveterato problema delle lungaggini processuali, che vanno essenzialmente individuate, da un lato, nelle già evidenziate scoperture d'organico del personale di magistratura, e, dall'altro, nell'abnorme numero dei nuovi procedimenti, numero spinto verso l'alto dall'elevato tasso di litigiosità in campo civile (da fonti ministeriali risulta infatti che il numero delle cause

sopravvenienti in Italia, rapportati alla popolazione, è di poco inferiore alla sommatoria di quelle sopravvenienti, tutte insieme, in Francia, Germania e Spagna), dalla diffusa illegalità in campo penale, da una discutibile e discussa normativa in materia di prescrizione dei reati, dalla farraginosità di un rito -tanto civile quanto penale- normalmente articolato su tre gradi di giudizio, da una legislazione compromissoria e alluvionale, dalle “ansie” riformiste che costringono a continui adattamenti interpretativi (basti pensare alle diciannove riforme legislative che in nove anni hanno martoriato il processo civile, mentre già ne avanza un’altra per i mesi a venire, all’esito dei lavori di un’apposita commissione ministeriale e in forza di un conseguente disegno di legge-delega presentato l’11 marzo 2015).

I recenti sforzi, anche legislativi, compiuti per ridimensionare le sopravvenienze e per migliorare l’organizzazione del lavoro giudiziario sono lodevoli nelle intenzioni e hanno anche ottenuto risultati apprezzabili, in termini di diminuzione delle pendenze, ma occorre pur riconoscere che anche i più grandi sforzi individuali, anche le migliori capacità organizzative, hanno il limite costituito dall’adeguatezza delle risorse impiegate in funzione degli obiettivi desiderati.

D’altra parte, un’eccessiva insistenza sulla tensione produttivistica o, peggio, una visione squisitamente aziendalista dell’amministrazione della giustizia condurrebbe inevitabilmente, prima o poi, alla dequalificazione del lavoro giudiziario, perché “decidere senza riflettere” rischia guasti altrettanto gravi del “riflettere senza decidere”.

Sarebbe un risultato questo che, si spera, nessuno vorrebbe conseguire, ad onta di ambiziosi (ma astratti) progetti di “abbattimento” programmato dell’arretrato.

Sul versante penale, poi, va segnalata la recentissima attuazione della delega per la riforma della disciplina sanzionatoria prevista dall’art.2 della legge n. 67 del 2014, che porterà alla “depenalizzazione” di numerose fattispecie delittuose e contravvenzionali, mentre è ancora in discussione in Parlamento la riforma, orientata in senso restrittivo, della normativa sulla prescrizione dei reati, approvata com’è da una sola delle Camere.

Un’urgente riflessione andrebbe poi compiuta sul sistema delle impugnazioni penali, atteso che in nessun altro Paese che abbia adottato il rito accusatorio esiste un sistema processuale fondato su tre gradi di giudizio e posto che, in particolare, la prevalente “cartolarità” dell’appello mal si concilia con i principi della centralità del dibattimento e dell’immediatezza del contraddittorio davanti al giudice che caratterizzano quel rito.

Nel periodo in esame tutti gli Uffici del distretto, sia requirenti che giudicanti,

hanno poi dovuto misurarsi col tema dell'immigrazione. Per quanto riguarda specificamente il Tribunale di Catania, il segnalato aumento della pendenza complessiva, nonostante l'accresciuta produttività dei giudici civili, è proprio l'effetto dell'afflusso inarrestabile dei procedimenti relativi al riconoscimento dello *status* di protezione internazionale. Per il Tribunale etneo, competente per l'intero distretto, la materia dell'immigrazione è anzi divenuta una vera emergenza, tanto da essere individuato come ufficio in favore del quale, sulla base dell'art.18 ter della legge 6 agosto 2015 n.132, è stato promosso interpello urgente per l'applicazione extradistrettuale, per diciotto mesi, di due giudici da destinare, in via esclusiva, alla trattazione dei procedimenti riguardanti migranti che chiedono di accedere al regime di protezione internazionale.

Per gli stessi motivi analoghe applicazioni extradistrettuali di un magistrato sono state previste pure per il settore penale del Tribunale di Catania, per il Tribunale di Caltagirone e per la Procura della Repubblica di Caltagirone.

Nel circondario del Tribunale di Caltagirone si trova infatti, apertovi nel 2011, il centro d'accoglienza più grande d'Europa, il C.A.R.A di Mineo, che attualmente versa in condizioni di estremo sovraffollamento (più di 4000 migranti, il doppio della capienza prevista). E viene ancora segnalato che presso la Corte d'Assise del Tribunale di Catania circa metà delle sopravvenienze di quella sezione è stata costituita da processi conseguenti alle numerose e complesse indagini avviate dalla Procura distrettuale di Catania in relazione a fatti d'immigrazione clandestina e alle associazioni criminose transnazionali che operano per far sbarcare sulle nostre coste migranti provenienti da svariate nazioni africane e medio-orientali.

Un particolare impegno legislativo, anche per corrispondere agli incalzanti moniti della Corte Costituzionale e della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, è stato esercitato nell'introduzione di norme che, oltre a cercare di deflazionare il più possibile il processo penale, incidessero sul problema del sovraffollamento carcerario: si fa riferimento all'istituto della sospensione del procedimento con messa in prova dell'imputato, introdotto dall'art.3 della legge n.47 del 2014, che offre ai soggetti processati per reati di minore allarme sociale un percorso di reinserimento alternativo; all'introduzione del principio dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi del d.lgs. 16 marzo 2015 n.28; alla ridefinizione dei presupposti di applicazione della carcerazione *ante iudicium*, cioè dell'istituto che più di ogni altro tormenta la coscienza dei giuristi e dei cittadini più sensibili al tema delle garanzie processuali e della tutela dell'indagato-presunto innocente, per effetto della legge 16 aprile 2015 n.47.

Anche per effetto di tali novità normative il Presidente del Tribunale di

Sorveglianza di Catania può riferire di una popolazione carceraria, all'interno di tutti gli istituti penitenziari del distretto, rientrante nei limiti della tollerabilità o di poco eccedente tale limite.

Conseguenza diretta del ridimensionato affollamento carcerario è anche quella che, diversamente dal passato, non si rinviene in nessun istituto penitenziario una situazione tale da determinare un trattamento inumano del detenuto; anzi, in esito all'innovativo trattamento "a celle aperte", di recente introdotto e praticato in quasi tutti gli istituti e in relazione al quale i detenuti trascorrono almeno otto ore al giorno fuori dalla loro cella, all'interno di una sezione, sono state create condizioni positive per un migliore trattamento rieducativo.

Resta naturalmente da verificare quanto le appena riassunte modifiche della carcerazione preventiva e di altri delicati istituti penal-processuali siano compatibili con le più che legittime richieste di tutela da parte della collettività, specie nei confronti della microcriminalità, non dovendosi mai dimenticare, specie da parte del Legislatore, che l'ordinamento statale si regge sullo scambio di quote di libertà cedute dai cittadini con quote di sicurezza offerte dalle Istituzioni.

Recenti episodi di esercizio di una non consentita autotutela costituiscono un forte e inquietante monito in tal senso.

PARTE SECONDA
GIUSTIZIA CIVILE

STATO DEL CONTENZIOSO E DURATA DEL PROCESSO

Anche quest'anno va registrata la buona *performance* della Corte d'Appello, che nel periodo in questione, con una sopravvenienza leggermente inferiore ma soprattutto grazie ad una maggiore produttività delle sezioni civili, è riuscita a ridurre la pendenza dei procedimenti contenziosi e camerali di un ulteriore 11,45%, essendone pervenuti n. 3.412, definiti n. 4.880 e rimasti pendenti n.11.355 (rispetto ai n.12.823 procedimenti pendenti al 30 giugno 2014).

Anche la pendenza nel settore del lavoro della Corte si è notevolmente ridotta, essendo passata da n. 4.171 procedimenti al 30 giugno 2014 a n.3.564 al 30 giugno 2015.

A loro volta, le relazioni dei Presidenti dei Tribunali del distretto indicano come gli Uffici riescano per lo più a “smaltire” la sopravvenienza annua, ma non a intaccare significativamente l'arretrato accumulatosi negli anni.

Per quanto riguarda specificamente il Tribunale di Catania, viene segnalato un lieve aumento della pendenza complessiva, nonostante l'accresciuta produttività dei giudici civili (n. 5.830 procedimenti definiti nel periodo in esame, a fronte di n. 5.613 definiti nel precedente periodo), e ciò per effetto dell'afflusso inarrestabile dei procedimenti relativi al riconoscimento dello *status* di protezione internazionale. Per quest'ultimo Tribunale, competente per l'intero distretto, la materia dell'immigrazione è anzi divenuta una vera emergenza, tanto da indurre l'organo di autogoverno a promuovere interpello urgente per l'applicazione extradistrettuale, per diciotto mesi, di due giudici da destinare, in via esclusiva, alla trattazione dei procedimenti riguardanti migranti che chiedono di accedere al regime di protezione internazionale. Nel territorio del distretto si trova infatti, apertovi nel 2011, il centro d'accoglienza più grande d'Europa, il C.A.R.A di Mineo, che attualmente versa in condizioni di estremo sovraffollamento (più di 4000 migranti, il doppio della capienza prevista).

Nel breve periodo, un'altra criticità continua ad essere l'esigenza di “assorbire” i procedimenti provenienti dalle soppresse sezioni distaccate, mediamente più risalenti (oltre che in buona parte già fissati all'udienza di precisazione delle conclusioni) e che in genere necessitano di un nuovo studio del fascicolo e di possibili integrazioni istruttorie da parte dell'istruttore designato (quasi sempre non coincidente col giudice-persona fisica che fin allora li aveva trattati).

Per dare un'idea del fenomeno e delle connesse difficoltà gestionali basta dire che al Tribunale di Catania sono affluiti, dalle soppresse sette sezioni distaccate, circa n. 14.000 procedimenti civili e circa n. 4.500 processi penali.

È allora intuitivo che per i Tribunali del distretto anche il prossimo sarà un anno “di transizione”, che servirà a “metabolizzare” le più o meno imponenti giacenze delle soppresse sezioni distaccate del rispettivo circondario.

In ogni caso, l’elaborazione dei programmi di gestione dei procedimenti civili pendenti, introdotti dall’art. 37 del d.l. n. 98/2011, convertito con legge n. 111/2011, pur non avendo avuto l’effetto taumaturgico di risolvere il problema dell’arretrato, ha avuto l’indubbio merito di indurre gli Uffici a confrontarsi specificamente con tale problema, prima confinato alla rilevazione statistica delle sole cause ultradecennali.

Più in particolare, le sezioni della Corte di Appello hanno evidenziato i buoni risultati del programma predisposto negli anni precedenti ai sensi dell’art. 37, comma terzo, d.l. n. 98/2011, convertito in legge n.11/2011, e, tenuto conto della positiva esperienza maturata negli anni giudiziari 2012-2013-2014-2015, hanno ribadito il piano finalizzato al contenimento dei tempi di definizione dei procedimenti di più antica iscrizione a ruolo, nonché alla più veloce definizione delle cause più “antiche” entro l’anno 2016, adottando, per quanto possibile, le seguenti regole:

- definizione delle cause di più antica iscrizione nel ruolo dell’ufficio, tenendo conto, per le cause pendenti in appello, anche dell’anno di iscrizione a ruolo in primo grado;
- anticipazione delle udienze di precisazione delle conclusioni, fissate oltre il 1° gennaio 2017, delle cause iscritte a ruolo fino al 31 dicembre 2010 e, ove possibile, anche di quelle iscritte nell’anno 2011;
- riorganizzazione dei ruoli da parte dei singoli magistrati per realizzare il controllo delle singole udienze, con la verifica del numero delle cause già fissate per la precisazione delle conclusioni e della loro data di iscrizione a ruolo;
- opportune manovre sui ruoli non solo del singolo giudice, ma anche tra i vari componenti della stessa sezione, mediante la designazione di un diverso relatore qualora possa essere disponibile, per situazioni contingenti, ad introitare una causa del collega;
- rinvii delle cause più recenti e anticipazione di quelle più antiche, previo coinvolgimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del piano di riordino;
- assegnazione di termini brevi ai consulenti tecnici d’ufficio per l’espletamento degli incarichi, con concessione di proroghe per il deposito delle relazioni solo a seguito di richiesta adeguatamente motivata, e immediata sostituzione in caso di mancata esecuzione tempestiva dell’incarico;

- diniego delle richieste di mero rinvio, anche se concordati tra le parti, salvo che per quelli necessari per la definizione bonaria delle controversie, sempre in tempi brevi e con allegazione delle concrete trattative in corso;
- stipulazione delle convenzioni con il locale Dipartimento di Giurisprudenza, con la Scuola di specializzazione per le attività forensi, nonché con i locali consigli dell'Ordine degli avvocati per lo svolgimento presso le sezioni, da parte dei più meritevoli giovani laureati, delle attività previste dal quarto comma dell'art. 37 sopra citato.

In ogni caso, sia in Corte di Appello che in tutti gli Uffici del distretto si è data priorità alla definizione dei procedimenti più risalenti, per come risulta dal numero dei procedimenti definiti secondo l'anno di iscrizione: in Corte sono stati infatti definiti n. 1.875 procedimenti iscritti nell'anno 2010 e negli anni precedenti, su un totale di procedimenti definiti pari a n. 3.123.

In particolare, presso la Corte di Appello, in esito all'attuazione del programma di gestione per l'anno 2015, che prevedeva l'anticipazione d'ufficio, entro la data del 31 dicembre 2015, delle udienze di precisazione delle conclusioni già fissate oltre il 1° gennaio 2016 per tutte le cause iscritte a ruolo in data antecedente al 31 dicembre 2009 (anzi, presso la seconda sezione l'anticipazione ha riguardato anche le cause iscritte a ruolo fino al 31 dicembre 2010), tali cause risultano tutte definite entro il termine prefissato, fatta eccezione per un numero esiguo di procedimenti, per cui non è risultato possibile evitare il differimento a data ulteriore, per ragioni di ordine processuale e per esigenze istruttorie.

La recente nomina di undici giudici "ausiliari" da parte del C.S.M. darà senz'altro un importante contributo in tal senso.

Il Presidente del Tribunale di Catania sottolinea che le cause del ritardo nella definizione delle cause civili pendenti da oltre dieci anni e delle procedure fallimentari pendenti da oltre cinque anni sono da addebitare al carico eccessivo dei ruoli, alla natura delle controversie e alla complessità delle questioni trattate e delle indagini istruttorie (specie in materia di successioni ereditarie), nonché, in casi non rari, anche alle remore frapposte dalle parti litiganti, che talora si ostinano a perpetuare la pendenza delle controversie, nonostante si possa ragionevolmente presumere che abbiano perduto ogni interesse a definirle.

Il Presidente del Tribunale di Siracusa evidenzia che ad oggi, il numero delle cause civili ultradecennali è rappresentato solo da poche unità, ad eccezione delle cause presenti sul ruolo del presidente di sezione che nel giugno 2015 ha "ereditato" le cause di più antica iscrizione del ruolo già pendente presso la soppressa sezione distaccata di Lentini, gestito, fino alle sue dimissioni,

da un magistrato onorario, con la precisazione che queste cause avranno la precedenza nella definizione.

Anche il Presidente del Tribunale di Ragusa riferisce che una particolare attenzione è stata dedicata ai procedimenti pendenti da molti anni, anche grazie al presidente della sezione civile che in apposite riunioni ha sensibilizzato i singoli giudici ad una loro celere trattazione.

Il Presidente del Tribunale di Caltagirone rileva che le cause civili pendenti da oltre dieci anni sono solo n.72 (su n.4.513 cause pendenti), evidenziando l'attenzione che è stata posta dai giudici civili al problema della loro risalenza nel tempo e, in merito alla definizione delle dette cause, assicura che saranno adottate, in attuazione e piena condivisione del progetto "Strasburgo", tutte le misure necessarie per la loro definizione, con precedenza rispetto alle altre.

Tutti gli Uffici, poi, si sono posti l'obiettivo di ridurre la durata dei procedimenti civili; tuttavia, dal confronto dei dati emerge che, nonostante il sempre più crescente impegno di produttività da parte dei magistrati e il pressoché unanime rispetto dei termini di deposito, nell'attuale carenza di mezzi e risorse come sopra rappresentata, difficilmente potrà perseguirsi l'intento della ulteriore riduzione della durata dei processi, che nel Tribunale di Catania oscilla tra i tre e quattro anni e in appello è pari a circa quattro anni.

Particolare importante è il risultato raggiunto dalla Sezione persone, famiglia e minori di questa Corte di Appello, costituito dal cospicuo abbattimento delle pendenze relative ai procedimenti arretrati, essendosi sfiorato l'obiettivo del pressoché totale azzeramento dell'arretrato patologico, ove si osservi che il numero dei procedimenti pendenti con iscrizione a ruolo superiore a tre anni ammonta, al 30 giugno 2015, a sole tre cause.

La già verificata modesta incidenza dell'istituto della mediazione civile prevista e disciplinata dal d.lgs.n.28/2010, venuta "a regime" dal 21 marzo 2012, quindi interdetta -quanto a quella obbligatoria - dalla nota pronuncia d'illegittimità costituzionale del 6 dicembre 2012 e ripristinata da un più recente intervento legislativo a partire dal 20 settembre 2013, non consente di nutrire soverchie aspettative su tale versante, se non all'esito di un lungo processo di evoluzione culturale che riguardi costumi sociali e abitudini mentali.

Gli effetti della c.d. negoziazione assistita non sono ancora stati sperimentati.

CONTROVERSIE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Anche quest'anno, deve confermarsi una significativa diminuzione delle controversie che in materia urbanistico-edilizia vedono coinvolta la P.A. a titolo di illecito aquiliano.

Infatti, a seguito dell'entrata in vigore del d.legs. n.80 del 1998 e delle successive pronunce della Corte Costituzionale, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le sole fattispecie di c.d. occupazione usurpativa, essendosi così risolto in favore della giurisdizione amministrativa il contrasto sorto in ordine alla questione di giurisdizione in materia di c.d. occupazione appropriativa, che diverse perplessità aveva suscitato nonostante la successiva sentenza n.191/2006 della Corte Costituzionale, (dichiarativa della illegittimità dell'art. 53 T.U. espropriazioni, laddove demanda alla giurisdizione del G.A. anche i comportamenti che, neanche in via mediata, siano riconducibili ad un atto autoritativo della p.a.).

Come si è già rilevato nella precedente relazione, la giurisprudenza della Suprema Corte nelle più recenti pronunce, infatti, si è attestata su posizioni che individuano come "residuale" la giurisdizione del giudice ordinario.

Particolarmente significativa al riguardo è l'ordinanza n.2688 del 7 febbraio 2007 delle SS.UU. che ricomprende nella categoria delle occupazioni "usurpative" (come tali di competenza del giudice ordinario) solo quelle in cui:

- 1) manca del tutto la dichiarazione di p.u.;
- 2) questa sia del tutto nulla (ad esempio, per mancata indicazione dei termini di inizio e ultimazione dell'opera);
- 3) sia sopravvenuta l'inefficacia della dichiarazione di p.u. per l'inutile decorso dei termini finali in essa fissati o a seguito del mancato inizio delle opere nel triennio successivo.

È opportuno tuttavia segnalare che nelle ipotesi dubbie è comunque necessario l'espletamento di attività istruttorie al fine di accertare, in punto di fatto, i suindicati presupposti dell'inutile decorso del termine e del mancato inizio dei lavori.

Inoltre va puntualizzato che permane comunque la competenza in unico grado della Corte d'Appello per la determinazione dell'indennità relativa al periodo di occupazione legittima.

Le considerazioni di cui sopra, in linea con la giurisprudenza del locale Tribunale amministrativo regionale, fanno sì che notevole parte del contenzioso in materia sia ormai transitata innanzi al giudice amministrativo.

La responsabilità della P.A. viene ancora in discussione nelle cause per danni cagionati a terzi da beni demaniali sui quali è esercitato un uso generale

e diretto da parte dei cittadini (danni provocati da “insidia” o “trabocchetto”), cause, queste, che pongono questioni sul coordinamento e l’integrazione tra le disposizioni di cui agli artt. 2051 e 2043 c.c. e sulle condizioni necessarie per la loro applicazione.

Sostanzialmente costante, ma sempre elevato, è il numero delle controversie promosse in grado di appello nei confronti della Pubblica Amministrazione, segnatamente in relazione ai procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità di enti pubblici per la proprietà e manutenzione delle strade.

Nel periodo considerato sono state ancora numerose le cause promosse contro il Ministero della Salute da soggetti che, in conseguenza di trasfusioni di sangue e/o emoderivati e/o plasma e/o altri derivati del sangue qualificati come specialità medicinali secondo il disposto della direttiva 65/65 CEE del gennaio 1965, sono stati colpiti da patologie virali quali HIV, epatite C, epatite B.

Al riguardo giova ricordare che, con la sentenza dell’11 gennaio 2008 n.581, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno fissato importanti principi in tema di prescrizione dell’azione risarcitoria de qua e di responsabilità del Ministero della Salute.

MATERIA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA

Nel periodo in esame, presso il Tribunale di Catania, le sopravvenienze sono state pari a n.12.715 procedimenti, mantenendosi quindi sugli stessi livelli degli anni precedenti (nel precedente periodo erano state pari a n.12.941 procedimenti), ma con un ulteriore incremento delle controversie in materia di pubblico impiego, ora pari a n.704 procedimenti (ma passate da n.593 a n.651 negli anni precedenti), e una riduzione dell'incidenza dei cc.dd. procedimenti speciali (tra cui i cc.dd. licenziamenti Fornero), passati da n.8.412 a n.7.658.

Positivo per la Sezione Lavoro di tale Tribunale è il dato relativo alle pendenze, essendosi registrata una sostanziale riduzione rispetto al 30 giugno 2014 (n.28.924, di cui n.11.447 in materia di lavoro, comprese n.3.213 pendenze per pubblico impiego, n.10.785 in materia di previdenza ed assistenza e n.6.692 cc.dd. procedimenti speciali), atteso che alla data del 30 giugno 2015 esse ammontavano a n.26.673 (di cui n.10.814 in materia di lavoro, compresi n.3.178 per pubblico impiego, e n.6.371 procedimenti speciali), e ciò nonostante l'assoluta inadeguatezza dell'organico, meglio illustrata in Parte generale e comunque comprovata dalla recente attribuzione di tre posti a magistrati in tirocinio in sede dichiarata a copertura necessaria.

L'esaurimento complessivo delle procedure si è attestato su n.14.966, a fronte del precedente dato di n.12.668, con un notevole incremento rispetto al precedente dato.

Fra le controversie di particolare valore sociale viene segnalato, dal presidente della Sezione Lavoro, l'incremento, invero già riscontrato lo scorso anno, delle procedure per licenziamento ai sensi della c.d. legge Fornero, con conseguente impossibilità di mantenere il "canale" prioritario imposto dal legislatore per la trattazione di tali procedimenti, essendosi ormai dilatati i relativi tempi di fissazione dell'udienza.

Quanto allo stato del contenzioso del lavoro e della previdenza degli altri Tribunali operanti nel distretto, nel periodo di riferimento si registra un dato inverso, segnalandosi l'incremento delle pendenze a causa di fattori vari, il principale dei quali è rappresentato dalla sopravvenuta scopertura dei posti di giudice del lavoro per via di mutamenti tabellari all'interno degli uffici e in conseguenza del trasferimento di magistrati ad altra sede.

Ciò è quanto avvenuto presso il Tribunale di Siracusa nel quale, al 30 giugno 2015, la pendenza si è attestata a n.5519 procedimenti (di cui n.616 controversie di pubblico impiego, n.1893 altre controversie di lavoro, n.1692 controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, n.1097 procedimenti

cautelari e n.221 procedimenti speciali), a fronte dei n.5162 procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2014, e ciò proprio a motivo della sopravvenuta scoperta di uno dei posti di giudice.

In quello stesso Ufficio i procedimenti sopravvenuti sono stati n. 3.739 in totale e quelli definiti n.3.382.

Anche presso il Tribunale di Ragusa si è rilevato, al 30 giugno 2015, un modesto aumento delle pendenze, passate a n.5.644 procedimenti, rispetto ai n.5.406 del 30 giugno 2014, cui però vanno aggiunti i procedimenti sommari (circa n.900 l'anno tra decreti ingiuntivi ed accertamenti tecnici obbligatori), e un forte aumento delle sopravvenienze, passate da n.1.609 a n.2.244, con un aumento di quasi il 40%, flusso questo che ha indotto il Presidente di quel Tribunale ad aumentare di una unità (da tre a quattro) l'organico dei magistrati addetti in via pressoché esclusiva alla trattazione delle controversie di lavoro e previdenza.

La situazione del Tribunale di Caltagirone risulta invece nel complesso stabile, essendo le pendenze in materia di lavoro passate da n.1.133 a n.1.181 e quelle in materia di previdenza ed assistenza passate da n.2.142 a n.2.134.

Infine, quanto alla Sezione Lavoro di questa Corte d'Appello, va osservato che il numero delle sopravvenienze nel periodo di riferimento è diminuito fino a n.1.057, secondo una tendenza manifestatasi già lo scorso anno (quando le pendenze furono pari a n.1.311), causata in via generale dall'intervento operato dal legislatore sulla disciplina processuale delle controversie previdenziali con l'introduzione dell'art. 445 bis c.p.c..

Conseguenza ulteriore è stata in Corte d'Appello la diminuzione, rispetto al dato dell'anno precedente (n. 4.171), della pendenza finale complessiva, attestatasi su n. 3.564 procedimenti (di cui n.1.550 per previdenza e assistenza; controversie di lavoro n.1360; pubblico impiego n. 634 e cognizione ordinaria n.20).

In aumento pure la produttività della sezione (da n.1.536 definizioni a n.1.664), per effetto della copertura, avvenuta solo nel secondo semestre del 2014, dei due posti di consigliere rimasti vacanti fin dal marzo del 2013, l'uno, e dal successivo mese di ottobre, l'altro.

DIRITTO DI FAMIGLIA

In tutti i Tribunali del distretto si è registrato l'aumento del numero delle separazioni personali (consensuali, ma anche giudiziali).

Nonostante tale aumento, il Tribunale di Catania è riuscito ad adeguarsi alla disposizione introdotta dalla legge n.80 del 2005, entrata in vigore il 1° marzo 2006, che impone di fissare l'udienza di comparizione personale dei coniugi delle separazioni giudiziali e dei divorzi giudiziali nel termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso; il che ha determinato un grave appesantimento dei ruoli delle udienze presidenziali, ma, per altro verso, ha portato ad una diminuzione dei ricorsi *ex art. 342 bis* cod. civ., introdotti con la legge n.154 del 2001 allo scopo di ottenere, in mancanza dei provvedimenti presidenziali *ex art.708 c.p.c.*, i provvedimenti di protezione contro gli abusi familiari ivi previsti.

Ad oltre nove anni dall'entrata in vigore della legge n.54 del 2006, può dirsi che il nuovo istituto dell'affidamento condiviso dei figli minori, dopo le iniziali diffidenze e le prime difficoltà interpretative, ha dato buona prova di sé, essendo ormai comunemente accettato dalle parti, con qualche effetto positivo anche sulla loro litigiosità, avendo fatto venir meno quello che era assai comunemente sentito come un odioso discrimine tra il coniuge affidatario dei minori, che si sentiva titolare di ogni autorità, e l'altro coniuge che se ne sentiva, a torto o a ragione, del tutto escluso.

Meno ragionevole appare, invece, la norma contenuta nell'*art.709 c.p.c.* che, in caso di mancata comparizione del coniuge convenuto all'udienza presidenziale, impone la notifica ad esso anche dell'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore, con notevole dispendio in termini temporali (specialmente nel caso di notifica all'estero), che non giova certamente alla celerità del processo, senza comportare un apprezzabile vantaggio alla parte rimasta assente senza giustificato motivo, aggiungendo, in buona sostanza, alla conoscenza del convenuto non comparso -già pienamente edotto del contenuto della domanda per effetto della notifica del ricorso- solamente la consapevolezza che, nonostante la sua mancata comparizione all'udienza presidenziale, il giudizio sta proseguendo.

Il Tribunale di Siracusa segnala che le udienze di comparizione dei coniugi finalizzate al tentativo di conciliazione sono tenute dal presidente della competente sezione e dal magistrato "anziano", in ragione di una alla settimana; i relativi ricorsi sono esitati mediamente nel termine di legge di novanta giorni, nonostante il loro elevatissimo numero, destinato ad una loro crescita esponenziale per effetto della recente riforma che ha ridotto da tre anni a un

anno e/o a sei mesi il tempo di attesa, dopo l'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi, per la proposizione della domanda di divorzio.

Né consta alcun effetto deflattivo dall'altrettanto recente introduzione della c.d. convenzione di negoziazione assistita.

In grado di appello si è rilevata in materia una sopravvenienza complessiva, notevolmente superiore a quella registrata negli anni precedenti, di n.475 procedimenti, di cui n. 109 procedimenti contenziosi e n.366 procedimenti camerali; nello stesso periodo sono stati esitati -grazie allo sforzo complessivo di tutti i componenti della sezione- n.503 procedimenti, con una riduzione della pendenza da un valore iniziale di n. 443 ad un valore finale di n. 415.

In materia di diritto di famiglia, con particolare riferimento alle separazioni e ai divorzi, il considerevole numero degli affari registrato in grado di appello va ricondotto in buona parte all'introduzione dell'art. 708, quarto comma, c.p.c. ad opera della legge n. 54 del 2006, che induce le parti a sottoporre spesso al riesame immediato della Corte le ordinanze provvisorie del Presidente del Tribunale: nonostante tale specifico aggravio, la sezione incaricata della trattazione è riuscita, anche nel periodo in esame, a fornire risposte rapide ed efficaci, esaurendo in tempi ragionevoli numerosi procedimenti che presentano complesse problematiche in tema di affidamento della prole e di mantenimento del coniuge e dei figli.

In tema di tutele, va evidenziato che l'elevato numero (ulteriormente accresciuto dalla soppressione delle sette sezioni distaccate) di tali procedure ancora aperte (ben n. 4.254, in misura crescente rispetto alle procedure dell'anno precedente) trova giustificazione nella stessa natura di tali procedimenti, che hanno una definizione necessariamente correlata al verificarsi di una causa legale di cessazione dello stato di incapacità (morte, raggiungimento della maggiore età, cessazione dell'espiazione della pena).

La trattazione di tali procedimenti è resa ancora più difficoltosa perché, esigendosi da parte del giudice tutelare l'emissione di una serie cospicua di provvedimenti, la stessa finisce per gravare in maniera esponenziale sul competente ufficio di cancelleria (volontaria giurisdizione), già di per sé pesantemente onerato dallo svolgimento delle incombenze relative ad affari urgenti e spesso più importanti (in tema, ad esempio, di convalida di provvedimenti di espulsione e di allontanamento, nonché di trattamenti sanitari obbligatori).

Sul protrarsi di tali procedure finisce per incidere molto pesantemente anche l'attività del tutore, che non sempre è ispirata da criteri di celerità, solerzia ed efficienza, soprattutto con riferimento alle tutele senza patrimonio che, peraltro, costituiscono la gran parte dei detti affari.

Va, inoltre, evidenziato che il dato in esame comprende, oltre che le curatele, anche le procedure di amministrazione di sostegno, che sono sempre più numerose e richiedono maggiore impegno da parte del giudice, che deve sapere attentamente calibrare il grado di intervento in maniera tale che l'ambito di capacità d'agire dell'amministrato, così come vuole il legislatore, non sia sacrificato oltre lo stretto necessario, nel rispetto della natura stessa dell'istituto, concepito proprio allo scopo di evitare le eccessive rigidità degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione.

Sempre crescente è il settore dei provvedimenti presidenziali *ex art. 316 bis c.c.* per la determinazione del contributo di mantenimento del figlio riconosciuto a carico del genitore che si sottrae ai suoi doveri, ovvero a carico degli altri ascendenti, quando i genitori non hanno mezzi sufficienti.

Vi è, infine, il settore relativo ai provvedimenti *ex art. 12* della legge n. 194 del 1978 da emettere in materia di interruzione volontaria di gravidanza da parte di donna minorenni, attribuiti - per assicurare uniformità di indirizzo - al presidente della sezione incaricata, provvedimenti che vanno adottati con la massima sollecitudine ed entro il termine di cinque giorni, e in relazione ai quali occorre deliberare se ricorrano "seri motivi che impediscono o sconsigliano alla minorenni di consultare i genitori" e, solo in pochissimi casi, se, all'esito della consultazione dei genitori, il diniego di uno di essi o di entrambi sia o meno giustificato.

Anche il Tribunale di Siracusa rileva il numero rilevante delle tutele aperte e dei provvedimenti di qualsiasi specie emessi dai giudici tutelari; evidenzia, poi, che il settore sconta, da un canto, l'effetto della riforma della normativa in materia di filiazione, entrata in vigore nel gennaio del 2013, che ha attribuito al tribunale ordinario, sottraendola al Tribunale per i minorenni, la competenza su tutti i provvedimenti relativi ai minori per i quali non sia espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria (in sostanza tutti, salvo quelli *de potestate*); dall'altro, risente ancora dell'eccezionale fenomeno dell'ondata migratoria di soggetti extracomunitari sbarcati sulle coste del Siracusano e provenienti dai paesi in crisi che si affacciano sul Mare Mediterraneo, col suo carico di minori non accompagnati per i quali l'Ufficio ha prontamente attivato le procedure di apertura delle tutele.

In ogni caso, il Presidente del Tribunale di Siracusa sottolinea che i dati statistici rivelano come la pendenza complessiva sia solo leggermente diminuita, nonostante i provvedimenti emessi siano di gran lunga aumentati e che la sostanziale equivalenza tra tutele aperte e tutele chiuse di minori stranieri non accompagnati si spiega, oltre che con il raggiungimento per molti di essi della maggiore età, con il massiccio *turn over* cagionato dallo spostamento dei

minori, per disposizione delle Autorità amministrative a ciò preposte, presso centri di seconda accoglienza situati fuori dal circondario, con conseguente trasferimento delle tutele appena aperte presso i Tribunali divenuti competenti per territorio.

Anche il Tribunale di Ragusa evidenzia un vistoso aumento delle tutele, dato che nel periodo di riferimento sono state aperte n.408 tutele, mentre l'anno precedente erano state n. 248, così come sono aumentate le tutele chiuse (n. 180 a fronte delle n. 144 precedenti): la causa di tale incremento deve rinvenirsi principalmente nello sbarco di minorenni extracomunitari non accompagnati.

In aumento anche le amministrazioni di sostegno, essendo quelle aperte nell'anno di riferimento state n. 123 contro le n. 111 dell'anno prima, mentre quelle chiuse nello stesso turno di tempo sono pressoché pari (n. 61 contro le precedenti n. 66).

DIRITTO E PROCESSO SOCIETARIO

Il Tribunale di Catania, in ordine al contenzioso sottoposto al vaglio della competente quarta sezione e rientrante nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 5 del 2003, evidenzia che il periodo in esame fa registrare, per i procedimenti ordinari, la stabilità del numero delle pendenze, pari a n. 82, con due processi definiti con sentenza.

L'introduzione del rito di cui al d.lgs. n. 5 del 2003, attesa la macchinosità della fase *pre trial*, è risultata di difficile gestione per la classe forense, specie nei casi - assolutamente prevalenti nello specifico contenzioso in esame - di pluralità di parti coinvolte in complesse reciproche interlocuzioni, spesso costellate da difficoltà di notificazioni, preclusioni e decadenze non facilmente governabili, non compensata da un'effettiva e significativa contrazione dei tempi di definizione della successiva fase *apud iudicem*, su cui ha inevitabilmente e negativamente inciso il rilevante numero di processi passati nella fase giurisdizionale, che, come era agevole prevedere, ha comportato il sensibile aggravio del ruolo di ciascun giudice, nonché la difficoltà di effettuare una consapevole "programmazione" del lavoro, riconducibile eminentemente alla necessità della decisione contestuale (salvo il previsto differimento del deposito della sentenza nei casi di particolare complessità), unita allo spazio temporale assegnato al giudice per provvedere sulle istanze di fissazione dell'udienza (di numero ovviamente non preventivabile), risultando in definitiva preclusa (se non nell'ambito di uno spazio assai ristretto) la concreta possibilità di distribuire opportunamente le decisioni. Non va infine sottaciuto che la concreta gestione del carico di lavoro nella materia in esame è risultata altresì condizionata

dalla necessità di affrontare una serie nutrita di questioni interpretative di natura processuale, scaturenti, oltre che da una non sempre felice stesura delle norme, sotto l'aspetto della tecnica legislativa, dall'indubbia novità dell'impianto complessivo del nuovo rito (la distinzione in fasi, la gestione della prima fase rimessa esclusivamente alle parti salvi spazi marginali di intervento del giudice, l'ingresso di quest'ultimo nel procedimento solo a seguito della presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza) che hanno imposto ad avvocati e giudici una sostanziale "riconsiderazione" di istituti già noti agli operatori del processo (si pensi al regime delle preclusioni e decadenze - sottratto, in linea di principio, al potere di rilievo officioso del giudice - alle tematiche inerenti all'estinzione dei processi e all'inammissibilità delle istanze di fissazione dell'udienza), con inevitabile appesantimento nella rispettiva stesura di argomentazioni, difese e motivazioni.

Per tutte le suindicate ragioni va quindi positivamente valutata l'abrogazione del rito speciale societario intervenuta con legge n. 69 del 18 giugno 2009, non senza peraltro rilevare che la scelta legislativa che prevede che le norme abrogate continuino ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge, impedisce ancora di ricavare concreti benefici dal detto provvedimento legislativo, tenuto conto dell'attuale rilevante pendenza di processi che dovranno continuare ad essere trattati con il rito speciale, il cui esaurimento, in considerazione dell'attuale tasso di smaltimento di siffatto contenzioso, richiederà ragionevolmente non meno di tre o quattro anni.

A ciò va aggiunto che per la medesima tipologia di controversie saranno per lungo tempo in vigore due riti differenti, a seconda della data di instaurazione dei giudizi, con un effetto oggettivamente contrastante con l'obiettivo di semplificazione ed unificazione dei riti che il legislatore mostra di voler perseguire già nelle previsioni normative della novella in esame.

Sempre in materia societaria, ma iscritti a ruolo successivamente all'abrogazione del rito societario speciale, sono pendenti n. 338 procedimenti così suddivisi per tipologia:

- a) cause di responsabilità contro organi amministrativi e di controllo n. 174;
- b) impugnazione delle delibere assembleari, n. 65;
- c) cause in materia di rapporti societari e trasferimento quote, n.44;
- d) altri procedimenti societari, n. 55, il tutto in aumento rispetto ai n. 314 procedimenti già pendenti all'inizio del periodo considerato.

L'istituzione presso il Tribunale di Catania, con effetto dal settembre 2013, del c.d. Tribunale delle imprese (d.l. n. 2 del 2012), con competenza distrettuale anche su tutte le controversie relative a rapporti societari e/o ad appalti pubblici "comunitari" di cui sia parte aggiudicataria una società, ha posto le premesse

per condizioni di maggiore uniformità di indirizzo e di tendenziale prevedibilità delle decisioni (in funzione anche della durata ragionevole dei procedimenti e di una deflazione del carico giudiziario), ma richiederà anche un'attenta valutazione (non possibile nell'attuale fase iniziale di operatività del nuovo istituto) dei flussi del "contenzioso" e degli effetti, di medio e lungo periodo, di tale concentrazione di competenze sulla congruità degli attuali organici dei giudici e sulla funzionalità complessiva dell'ufficio giudiziario.

Nulla di specifico viene segnalato dagli altri Presidenti dei Tribunali del distretto.

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

Nel richiamare quanto già rassegnato nelle relazioni degli anni precedenti, il Presidente del Tribunale di Catania rileva il pressoché costante numero dei fallimenti dichiarati (n. 207 nel periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015, rispetto ai n. 209 del periodo precedente).

Peraltro, nonostante l'intervenuta riforma concernente la "soglia" di fallibilità, molti dei fallimenti dichiarati presentano passività non particolarmente rilevanti.

La sezione incaricata della trattazione della materia, nonostante l'organico ai limiti della sufficienza, avuto riguardo sia ai magistrati che al personale ausiliario, ha svolto una notevole mole di lavoro: la pendenza, con la chiusura di ben n. 233 fallimenti, si è attestata a n. 1.842 al 30 giugno 2015.

Com'è noto, peraltro, i fallimenti, una volta dichiarati, presentano di norma molteplici difficoltà nel loro successivo svolgimento, dovute ad una pluralità di fattori non sempre autonomamente governabili dall'Ufficio. Ed invero, anche prescindendo dal fatto che non sempre i curatori, sebbene ripetutamente sollecitati e sovente all'uopo convocati in camera di consiglio, svolgono con solerzia le loro funzioni (specie nei fallimenti di vecchia data ed in quelli in cui lo stato patrimoniale non consente neppure il recupero delle spese), notevoli remore alla definizione delle procedure fallimentari derivano, in generale, dalla necessaria instaurazione di cause aventi per oggetto l'esperimento di azioni revocatorie e di opposizioni, nonché dalla interferenza di altri giudizi di varia natura, fra cui quelli, particolarmente delicati e complessi, relativi ad azioni di responsabilità degli amministratori delle società: in ciò va di norma individuata la principale causa della pendenza dei fallimenti ultraquinquennali.

Le procedure concorsuali scontano, in altre parole, i tempi, ordinariamente lunghi, di definizione di azioni giudiziarie intraprese per il recupero di attivo (si pensi alle azioni revocatorie, alle azioni di responsabilità contro gli

amministratori, ad azioni di divisione di comunioni, tra il fallito e terzi, di beni immobili), mentre le lungaggini e le difficoltà che si frappongono alla loro chiusura in tempi ragionevoli, non derivano, di norma, da remore significative nell'attività di liquidazione dell'attivo, anche se non mancano, ovviamente, casi in cui le difficoltà di collocazione dei cespiti inventariati sul mercato dei possibili acquirenti, costituiscono di fatto fattori di rallentamento o, addirittura, di paralisi della procedura.

Dovrebbe, quindi, apparire evidente che, nell'ambito delle azioni promosse *ex lege* c.d. Pinto - che nel periodo in considerazione hanno fatto registrare un notevole incremento, avendovi fatto ricorso non solo soggetti falliti, ma anche creditori concorsuali in attesa di soddisfazione mediante riparto - la valutazione della ragionevolezza dei tempi della procedura non può essere rapportata allo spazio temporale tra apertura e chiusura della stessa, ma va riferita in concreto soltanto ai tempi impiegati per la verifica del passivo, la liquidazione dell'attivo acquisito senza il ricorso a iniziative giudiziarie *ad hoc*, ed i riparti, espungendo dal computo dei ritardi non giustificati i tempi necessari per l'esperimento e la definizione delle controversie attive e passive, la cui pendenza impedisce giuridicamente la chiusura delle procedure concorsuali (e la cui non ragionevole durata è autonomamente sanzionata in favore delle rispettive parti processuali).

Opportunamente, quindi, l'art. 7 del d.l. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con legge n. 132 del 2015, entrato in vigore il 1° agosto 2015, ha previsto, nell'introdotta quarto comma dell'art. 43 della legge fallimentare, priorità di trattazione alle controversie in cui è parte un fallimento.

Va peraltro evidenziato che un fondamentale supporto all'attività dei giudici delegati può oggi ritenersi significativamente realizzato tramite l'informatizzazione delle procedure, che, oltre ad agevolare la generale gestione di ogni singolo fallimento, consente il monitoraggio "a vista" dello stato di ognuno di essi ed il controllo della diligenza e dell'attivismo (e, di contro, della trascuratezza) dei curatori: l'operatività del sistema e l'efficienza dello stesso presuppone però il costante e tempestivo inserimento dei dati, risultando a tal fine imprescindibile l'opera assidua di personale di cancelleria specializzato, all'uopo adibito.

Peraltro, considerato che, nonostante il sistema come sopra attivato, permane tutt'ora la necessità di sollecitare sistematicamente una non trascurabile percentuale di curatori ad attivarsi per lo svolgimento delle procedure e, considerato che ordinariamente i comitati dei creditori si disinteressano delle procedure, permane tutt'ora la difficoltà di apprezzare, con previsioni favorevoli, la riforma della legge fallimentare, in vigore dal luglio 2006, che riduce l'ambito dei poteri del giudice trasferendoli al curatore e al comitato dei creditori.

Quanto al carico della sezione fallimentare del Tribunale di Catania, è stato già segnalato nelle relazioni concernenti gli anni precedenti che anche i diversi provvedimenti applicativi della c.d. legge Prodi hanno comportato e comportano un notevolissimo numero di procedimenti da trattare (specialmente opposizioni allo stato passivo e revocatorie), evidenziandosi in via esemplificativa che la gestione delle contestazioni dei crediti (tardive e opposizioni) relative ad un'unica procedura di amministrazione straordinaria regolamentata dal d.lgs. del 1999 ha portato ad un aumento del contenzioso di circa seicento giudizi, e non sottacendosi che i provvedimenti in parola hanno profondamente inciso, oltre che nella attività di gruppi operanti con alcune loro società anche al di fuori del territorio nazionale, nelle posizioni di innumerevoli creditori, nell'economia dell'intera provincia e nella drammatica situazione, spesso rasentante l'indigenza, di numerosissimi dipendenti e delle loro famiglie.

Analoghi effetti oggi produce la crisi che affligge l'economia locale, di cui è eloquente spia l'intervenuto incremento di procedure di concordato preventivo proposte nell'ultimo periodo da imprese di non trascurabile importanza, con elevato numero di dipendenti ed articolati e complessi rapporti commerciali economici e finanziari, nonché di accordi di ristrutturazione del debito *ex art. 182 bis*. Anche tale situazione costituisce un notevole aggravio aggiuntivo per la sezione, le cui connotazioni, verosimilmente, saranno definitivamente evidenti nei prossimi mesi.

In ordine, poi, agli effetti provocati dall'entrata in vigore dei vari interventi di riforma della legge fallimentare succedutisi negli ultimi anni, può osservarsi che dai dati statistici sopra riportati trova conferma la previsione, formulata nella precedente relazione, secondo cui, dopo una iniziale riduzione del numero dei fallimenti dichiarati per effetto dei limiti originariamente introdotti per la assoggettabilità al fallimento, le modifiche apportate dall'intervento correttivo - in vigore dal 1° gennaio 2008 - avrebbero determinato una nuova crescita delle declaratorie di fallimento, come di fatto è puntualmente avvenuto.

Peraltro va ribadito che la iniziale riduzione del numero dei fallimenti dichiarati non ha portato ad una altrettanto sostanziale deflazione del contenzioso comunque legato alla materia fallimentare. Per un verso, infatti, come già osservato, avendo il legislatore sostanzialmente trasformato il procedimento di istruttoria prefallimentare, introducendovi momenti cognitivi e di approfondimento istruttorio prima esclusivamente propri della eventuale fase di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (oggi, non a caso da impugnare innanzi alla corte di appello e non davanti allo stesso tribunale), i giudici della sezione sono stati e sono oggi comunque particolarmente impegnati dalla trattazione delle istanze di fallimento, peraltro rimaste, quanto alla relativa

consistenza numerica, sostanzialmente inalterate malgrado l'entrata in vigore della riforma. Per altro verso, infine, non va dimenticato che le imprese oggi fallibili hanno una dimensione medio-grande e che a tale non indifferente consistenza soggettiva corrisponde un altrettanto elevato grado di contenzioso (nelle forme dell'accertamento del passivo e delle cause ad esso correlato, delle cause di ricostruzione del patrimonio del fallito e di quelle di responsabilità degli organi di amministrazione e controllo), oggi peraltro regolato dal rito camerale, ben più impegnativo, quanto ad immediatezza di definizione, di quello ordinario.

E la situazione è destinata a peggiorare avuto riguardo, come detto, alla contingente negativa congiuntura economica, che analisi e previsioni non danno di breve durata.

Il Tribunale di Siracusa mette in evidenza che alla data del 30 giugno 2015 erano pendenti n. 975 procedure fallimentari, n. 104 istanze di fallimento e n. 20 concordati preventivi; il dato numerico è in riduzione per quanto riguarda le prime, diminuite nell'anno di riferimento (al 30 giugno 2014 erano 1003; al 30 giugno 2013 erano 1044), in ciò assecondando un *trend* rivelatosi nei due anni precedenti, che appare in controtendenza rispetto agli effetti generali della crisi economica in atto da tempo nel contesto nazionale.

Parimenti in riduzione è il rapporto tra istanze sopravvenute e istanze eliminate, queste ultime anzi in maggior numero (le prime sono n. 218, le seconde n. 256).

Il Presidente del Tribunale segnala, in controtendenza al *trend* dei due anni precedenti, il leggero decremento delle procedure di concordato preventivo sopravvenute (n. 18 rispetto alle n. 20 dell'anno precedente) a causa dell'esaurimento degli effetti della nota riforma che ha introdotto nell'ordinamento giuridico il c.d. concordato preventivo "*in bianco*", ai cui effetti distorsivi del suo preventivabile abuso il legislatore ha posto finalmente rimedio (sia pure attraverso un'ulteriore estemporanea riforma, aggiuntasi all'alluvione di interventi dichiaratamente correttivi che rendono sempre più ardua l'attività interpretativa del giudice, con immancabili ricadute sull'efficienza e l'efficacia del servizio giustizia).

Complessivamente le procedure di concordato preventivo, comprese quelle omologate in fase di esecuzione, sono n. 28 (di cui n. 20 ancora pendenti al 30 giugno 2015).

Le procedure fallimentari pendenti da oltre cinque anni sono n. 726 (rispetto alle n. 778 pendenti al 30 giugno 2014 e alle n. 864 pendenti al 30 giugno 2013).

Note (e purtroppo ripetitive) sono le cause che impediscono la trattazione delle procedure fallimentari con la necessaria speditezza: in primo luogo la difficoltà di liquidazione dell'attivo, e in particolare di quello immobiliare,

che stenta a intercettare il mercato soprattutto in periodi prolungati di crisi economica; in secondo luogo la pendenza ineluttabile di contenziosi in sede civile e tributaria, le cui lungaggini si riflettono sulle procedure concorsuali, dilatandone oltremodo la durata; in terzo luogo l'oggettiva complessità di talune procedure, che impongono un impegno costante da parte del singolo magistrato e la necessità di affrontare tematiche spesso oggetto di frequenti e farraginosi interventi legislativi.

L'ultimo di questi (la legge 6 agosto 2015 n.132 di conversione del d.l. n. 83/2015, che ha, tra l'altro, modificato l'art. 118 della legge fallimentare) prevede che la chiusura del fallimento *“non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43”*: tale estemporanea misura avrà certamente l'effetto d'incentivare la chiusura “formale” delle procedure fallimentari, senza tuttavia incidere in nulla sulla sostanza delle cose.

Presso il Tribunale di Ragusa è lievemente peggiorata la situazione del settore fallimentare, essendo n. 523 i fallimenti ancora pendenti (l'anno prima erano n. 509), stabile il numero di quelli dichiarati (n. 47 nell'ultimo anno, n. 50 l'anno precedente), ma in diminuzione il numero di quelli chiusi (appena n. 33 a fronte dei n. 68 del periodo precedente). Pressoché stazionario il numero dei ricorsi fallimentari, mentre le domande di concordato preventivo sono diminuite da n. 18 a n. 15.

Gli accordi di ristrutturazione ex artt. 182 L.Fall. e 7 legge n. 3 del 2012 continuano a essere una percentuale trascurabile (meno di dieci l'anno), ma contribuiscono ad affaticare il tribunale perché trattasi di procedimenti impegnativi e complessi.

In grado di appello, si rileva un numero tendenzialmente crescente di reclami avverso le sentenze dichiarative di fallimento (n. 46 nell'anno giudiziario 2013-2014 e n. 50 nell'anno giudiziario 2014-2015), nonché di altri reclami fallimentari e di controversie comunque legate alla materia fallimentare, quali revocatorie fallimentari e azioni di responsabilità degli amministratori e dei sindaci delle società fallite promosse dai curatori.

Ed ancora, si rileva il leggero aumento dei reclami - dal più variegato oggetto - proposti dalle parti durante la pendenza in primo grado delle istanze di concordato c.d. in bianco e di ristrutturazione dei debiti, nonché la sostanzialmente costante sopravvenienza, rispetto al passato.

EQUA RIPARAZIONE

Alla prima sezione di questa Corte è assegnata la trattazione dei ricorsi in materia di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001.

La sopravvenienza dei detti procedimenti nell'anno in questione è stata pari a quella dell'anno precedente (n. 275, rispetto ai n. 264 procedimenti dell'anno precedente).

Si segnala, inoltre, che le opposizioni ai decreti *inaudita altera parte* emessi nella materia *de qua* ai sensi del novellato art. 3 della Legge n. 24 marzo 2001 n. 89 sono, sotto il profilo numerico, assolutamente inconsistenti, e ciò, verosimilmente, per la compiutezza motivazionale dei decreti emessi e l'uniformità di indirizzo che la sezione si è prefissata anche in termini di criteri di liquidazione.

IMMIGRAZIONE

La materia in esame - come già rilevato nella precedente relazione - ha subito numerose modifiche legislative di natura processuale e sostanziale che hanno comportato notevolissime ricadute sul versante della tutela giudiziaria.

Vi è stato, inizialmente, un repentino innalzamento delle controversie di competenza propria del Tribunale ordinario, ricollegabile alla previsione di sospensione *ex lege* dell'efficacia del provvedimento amministrativo espulsivo, che induce alla presentazione dell'istanza, dovendosi attendere in ogni caso l'esito conclusivo del giudizio (fissato dalla legge in giorni trenta, che difficilmente tuttavia possono essere rispettati sia per la quantità stessa dei ricorsi, sia per la necessità di operare un corretto e completo vaglio istruttorio).

Entrando nello specifico, la materia del riconoscimento della protezione internazionale di cittadini extracomunitari ha trovato compiuta regolamentazione, sotto il profilo sostanziale col d.lgs. n. 251 del 2007 e, sotto quello procedurale col d.lgs. n. 25 del 2008 (in attuazione della direttiva 2005/85/CE sulle norme procedurali di riconoscimento dello *status* di rifugiato).

Il cittadino extracomunitario può oggi ottenere la "protezione internazionale" mediante il riconoscimento dello *status* di rifugiato ovvero mediante lo *status* di protezione sussidiaria (art. 2 d.lgs. n. 251/2007).

Di contro, è stato definitivamente chiarito che per domanda di asilo deve intendersi non già un diritto autonomo e diverso da quelli di cui sopra, bensì "la domanda diretta ad ottenere lo *status* di rifugiato o lo *status* di protezione umanitaria" (art. 2 lett.b d.lgs. n. 25/2008).

Più in particolare, lo *status* di rifugiato dà diritto ad ottenere un permesso

di soggiorno di anni cinque, rinnovabile previa verifica delle condizioni.

Lo *status* di protezione sussidiaria dà diritto ad ottenere un permesso di soggiorno di anni tre, anch'esso rinnovabile previa verifica delle condizioni.

Sotto il profilo processuale, ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 25/08, il ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di protezione internazionale adottato dalla Commissione Territoriale va ora proposto al giudice del Tribunale con sede nel capoluogo di distretto di Corte d'Appello in cui si trova la Commissione Territoriale che ha pronunciato il provvedimento.

Il rito è quello sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. (ex d.lgs. n. 150/2011), e viene definito con ordinanza impugnabile dinanzi alla Corte d'Appello.

Come già anticipato, inoltre, il ricorso sospende *ex lege* l'efficacia del provvedimento impugnato (art. 35, comma 6), a meno che la domanda non sia stata dichiarata inammissibile dall'organo amministrativo, nel qual caso la sospensione può essere richiesta al giudice (art. 35, comma 7), il che spiega anche il moltiplicarsi dei ricorsi rispetto al passato.

La competenza è quindi del Tribunale di Catania per tutti i provvedimenti della Commissione Territoriale della Sicilia orientale, che a sua volta ha sede in Siracusa.

La produttività della prima sezione civile del Tribunale di Catania, cui è attribuita la materia, è stata al riguardo assai elevata, essendo stati definiti nel periodo di riferimento, con ordinanze (pienamente equiparabili all'impegno proprio di una sentenza), ben n. 452 procedimenti.

Anche gli altri Tribunali del distretto fanno risaltare un notevole aumento del carico di lavoro a seguito dei noti fenomeni di sbarchi di extracomunitari, che hanno interessato la nostra isola.

Per quanto riguarda la competenza in materia di immigrazione ed espulsione degli stranieri presso l'ufficio del Giudice di Pace di Catania, il carico è molto modesto (nel periodo in esame sono pervenute solo n. 54 ricorsi); tuttavia la particolare delicatezza della materia e la sua rilevanza sociale hanno comportato e comportano gravi difficoltà a magistrati e personale amministrativo.

PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI ED IMMOBILIARI

Nel periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015 la sesta sezione civile del Tribunale di Catania ha dovuto fronteggiare una mole di lavoro in continua crescita.

È notorio che la grave crisi economica che il Paese sta attraversando ha causato gravi difficoltà nell'adempimento delle obbligazioni da parte della gran parte dei cittadini che, avendo sperato in un guadagno stabile, avevano contratto mutui cui non riescono più a far fronte.

Ed è conseguente che i creditori, e in particolare gli istituti bancari e le imprese cessionarie dei crediti, debbano agire esecutivamente per il soddisfacimento delle loro pretese, aggravando così il carico di lavoro della sezione addetta alle esecuzioni.

Dalle sezioni distaccate sono pervenute alla sezione competente in sede centrale n. 599 procedure esecutive immobiliari, e tutto ciò senza far cenno dell'aumento delle pendenze di relativo contenzioso: si segnala il fatto che i giudizi civili provenienti dalle sezioni distaccate sono caratterizzati da data d'iscrizione risalente nel tempo e sono stati rinviati tutti per la precisazione delle conclusioni (molti anche ripetutamente in attesa della preannunciata soppressione).

Da un esame dei dati del SICID emerge che sono pervenuti dalle sezioni distaccate ben n. 1.080 procedimenti contenziosi.

Nel periodo in esame, quindi, ciascun giudice della competente sezione del Tribunale di Catania ha dovuto affrontare un carico aggiuntivo, senza potersi avvalere, tranne che per il giudice addetto alle esecuzioni mobiliari, di un giudice onorario in affiancamento, essendo i giudici onorari già gravati della trattazione delle procedure esecutive mobiliari, nel frattempo raddoppiate.

Più in particolare, quanto alle procedure immobiliari presso il Tribunale di Catania, esse sono state informatizzate solo dal secondo semestre del 2008 ma, non essendo state annotate le estinzioni delle procedure immobiliari più risalenti, risultano pendenti più procedimenti di quelli effettivamente in trattazione.

Nel periodo in considerazione i giudici hanno privilegiato la trattazione delle procedure più datate, al fine di dichiararne l'estinzione, in assenza di interesse dei creditori alla prosecuzione, o di completare le operazioni di riparto delle somme ricavate dalle espropriazioni.

Per le procedure esecutive mobiliari è da segnalare l'inizio delle vendite telematiche dei beni mobili pignorati: si tratta di un'iniziativa che ha consentito di allontanare dalle aste giudiziarie persone da sempre vicine alla delinquenza

organizzata e di ampliare la platea dei soggetti interessati all'acquisto, consentendo un migliore soddisfacimento delle legittime pretese dei creditori.

Nulla di specifico da segnalare con riguardo agli altri Tribunali del distretto, se non con riferimento al Tribunale di Siracusa, che segnala che il *trend* positivo delle procedure di esecuzione immobiliare, realizzato grazie ad una capillare opera di riorganizzazione che ha visto ridurre le pendenze da n. 2.847 a n. 2.715, nonostante la sopravvenienza nel periodo di n. 458 procedure, rischia di subire un rallentamento a causa delle modifiche introdotte dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, di conversione del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, recante «*Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria*».

In un recente incontro di sezione i giudici del settore hanno sottolineato che la modifica normativa comporterà l'effetto distorsivo della dilatazione dei tempi di chiusura delle procedure esecutive, dovendo farsi luogo ad una serie di adempimenti (richiamo delle procedure per le quali era stata già delegata la vendita e nuova fissazione con le diverse modalità stabilite dalla legge) che inevitabilmente incideranno sulla loro definizione e sulla realizzazione dell'obiettivo previsto nel programma di gestione.

Il settore delle esecuzioni mobiliari registra sempre a Siracusa un buon andamento: su n. 2076 pendenze e n. 2051 sopravvenienze nel periodo, ne sono state eliminate n. 2302, con una pendenza al giugno di quest'anno di n. 1825 procedure.

CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONDOMINIO

Le controversie di natura condominiale costituiscono una parte qualitativa e quantitativamente significativa del contenzioso di pertinenza della terza sezione civile del Tribunale di Catania e sono spesso caratterizzate da un'iniziale fase cautelare essenzialmente diretta alla definizione delle istanze di sospensione dell'esecuzione delle impugnate deliberazioni delle assemblee condominiali (e dei reclami conseguentemente proposti, con apprezzabile frequenza statistica, avverso le ordinanze ex art. 1137 c.c. al riguardo emesse dal giudice istruttore).

Per quanto riguarda il rito processuale applicabile ai giudizi di impugnazione delle deliberazioni assembleari condominiali, la sezione segue l'orientamento del giudice di legittimità imperniato sull'affermazione dell'operatività della citazione quale forma di introduzione del processo, nonché dell'equivalenza del ricorso introduttivo (purché depositato entro il termine previsto dall'art. 1137 c.c.).

CONTROVERSIE IN ALTRE MATERIE

Con riferimento alle altre controversie, il Tribunale di Catania sottolinea il rilevante numero di procedimenti cautelari e possessori di primo grado assegnati alla competente terza sezione civile all'esito della completa efficacia del d.lgs. n. 51 del 1998, istitutivo del giudice unico di primo grado (n. 501 nel periodo ora considerato, rispetto ai n. 433 del precedente periodo).

È opportuno ribadire al riguardo quanto già riferito nelle precedenti relazioni, e cioè che la fusione dei due uffici della Pretura e del Tribunale ha comportato *ratione materiae* l'attribuzione in sede centrale di tutti i procedimenti cautelari nunciatori (denunce di nuova opera e di danno temuto) e possessori (azioni di reintegrazione ex art. 1168 c.c. e di manutenzione ex art. 1170 c.c.) già attribuiti alla competenza funzionale del pretore.

Ciò ha provocato un nuovo, rilevante e pressante impegno per i giudici della sezione, non solo in considerazione del numero dei procedimenti cautelari a ciascuno di essi assegnati, ma anche (e soprattutto) per l'esigenza di una pronta trattazione degli stessi (il che sovente comporta l'assunzione di prove testimoniali, l'espletamento del libero interrogatorio delle parti e, normalmente - nelle cause nunciatorie, e spesso, anche nei procedimenti possessori - pur l'espletamento di apposita consulenza tecnica) e di un'altrettanto celere decisione (in fatto consistita nell'avvenuta definizione di ben n. 452 procedimenti

cautelari di primo grado nel periodo considerato, rispetto ai n. 339 del periodo precedente).

È altresì rimasto elevato il numero dei reclami cautelari (n. 92 sopravvenuti nel periodo considerato), dei quali n. 84 sono stati definiti nel medesimo periodo (rispetto ai n. 120 del precedente periodo).

Tali dati mettono in evidenza come i giudici della detta sezione civile, nonostante il complessivo carico di lavoro, abbiano definito un numero di procedimenti cautelari (in fase sommaria e in quella di reclamo) assai rilevante, e non distante dal numero (di per sé considerevole) di quelli sopravvenuti nello stesso periodo.

L'evidenziata situazione di carico della terza sezione civile e la decisiva rilevanza che per la stessa assumono i procedimenti cautelari di primo e di secondo grado (costituenti un'imprescindibile forma di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti dei cittadini) determinano sia l'insufficienza dell'attuale organico della sezione, sia lo stato di "sofferenza" della cancelleria di riferimento (oberata essa da un rilevante numero di adempimenti amministrativi e processuali).

Anche il Tribunale di Siracusa segnala che è sempre più sostenuta la sopravvenienza di domanda cautelare di procedimenti possessori.

Quanto alle cause di locazione, la grave crisi economica manifestatasi anche nel corso del periodo in esame ha inciso in maniera significativa sui procedimenti in materia di locazioni, in ordine ai quali si è riscontrato un apprezzabile aumento delle sopravvenienze.

Assai scarsa la rilevanza quantitativa - ma non quella qualitativa - delle controversie in materia di tutela dei consumatori. Si tratta di una materia che, pur dopo l'entrata in vigore del c.d. codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005), non ha avuto significativa incidenza numerica, anche se è estremamente difficoltoso, se non impossibile, fornire al riguardo dati statistici attendibili, pur se approssimativi, dal momento che tali controversie, per imprecisione dell'oggetto, vengono normalmente iscritte a ruolo sotto la generica voce delle controversie per risarcimento del danno o garanzia per i vizi in compravendite mobiliari, e, solo in fase istruttoria o decisoria, vengono dal giudice correttamente qualificate.

Il numero complessivo di tali controversie nel periodo di riferimento - sempre ad una stima assai approssimativa - può essere valutato nell'ordine di poche decine.

All'esiguità del numero fa, però, riscontro, come si è accennato, la complessità di tali controversie, mentre non si ha notizia della iscrizione a ruolo di azioni collettive dei consumatori promosse *ex art. 140*.

L'azione collettiva risarcitoria *ex 140 bis* codice del consumo introdotta

dalla legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) - peraltro proponibile solamente dinanzi al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa (con le eccezioni indicate al comma 40 della disposizione in esame, come modificata dall'art. 49 della legge n. 99/2009) - era originariamente destinata ad entrare in vigore al 30 giugno 2008 e poi al 1° gennaio 2009 per effetto del d.l. n. 112/2008 (convertito nella legge n. 133/2008); termine, questo, ulteriormente prorogato dal d.l. n. 207/2008, ed ancora slittato al 1° gennaio 2010 per effetto della legge 23 luglio 2009 n. 99 che prevede, però, una limitata retroattività con riferimento agli illeciti (“messa in circolazione del prodotto”) commessi a partire dal 15 agosto 2009.

Con riferimento agli affari civili trattati dalla sezione specializzata in materia di proprietà industriale presso il Tribunale di Catania si rileva un lieve aumento della pendenza, passata da n. 39 cause a n. 42; sono state emesse n. 13 sentenze (a fronte delle n. 16 del periodo precedente), a cui vanno sommati n. 5 procedimenti altrimenti definiti.

Quanto all'analogha sezione specializzata presso questa Corte di Appello, nell'anno in corso sono sopravvenuti n. 3 procedimenti e sono attualmente pendenti n. 14 procedimenti (l'anno scorso ne sopravvennero n. 6 e ne erano pendenti n. 10), essendone stato esaurito uno (l'anno scorso due).

**CONSIDERAZIONI SULLE DIVERSE COMPETENZE
(CORTI DI APPELLO, TRIBUNALI, GIUDICI DI PACE)
E SUI DIFFERENTI RITI PROCESSUALI CON RIFERIMENTO
PARTICOLARE AI PROCEDIMENTI CAUTELARI
E AL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE**

Con riferimento all'elevato numero dei procedimenti pendenti presso la Corte di Appello, appare quanto mai doveroso sottolineare che i tempi di definizione delle cause civili contenziose non potranno essere ricondotti entro i limiti “ragionevoli” richiesti dalla legge n. 89/2001: in mancanza di un'ideale riforma che tocchi tanto l'organico dei magistrati e il personale di cancelleria, quanto le strutture materiali, appare quanto mai impossibile ridurre la durata dei processi, che generalmente si attesta intorno ai quattro anni.

Positivo, ai fini della definizione delle cause civili in appello, risulta l'intervento legislativo di cui alla legge n. 183/2011 diretto a contrastare il diffuso uso strumentale dell'appello in funzione dell'ottenimento della sospensiva; l'art. 27 della detta legge prevede, infatti, l'applicazione di una sanzione pecuniaria, revocabile con la sentenza conclusiva del giudizio, per le sospensive inammissibili o manifestamente infondate, raccomandando,

quindi, un uso più avveduto dell'istituto dell'impugnazione: la concreta applicazione di detto istituto, dalla sua entrata in vigore, ha comportato una diminuzione delle istanze di sospensione delle sentenze impugnate, soprattutto di quelle aventi ad oggetto la condanna al pagamento di somme di denaro di non rilevante entità e di quelle relative all'impugnazione del solo capo riguardante le spese processuali.

Positiva è risultata anche la possibilità di introdurre nel rito di appello la decisione della causa a seguito di trattazione orale ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c..

Come già evidenziato con la relazione dell'anno precedente, poco efficace, ai fini di un miglioramento della situazione, appare la pur aumentata applicazione dell'istituto di cui agli artt. 348 *bis* e 348 *ter* c.p.c., introdotti con la legge n. 134 del 2012 di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 83 del 2012, che permette di dichiarare l'inammissibilità dell'appello "quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta".

Ciò trova, infatti, spiegazione nella primaria ragione che molti dei giudizi trattati dalle sezioni civili si presentano oggettivamente complessi e necessitano di un esame attento e meticoloso; una tale complessità, la necessità di uno studio anticipato richiesto ai fini di una pronuncia di tal genere (al pari di quello necessario per la redazione di una sentenza) e la motivazione, pur succinta, ma sempre richiesta, dei provvedimenti non permettono di dare un giudizio positivo sull'istituto in questione, tenuto conto, peraltro, da un canto, che l'impegno richiesto appare quanto mai gravoso in considerazione della natura dell'ordinanza da adottare (inammissibilità dell'impugnazione) e, dall'altro, che, praticamente, l'eccezione in questione viene formulata automaticamente dalle parti, quasi quale formula di stile, con ulteriore aggravio per i consiglieri, i quali, anche per le ipotesi di insussistenza dei presupposti, devono riserverarsi, riferire in camera di consiglio ed emettere, poi, le ordinanze di rigetto.

Quanto ai riti applicati nei giudizi di primo grado, l'istituto del processo sommario di cognizione di cui all'art. 702 *bis* c.p.c., destinato dal legislatore a ridurre i tempi di durata del processo, ha avuto un rilevante incremento numerico (dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015 risultano iscritti n. 2.083 procedimenti rispetto agli n. 1.303 del periodo precedente), anche per effetto delle innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 150/2011.

Il processo sommario è stato altresì esteso ai procedimenti di opposizione alla stima, trattati in unico grado dalla Corte di Appello, conclusi quindi con ordinanza, il cui impegno per i consiglieri è in buona sostanza pari a quello necessario per la redazione di una sentenza.

L'attenuazione del nesso di strumentalità tra cautela e merito, operante a far tempo dal 1° marzo 2006, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 80/2005, e la conseguente tendenziale stabilità del provvedimento cautelare hanno comportato l'auspicato effetto deflattivo del giudizio di merito (apprezzabile nella misura del 70-80%), almeno per quanto riguarda i giudizi di merito conseguenti a procedimenti nunciatori e possessori.

Con riferimento all'applicazione dei provvedimenti, interinali ed anticipatori, previsti dagli artt. 186 *bis*, *ter* e *quater* c.p.c., deve ancora osservarsi che il fine deflattivo perseguito dal Legislatore con l'introduzione di tali strumenti di tutela sommaria non cautelare non può ritenersi realizzato.

In particolare, l'ordinanza *ex* art. 186 *bis* ha avuto una modestissima applicazione per la marginalità delle ipotesi processuali nelle quali il credito non viene, seppur in parte, fatto oggetto di contestazione. Da ultimo, poi, la modifica apportata al disposto di cui all'art. 648, secondo comma, c.p.c. dal d.lgs. n. 231/2002, con la possibilità di munire il decreto ingiuntivo opposto della parziale provvisoria esecutorietà proprio in presenza di una non contestazione, ha ulteriormente ridotto le possibilità di applicazione dello strumento che ci occupa, in precedenza generalmente chiesto e adottato proprio in occasione dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo al fine di superare le difficoltà incontrate dall'interprete nel riconoscere la provvisoria esecutorietà per parte del credito.

Parimenti, applicazione assolutamente modesta ha avuto anche l'ordinanza ingiuntiva *ex* art. 186 *ter* c.p.c.. Ciò non soltanto per l'incompatibilità (ritenuta dai più) della stessa con le caratteristiche dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, ma, anche e soprattutto, per l'inutilità dello strumento ove non supportato dal riconoscimento dell'immediata esecutività, subordinata, a sua volta, alla ricorrenza dei presupposti sanciti dall'art. 642 c.p.c. o, in caso di resistente costituito, a quelli di cui all'art. 648 c.p.c.

L'ordinanza anticipatoria di cui all'art. 186 *quater* è stata talora adottata nei giudizi aventi natura tipicamente ed esclusivamente risarcitoria, se caratterizzati da questioni in fatto o diritto non particolarmente complesse.

La non immediata intelligibilità del dato normativo ha poi generato, sia in dottrina che in giurisprudenza, fondati dubbi sulla possibilità di utilizzare l'ordinanza anticipatoria di condanna nei giudizi nei quali la statuizione di condanna appare conseguenziale ad un'azione di mero accertamento o costitutiva; dubbi interpretativi, questi, che hanno determinato una consistente riduzione dell'ambito applicativo concreto dell'ordinanza *ex* art. 186 *quater* c.p.c..

Opportunamente, l'art. 2 della citata legge n. 263/2005 ha sostituito il quarto comma dell'art. 186-*quater* c.p.c., e ha introdotto la previsione a tenore

della quale l'ordinanza *ex art. 186-quater* acquista l'efficacia della sentenza impugnabile se la parte intimata non manifesta nei termini indicati la volontà che sia pronunciata sentenza, laddove la previgente disposizione collegava tale effetto all'espressa dichiarazione di rinuncia alla sentenza ad opera della parte intimata.

Con riguardo alle ordinanze *ex artt. 186 bis e ter c.p.c.*, l'articolo in parola ha altresì disposto che, per il caso di richiesta formulata fuori udienza, il giudice deve disporre la comparizione delle parti assegnando al ricorrente un termine per la notificazione alla controparte.

EFFETTI DELL'INTRODUZIONE DELL'ISTITUTO DELLA MEDIAZIONE

Il d.lgs. n. 28 del 2010, così come modificato ed integrato dal decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013 n. 98, ha introdotto nel nostro ordinamento una riforma rilevante, con cui è stato offerto alle parti uno strumento generale alternativo alla via giudiziale.

Si auspica che la reintroduzione della condizione di procedibilità della mediazione civile e commerciale possa consentire nel nostro Paese quell'evoluzione culturale in grado di determinare lo sviluppo degli strumenti di giustizia alternativa, tale da determinare una successiva diminuzione nella domanda di giustizia agli organi giurisdizionali.

Purtroppo, il dato negativamente rilevante è rappresentato dalla tendenza delle parti, ancorché presenti, a non voler proseguire la mediazione oltre il primo incontro programmatico previsto dalla normativa.

Si continua comunque a confidare in una evoluzione culturale che consenta alle imprese e al cittadino in genere di percepire l'obbligatorietà della mediazione non come una inutile e onerosa formalità che precede il giudizio vero e proprio, ma come una vera e propria opportunità che presenta innumerevoli vantaggi, con l'utilizzo di un procedimento rapido, economico e privo di particolari formalismi. Ovviamente si potrà assistere ad una tale evoluzione culturale solo con il contributo di tutti i soggetti coinvolti, compresi i giudici, che hanno la possibilità di obbligare le parti anche in sede di appello a tentare la mediazione, e gli avvocati, chiamati a garantire la propria assistenza obbligatoria.

PARTE TERZA
LA GIUSTIZIA PENALE

PROBLEMATICHE DELLE INDAGINI PRELIMINARI, DEL PROCESSO PENALE E DEL TRATTAMENTO PENITENZIARIO

CONSIDERAZIONI GENERALI

Nell'esaminare l'andamento del settore penale nel decorso anno giudiziario sembra opportuno collegarsi a quanto già ripetutamente evidenziato in passato.

Va infatti ribadito che il problema principale che "affligge" il settore penale è dato dall'eccessiva e crescente sproporzione tra il numero dei procedimenti da esitare e le risorse umane e materiali destinate allo scopo.

Due, quindi sono le possibili direttive d'intervento: da un lato, la diminuzione del numero dei procedimenti pendenti, dall'altro l'aumento delle potenzialità della "macchina giustizia" e, quindi, l'aumento delle relative risorse umane e materiali.

Più specificamente, per quanto concerne la riduzione del numero dei procedimenti pendenti, tale risultato si raggiunge tramite apposite riforme legislative sia di diritto sostanziale sia di diritto processuale, finalizzate, per l'appunto, a far diminuire le pendenze giudiziarie, sia riducendo le fattispecie penali (c.d. depenalizzazione), sia introducendo meccanismi tali da favorire la risoluzione dei procedimenti pendenti.

Per quanto riguarda, invece, l'aumento della potenzialità della "macchina giustizia", ciò non può avvenire che tramite due leve: aumento del personale e delle risorse materiali, migliore e più efficiente organizzazione di tali risorse.

Iniziando dall'aumento delle potenzialità del "sistema giustizia", l'aumento del personale (in particolar modo del personale amministrativo) e delle risorse, in tempi di ristrettezze economiche, quali quelli odierni, è certamente lo strumento più difficile da realizzare, anche se, occorre riconoscerlo, l'unico in grado di risolvere definitivamente il problema.

È bene però chiarire che per incremento del personale non s'intende tanto un aumento delle piante organiche (anche se in alcuni casi ciò sarebbe necessario), quanto piuttosto la "semplice" copertura delle esistenti piante organiche che, soprattutto in alcuni settori, sono fortemente deficitarie.

Per quanto riguarda, invece, la migliore organizzazione delle risorse disponibili, va evidenziato che la stessa, comunque, da sola non può certo sopperire del tutto alle croniche carenze di organico.

Non può, al riguardo, non farsi riferimento alla riforma di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155, ovvero alla soppressione delle sezioni distaccate e al relativo accorpamento alle sedi centrali. Nel distretto della Corte d'Appello di Catania la soppressione ha comportato il venir meno di

sette sezioni distaccate del Tribunale etneo (Acireale, Adrano, Belpasso, Bronte, Giarre, Mascalcucia e Paternò), tre del Tribunale di Siracusa (Augusta, Lentini ed Avola), una del Tribunale di Ragusa (Vittoria), il quale ultimo, a sua volta, ha assorbito il soppresso Tribunale di Modica, e una del Tribunale di Caltagirone (Grammichele).

Non può non ribadirsi ed evidenziarsi, anche e soprattutto con specifico riferimento alla concreta ed effettiva operatività delle nuove strutture organizzative, la cronica carenza di personale amministrativo, divenuta ormai insostenibile. E, infatti, le unità di personale giudiziario ed amministrativo, che in seguito all'attuazione delle sedi distaccate sono state trasferite dalla periferia al centro, spesso, se non nella maggior parte dei casi, sono state delle unità non aggiuntive bensì di (parziale) copertura delle vacanze di organico; sicché, a fronte dei consistenti ulteriori flussi di processi che sono confluiti presso le sedi centrali, non si è avuto alcun aumento effettivo di organico, ma solo una parziale riduzione delle carenze; difficilmente, quindi, in una situazione del genere, la riforma organizzativa della soppressione delle sedi distaccate sarà in grado di garantire i risultati ed i miglioramenti sperati ed attesi.

A ciò si devono aggiungere gli annosi problemi di carenze di strutture; carenze queste notevolmente accentuatesi in seguito all'arrivo, nei soliti ed insufficienti locali del complesso edilizio di piazza Verga, di personale e fascicoli provenienti dalle sedi distaccate sopresse; difficoltà che si rilevano davvero poco gestibili, considerato il numero ridotto di aule di cui si dispone, soprattutto se rapportato al numero dei processi che, sempre in seguito alla soppressione delle sedi distaccate, deve ormai celebrarsi per intero presso la sede centrale.

Venendo alle misure finalizzate alla riduzione dei procedimenti pendenti, si deve necessariamente prendere le mosse dalla non più rinviabile depenalizzazione, nonché semplificazione e razionalizzazione delle fattispecie penali da tutti, ormai da anni, auspicata.

A tal proposito, deve ricordarsi che proprio in questi giorni sono stati pubblicati nella G.U. i decreti legislativi con i quali trasformare in illeciti amministrativi diverse fattispecie delittuose attualmente esistenti, tra le quali vanno richiamate, in particolar modo, tutti i reati, salvo eccezioni espressamente previste, per i quali è prevista la sola pena dell'ammenda o della multa, i delitti di cui agli artt. 527, primo e secondo comma, il delitto di cui all'art. 528, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, e le contravvenzioni previste dagli artt. 652, 659, 661, 688 e 726; i detti decreti delegati, altresì, abrogano i delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo III, limitatamente alle condotte relative a scritture private, ad esclusione

delle fattispecie previste dall'art. 491, e i delitti di cui agli artt. 594, 627, 631, 632, 633, primo comma, escluse le ipotesi di cui all'art. 639 bis, 635 primo comma e 567;

Col decreto legislativo n. 28 del 2015, che ha introdotto l'art. 131 bis del codice penale, è stata, invece, attuata la delega di cui all'art. 1, comma 1, lett.m) della citata legge n. 67 del 2014 che prevedeva "l'esclusione della punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno, adeguando la relativa normativa processuale".

Orbene, il tempo contenuto trascorso dall'entrata in vigore della legge, non consente di valutare in maniera esaustiva l'effettiva incidenza di una simile modifica normativa sul carico delle pendenze processuali; riduzione del carico delle pendenze che sarà effettivo, e più rilevante, nella misura in cui la decisione di non punibilità, sia "accettata" dalla parte e non sia, quindi, oggetto di impugnazione; di certo però trattasi di una riforma attesa e che va nella giusta direzione, sebbene verosimilmente simile riforma avrà bisogno di un fisiologico "assestamento giurisprudenziale" al fine di ridurre entro limiti ragionevoli l'inevitabile rilevante discrezionalità rimessa alle valutazioni del singolo giudice.

Altra modifica normativa introdotta con la citata legge del 28 aprile 2014 finalizzata a ridurre il carico dei processi pendenti, è stata quella della sospensione del procedimento con messa alla prova (artt. 3 e 4); in questo caso la modifica legislativa è di immediata attuazione.

Con tale modifica, introducendosi l'art. 168 bis del codice di rito, si mira ad evitare, per l'appunto tramite l'istituto della sospensione, che il procedimento prosegua giungendo alla fase dibattimentale, riducendo in tal modo conseguentemente il carico dei ruoli di udienza.

Anche tale riforma è da ritenersi certamente proficua e funzionale alla riduzione del carico processuale, ma è di tutta evidenza che la bontà e l'efficacia di tali istituti, vanno di pari passo con adeguati potenziamenti dei servizi e delle strutture dell'affidamento sociale e dei lavori di pubblica utilità, nonché dei relativi controlli, tramite i quali dovrà realizzarsi l'istituto della messa alla prova.

Ulteriore modifica legislativa, realizzata sempre con la novella di cui alla legge del 28 aprile 2014, che dovrebbe anch'essa comportare un alleggerimento dei ruoli di udienza, è costituita dalla nuova disciplina in materia di costituzione delle parti nonché, soprattutto, di sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili (artt. 9, 10 e 11 della legge n. 67 del 2014); modifiche queste

che, in ottemperanza con le reiterate pronunce della Corte di Strasburgo, hanno radicalmente mutato la disciplina del processo in contumacia, portando a compimento tale adeguamento, iniziato con la novella del 2005 relativa alla modifica della disciplina della restituzione in termini di cui all'art. 175, comma secondo, c.p.p. (modifiche queste ultime in verità solo parziali, appunto perché nei confronti dell'imputato "assente involontario" occorre garantire non solo e non tanto il diritto all'impugnazione, quanto, più a monte, il diritto che non si celebri il processo di primo grado se ed in quanto non sia realmente portato a conoscenza dell'imputato la pendenza del "suo" processo).

E, infatti, il nuovo articolo 420 quater del codice di rito prevede espressamente, in sede di notifica dell'atto introduttivo del giudizio, che, qualora l'imputato non risulti reperibile al domicilio risultante dagli atti, e sempre che non abbia eletto domicilio, e/o non abbia nominato un difensore di fiducia, e/o non sia stato arrestato, disposte ulteriori ricerche a mezzo di polizia giudiziaria, qualora nonostante tali ulteriori ricerche, non sia possibile consegnare personalmente all'imputato la notifica, il relativo processo va sospeso con apposita ordinanza; dispone quindi l'art. 420 quinquies che alla scadenza di un anno dall'avvenuta sospensione (o anche prima quando se ne ravvisi l'esigenza), il giudice dispone nuove ricerche sempre a cura della polizia giudiziaria, a conclusione delle quali se l'esito è positivo, viene revocata l'ordinanza di sospensione, con conseguente prosecuzione del processo, previa fissazione di nuova data di udienza e relativa notifica alle parti, mentre in caso di esito negativo, il processo rimane sospeso per un ulteriore anno; alla scadenza dell'anno occorrerà ripetere la procedura, e ciò fino a quando non matureranno i termini di prescrizione; a tal fine è stato modificato anche l'art. 159 c.p., introducendo il comma quarto che prevede che in caso di sospensione ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p., la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'art. 161 codice penale.

Ne consegue quindi, che tutti i processi nei confronti degli irreperibili che con la vecchia normativa, andavano regolarmente trattati, con la nuova normativa verranno invece per l'appunto sospesi in attesa della prescrizione, a meno che durante i periodi di sospensione l'imputato non venga reperito.

A proposito dei termini di prescrizione va però precisato che l'art. 12 della citata novella ha modificato l'art. 159 del codice penale prevedendo la sospensione dei termini di prescrizione in caso di sospensione del procedimento disposta ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p., fermi restando comunque i termini massimi di prescrizione di cui all'art. 161, comma secondo, c.p. (si veda in tal senso il nuovo quarto comma dell'art. 159 c.p., introdotto col citato art. 12 della citata legge n. 67).

A proposito dell'ordinanza di sospensione del processo, va precisato che, stante quanto previsto espressamente dall'art.14 della legge di riforma che ha introdotto l'art. 143 bis disp.att.c.p.p., *“quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'art. 420 quater del codice la relativa ordinanza e il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ovvero il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nel centro elaborazione dati, di cui all'art. 8 della legge 1 aprile 1981 n. 121 e successive modificazioni”*.

Sennonché, nel caso della sospensione, sebbene le norme si limitino a precisare che il processo va sospeso per un anno, si pone il problema di come fare ripartire il processo nel caso in cui decorso l'anno effettuate le nuove ricerche, queste abbiano esito positivo. Invero, in tal caso, individuato il domicilio ove reperire l'imputato, bisognerebbe successivamente, previa revoca dell'ordinanza di sospensione, fissare la nuova data di udienza da notificare all'imputato, col rischio magari che, nelle more, l'imputato si renda nuovamente irreperibile. Pertanto, al fine di evitare simili complicazioni e lungaggini, è stato proposto in dottrina, che l'ordinanza con la quale si dispone la sospensione del processo, contenga al contempo anche la data di fissazione della nuova udienza, a distanza di un anno dalla sospensione medesima; in tal modo, nel momento in cui la P.G. dovesse reperire l'imputato notificandogli sia il decreto di citazione, sia l'ordinanza di sospensione e sia l'avviso della data della nuova udienza, da valere quest'ultima in caso di notifica all'imputato, anche quale revoca della precedente sospensione (e ciò sia che la notifica avvenga durante l'anno di sospensione, o decorso l'anno, in seguito alle ulteriori ricerche disposte nuovamente dall'Autorità giudiziaria, la quale in quest'ultimo caso dovrebbe al contempo indicare una nuova data per la prosecuzione del processo, diversa da quella inizialmente indicata), il rapporto processuale sarebbe correttamente instaurato senza bisogno di procedere ad ulteriori notifiche all'imputato, e, qualora quest'ultimo non dovesse comparire all'udienza, se ne potrebbe dichiarare l'assenza e si potrebbe procedere oltre.

Per concludere sull'argomento va ricordato che la norma transitoria è stata introdotta solo successivamente all'entrata in vigore della legge di riforma (legge 11 agosto del 2014 n. 118), prevedendo che la nuova normativa non si applica a quei processi per i quali alla data di entrata in vigore della legge di riforma (17 maggio 2014) sia già stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado, e sempre che l'imputato non sia stato dichiarato contumace, nel qual caso, infatti, nonostante sia stato già emesso il dispositivo di primo grado al momento dell'entrata in vigore della legge, nel relativo processo continuerà ad applicarsi la vecchia normativa. Ne consegue, quindi,

che, mentre in primo grado ha trovato immediata applicazione, nei gradi successivi tale applicazione è stata posticipata. Ormai, però, atteso che i processi che arrivano in secondo grado iniziano ad avere ad oggetto sentenze di primo grado il cui dispositivo è stato emesso dopo il 17 maggio 2014, anche nella fase di gravame inizia ad avere sempre più applicazione la nuova disciplina dell'assenza.

Per quanto riguarda i giudizi d'impugnazione, le modifiche apportate con la novella n. 67 del 2014 riguardano essenzialmente il vecchio processo contumaciale, oggi processo in assenza dell'imputato. Infatti, venuta meno la figura dell'imputato contumace, sono conseguentemente venute meno le norme relative a tale figura; e così l'art. 10, quinto comma, legge n. 67 del 2014, prevede la modifica dell'art. 548, comma terzo, c.p.p., stabilendo che, non sussistendo più la figura dell'imputato contumace, non deve più procedersi alla notifica dell'estratto contumaciale; conseguentemente, con l'art.11 della legge n. 67 del 2014, è stata prevista anche la modifica della lettera d) dell'art. 585 c.p.p., stabilendosi la soppressione delle parole "*imputato contumace*".

In definitiva, a seguito della novella legislativa, i termini per proporre impugnazione per l'ex imputato contumace - oggi imputato assente - decorrono non già dalla notifica dell'estratto contumaciale (che, per l'appunto, non è più prevista), bensì dai "tradizionali" accadimenti di cui all'art. 585, comma secondo, c.p.p..

Sempre in materia di processo celebrato in assenza dell'imputato, l'art. 11, comma terzo, della citata novella legislativa prevede l'introduzione del nuovo comma 5 bis dell'art. 604 c.p.p., che stabilisce che il giudice di appello annulli la sentenza di primo grado e disponga la restituzione degli atti al giudice di primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza sia stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado; analogamente per il processo giunto fino alla sentenza di secondo grado, l'art.11, quinto comma, della legge n. 67 del 2014, introducendo l'art. 625 bis del codice di rito ("*rescissione del giudicato*") prevede che il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può chiedere alla Corte di cassazione la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza sia stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. In tal caso, se la Cassazione accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado.

Per quanto concerne la data dalla quale decorrono i termini per presentare le dette impugnazioni, essa è quella "tradizionale" prevista dall'art. 175, comma

primo, c.p.p., ovvero la data in cui è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore che ha impedito all'interessato la conoscenza del processo.

A proposito dell'art. 175 c.p.p., occorre ricordare che l'art. 11, comma sesto, legge n. 67 del 2014 ha sostanzialmente soppresso nei confronti dell'imputato contumace - figura che, per come già evidenziato, non esiste più nel nuovo regime processuale - il secondo comma dell'art. 175 c.p.p.; ciò significa, verosimilmente, che nei confronti dell'imputato assente non sussiste più la presunzione di conoscenza della pendenza del procedimento.

Il già citato nuovo comma 5 bis dell'art. 604 c.p.p. - così come introdotto dall'art. 11, comma terzo, legge n.67/2014 - prevede, altresì, che, nei casi in cui si è proceduto in primo grado in assenza dell'imputato, se vi è la prova che si sarebbe invece dovuto provvedere ai sensi dell'art. 420 ter o 420 quater c.p.p. (e, quindi, in caso di impedimento a comparire del difensore o dell'imputato o nel caso in cui si sarebbe dovuto sospendere il procedimento), il giudice di appello debba dichiarare la nullità della sentenza e disporre il rinvio degli atti al giudice di primo grado.

Analogamente, in seguito alla modifica dell'art. 623, comma primo, lett. b) codice di rito, di cui all'art. 11, comma quarto, legge n. 67 del 2014, la Corte di Cassazione, se annulla una sentenza di condanna nei casi previsti dall'art. 604 commi 1, 4, e 5 bis, deve disporre che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado.

Venendo al problema del sovraffollamento carcerario, deve osservarsi che, in effetti, a seguito delle novelle legislative, ma, e soprattutto, a seguito degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014, che ha dichiarato l'incostituzionalità degli articoli della legge in materia di stupefacenti nella parte in cui non distinguono tra droghe pesanti e droghe leggere, la popolazione carceraria si è ridotta, passando, a livello nazionale, da n. 60.197 detenuti nel marzo del 2014 a n. 54.414 detenuti al 31 luglio del 2014.

Ed invero, in conseguenza della citata sentenza della Consulta, con riferimento ai reati di spaccio di sostanze stupefacenti c.d. leggere, la pena edittale è tornata ad essere quella prevista dalla legge previgente (la c.d. legge Iervolino-Vassalli), che prevedeva una pena ben minore rispetto alla modifica operata dalla c.d. legge Fini-Giovanardi dichiarata incostituzionale.

Peraltro, considerato che, a seguito di recente arresto della S.C. (Sezioni unite 29 maggio 2014 - 14 ottobre 2014), la "nuova pen" trova applicazione anche in relazione ai processi già definiti con sentenza passata in giudicato, tramite il relativo giudizio di esecuzione (ma solo per pena non eseguita), gli effetti della decisione della Consulta sulla popolazione carceraria saranno sempre più avvertiti.

Invero la citata sentenza delle Sezioni unite fa riferimento specifico non già agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, bensì agli effetti di cui alla sentenza n. 251 del 2012, che dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, c.p. nella parte in cui vietava di valutare come prevalente la circostanza attenuante di cui all'art. 73, quinto comma, D.P.R. n. 309 del 1990 sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, c.p.; tuttavia, considerato che la problematica si pone in termini sostanzialmente identici sia per la sentenza n. 251 del 2012 che per la sentenza n. 32 del 2014, ne consegue che quanto statuito con la sentenza citata vale anche in relazione alle "nuove pene" previste per le droghe leggere in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014.

Ma la causa che ha verosimilmente maggiormente inciso nel senso della riduzione della popolazione carceraria, è stata la modifica disposta con il decreto legge del 20 marzo 2014, convertito con legge n. 79 del 16 maggio 2014; tale novella infatti, abbassando il limite edittale per le ipotesi di cui all'art. 73, quinto comma, D.P.R. n. 309 del 1990 - oggi ipotesi autonoma di reato (il c.d. spaccio di lieve entità) - stabilendo una pena edittale da sei mesi a quattro anni, ha precluso per tale ipotesi di reato la possibilità dell'applicazione della custodia cautelare in carcere, atteso che l'art. 280 c.p.p., così come modificato dal d.l. 1° luglio 2013 n. 78, convertito con legge 9 agosto 2013 n. 94, stabilisce che non può essere applicata la custodia in carcere per delitti consumati o tentati per i quali è prevista una pena della reclusione inferiore nel massimo ad anni cinque.

Ulteriore causa di riduzione della popolazione carceraria è costituita dalla recente modifica dell'art. 275, comma 2 bis, c.p.p., di cui all'art. 8, comma primo, d.l. 26 giugno 2014 n. 92, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 117; e, infatti, con tale novella è stato disposto che non può applicarsi la custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena definitiva irrogata non sarà superiore a tre anni; ovviamente, a maggior ragione, tale divieto sussiste ogni qual volta il giudice (di primo o di secondo grado) condanni l'imputato ad una pena non superiore ai tre anni, per cui, in tali casi, qualora l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare in carcere, il giudice deve disporre o l'immediata liberazione o, sussistendone i presupposti, la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari.

Da ultimo, infine, si rileva che, sulla riduzione della popolazione carceraria, hanno inciso anche le modifiche apportate all'art. 656 c.p.p. dal d.l. 1° luglio 2013 n. 78, convertito nella legge 9 agosto 2013 n. 94, che ha in parte esteso i casi in cui, in sede di esecuzione della pena, può farsi ricorso alle misure alternative alla detenzione carceraria.

Altre modifiche legislative tendenti sempre a ridurre il ricorso alla custodia cautelare in carcere, sono quelle intervenute con la legge 16 aprile 2015 n. 47, entrata in vigore l'8 maggio 2015, che ha modificato diversi articoli del libro IV del codice di rito; con tali modifiche si è inciso essenzialmente sulla necessità di specificare in maniera più particolareggiata l'esistenza dell'attualità del pericolo di fuga e/o di reiterazione della condotta delittuosa relativa a reati posti in essere con l'uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o anche reati di criminalità organizzata. È stato, infatti, precisato che *“le situazioni di concreto ed attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo del reato per cui si procede”* (lettera c dell'art. 274 c.p.p. così come modificato); è stata, inoltre, estesa la possibilità di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari in alternativa alla custodia in carcere, prevedendo espressamente che anche per i reati più gravi di cui all'art.51 bis, commi 3 bis (fatta eccezione per i reati di cui agli artt. 416 bis, 270 e 270 bis c.p. e per i reati di violenza sessuale limitatamente alle ipotesi espressamente previsti dal novellato art. 275 comma 3 c.p.p.) e 3 quater c.p.p., nonché per i reati di cui all'art. 575 c.p., qualora nel caso concreto si acquisisca la prova della compatibilità e sufficienza della misura degli arresti domiciliari per salvaguardare le esigenze cautelari del caso specifico.

Sempre nell'ottica della riduzione della popolazione carceraria, è stato, altresì, previsto che, in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla misura degli arresti domiciliari, non si proceda all'aggravamento della misura, con conseguente adozione della misura della custodia cautelare in carcere, nei casi in cui *“il fatto sia di lieve entità”* (nuovo comma 1 ter dell'art. 276 c.p.p.). Nella stessa direzione va la novella di cui al comma 5 bis dell'art. 284 c.p.p., a tenore del quale la precedente condanna per il reato di evasione dagli arresti domiciliari commesso entro i cinque anni antecedenti, non impedisce, in caso di adozione di una nuova misura cautelare per un nuovo fatto reato, l'adozione della misura degli arresti domiciliari, qualora il giudice dovesse ritenere l'evasione precedente di *“lieve entità”*.

Per concludere sull'argomento non può non evidenziarsi come l'efficacia deflattiva della misura degli arresti domiciliari rispetto alla custodia cautelare in carcere, sia connessa essenzialmente all'effettiva disponibilità dei c.d. braccialetti elettronici, espressamente previsti dal codice di rito all'art.275 bis (articolo questo introdotto già nel *“lontano”* novembre del 2000), disponibilità che continua ad essere ben lungi dall'essere effettiva!

Venendo alla disamina delle situazioni relative ai singoli uffici giudiziari del distretto, iniziando dal Tribunale di Catania (ma considerazioni sostanzialmente

analoghe possono farsi anche per gli altri Tribunali), di certo l'aspetto che presenta le maggiori criticità è costituito dai giudizi monocratici, aumentati in numero esponenziale, sia perché alcuni dei reati rientranti nella competenza del giudice monocratico -si pensi, ad esempio, ai reati in materia di famiglia ed, in particolar modo, ai reati di cui all'art. 612 bis c.p.- aumentano progressivamente, sia perché, a seguito della soppressione delle sedi distaccate, tutti i processi monocratici che prima erano esitati presso tali sedi sono ora confluiti presso la sede centrale.

A questo proposito deve qui ribadirsi che, a fronte di questo aumento esponenziale del numero dei processi, non è corrisposto un aumento effettivo dei giudici assegnati alle singole sezioni; e, infatti, come sopra già evidenziato, spesso i giudici che prima prestavano servizio presso le sedi distaccate - e che successivamente alla soppressione di tali sedi sono stati assegnati alla sede centrale - non hanno rappresentato un effettivo aumento dei giudici assegnati alle singole sezioni, in quanto, nella maggior parte dei casi, questi "nuovi giudici" sono andati a coprire scoperture di organico esistenti da tempo; scoperture d'organico che, peraltro, continuano a sussistere.

È di tutta evidenza, quindi, che, in una situazione del genere, le criticità e le sofferenze nella gestione e trattazione dei relativi fascicoli, non possono che aumentare.

Discorso del tutto analogo è da farsi per quanto concerne il personale di cancelleria, le cui difficoltà operative diventano giorno dopo giorno sempre più evidenti e difficilmente gestibili.

In tale situazione di cronica deficienza, un ruolo sempre più insostituibile per evitare il collasso del giudizio monocratico è svolto dalla magistratura onoraria; ed, invero, è oggi ormai impensabile pensare al giudizio monocratico senza la presenza della magistratura onoraria; presenza che, anzi, va incrementata sia sotto il profilo quantitativo sia sotto il profilo qualitativo, favorendo, a quest'ultimo proposito, la specializzazione dei singoli giudici, tra i quali, quindi, sarebbe forse opportuno suddividere il carico del ruolo a seconda delle singole specializzazioni, nonché favorendo un effettivo e proficuo aggiornamento professionale.

La maggiore specializzazione della magistratura onoraria consentirebbe, altresì, una diversa ripartizione del carico del ruolo tra magistratura onoraria e magistratura togata, consentendo a quest'ultima di dedicarsi esclusivamente ai processi di maggiore complessità tecnica e/o di maggiore rilevanza sociale.

A fronte di un tale maggiore impegno professionale, diventa ormai sempre più improcrastinabile un nuovo assetto normativo della magistratura onoraria, con specifico riferimento al profilo economico e previdenziale.

Tra i processi di maggiore complessità tecnica e di maggiore rilevanza sociale, vi sono certamente i processi per colpa medica nonché i processi relativi ad infortuni sul lavoro.

A proposito di tali tipi di processi, particolarmente per quelli aventi ad oggetto episodi di colpa medica, va evidenziata la loro proliferazione e va segnalata la rilevanza che in simili processi assumono i pareri tecnici (sia di perito d'ufficio che di consulenti di parte).

La necessità di un perizia medica, nella maggior parte dei casi, richiede delle competenze specialistiche ed il ricorso a professionisti particolarmente esperti e competenti della singola branca d'interesse, oltre che capaci nel far comprendere a dei non tecnici, quali sono gli operatori del diritto (giudici ed avvocati), le peculiarità del singolo caso; ricorso ed individuazione del professionista che non sempre si presenta di facile, sicura e pronta risoluzione da parte del giudice procedente.

A tal fine, sarebbe opportuno, come da più parti e da tempo suggerito, predisporre a livello nazionale, al fine anche di prevenire eventuali "condizionamenti territoriali", un apposito albo, concordato magari con i rappresentanti delle categorie mediche, dal quale attingere, sicuri soprattutto della particolare competenza e capacità dei soggetti coinvolti, i nominativi da utilizzare per i singoli processi.

Sempre in materia di competenza del giudice monocratico, anche in relazione al decorso anno giudiziario, deve segnalarsi il costante incremento dei reati in materia di spaccio di stupefacenti.

A quest'ultimo proposito si rileva, tuttavia, che, in seguito alle recenti modifiche normative sopra richiamate, considerato che particolarmente per le ipotesi di lieve entità non è più applicabile la custodia cautelare in carcere, e rilevato, altresì, che comunque, la custodia cautelare in carcere non può essere applicata o mantenuta in relazione ai fatti/reato per i quali si ritiene di dover applicare una pena non superiore ai tre anni (pena quest'ultima divenuta sempre più probabile in caso di spaccio di c.d. droghe leggere, in assenza di recidiva), è forse auspicabile che, soprattutto per il c.d. piccolo spaccio, in assenza di recidive, si proceda a piede libero, alleggerendo, in tal modo, sia il ruolo degli uffici del G.I.P. e del c.d. Tribunale del riesame, sia i ruoli del decidente, il quale, nel caso di procedimento con imputato in stato di libertà, dispone evidentemente di maggiore "spazio" e tempo per la decisione del relativo processo.

Costante è stato pure l'incremento dei processi a carico di cittadini extracomunitari; in relazione a tali processi non può che ribadirsi le difficoltà che spesso s'incontrano nell'individuazione e nel pronto reperimento di

interpreti in grado di comprendere le diverse lingue parlate dagli imputati.

A proposito di questi processi deve altresì segnalarsi come, a seguito alle modifiche legislative intervenute in materia di processo in assenza, diviene particolarmente rilevante l'elezione di un domicilio, atteso che, in caso di successiva non reperibilità dell'imputato, il relativo processo andrebbe altrimenti sospeso in attesa del reperimento dell'imputato (evenienza piuttosto improbabile) o del maturare della prescrizione.

In merito a tali processi deve, inoltre, segnalarsi che, nei casi in cui la prova a carico è costituita da dichiarazioni provenienti da altri soggetti extracomunitari (si pensi ai processi in materia di favoreggiamento dell'ingresso clandestino nel territorio dello Stato), stante la giurisprudenza della CEDU a proposito dell'utilizzazione di atti successivamente divenuti irripetibili - ipotesi questa che si verifica in caso di irreperibilità del teste- appare quanto mai opportuno procedere all'assunzione delle relative prove in sede d'incidente probatorio.

Passando ai reati di competenza collegiale il numero dei processi è sostanzialmente costante; in relazione a tali processi, anche per il decorso anno giudiziario deve segnalarsi, diversamente da quanto accade in relazione ai processi monocratici, la funzione di filtro che viene operata in sede di udienza preliminare grazie al ricorso ai procedimenti alternativi al rito ordinario.

E, invero, in particolare in relazione ai reati associativi in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, per i quali sono previste pene edittali elevate, frequente è il ricorso al rito abbreviato al fine di usufruire dei relativi sconti di pena.

Per quanto riguarda, invece, i reati in materia di criminalità organizzata, sono diminuiti rispetto ad anni scorsi i processi per fatti di sangue, mentre costanti sono i processi per reati contro il patrimonio.

In ordine al contrasto alla criminalità organizzata, la risposta certamente più incisiva che lo Stato può dare a tale fenomeno, risiede soprattutto nell'azione di contrasto nei confronti della c.d. accumulazione illecita, la quale inevitabilmente finisce sempre più col soffocare le forme di economia sana presenti sul territorio.

In tale settore va ricordata l'incisiva attività svolta dal Sezione del Tribunale che tratta delle misure di prevenzione in materia di confisca di patrimoni accumulati illecitamente. In materia di confisca dei patrimoni illeciti va ricordato che il procedimento finalizzato alla confisca può essere esperito sia in sede di processo penale, in fase di cognizione o di esecuzione (utilizzando a tal fine le esplicite previsioni in tal senso contenute nell'art. 416 bis c.p., nonché al primo e al secondo comma dell'art.12 sexies, introdotto dall'art. 2 del d.l. 20 giugno 1994 n. 399, convertito con legge 8 agosto 1994 n. 501, che ha modificato la legge 7 agosto 1992 n.356), sia in sede di misure di prevenzione patrimoniale.

Tanto nell'una quanto nell'altra ipotesi, e particolarmente nei casi in cui i beni oggetto di accertamento sono costituiti da realtà imprenditoriali, i relativi procedimenti si presentano particolarmente complessi sia per quanto concerne l'attività di gestione delle imprese sequestrate, sia per quanto concerne l'acquisizione e la valutazione delle risultanze probatorie finalizzate all'individuazione delle liquidità di provenienza non lecite utilizzate nell'attività imprenditoriale; tali aspetti rendono, quindi, quanto mai opportuno che "l'azione patrimoniale" venga esercitata al di fuori del processo penale di cognizione, al fine di evitare di appesantire la trattazione del medesimo o, peggio, di istruire senza particolari approfondimenti la relativa azione patrimoniale.

Ne consegue quindi che la sede più congeniale per "l'azione patrimoniale" è il processo di esecuzione o il procedimento di prevenzione patrimoniale.

A quest'ultimo proposito va qui ricordato come di recente sia stato emanato il c.d. codice antimafia (d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159), che ha sostanzialmente riprodotto, senza apportare rilevanti novità, in un unico testo normativo le diverse normative vigenti in materia di prevenzione personale e patrimoniale (e in verità forse con tale iniziativa legislativa si è persa una buona occasione per razionalizzare e rendere veramente più incisiva, soprattutto sotto il profilo procedurale, la normativa in materia di prevenzione).

Come sopra già evidenziato, soprattutto nel caso in cui l'oggetto dell'azione patrimoniale è costituito da attività imprenditoriali, soprattutto se di una certa consistenza, spesso si rileva particolarmente utile, se non indispensabile, ai fini di un'esatta ricostruzione dell'evoluzione e della dinamica dei flussi finanziari utilizzati dall'impresa, procedere alla nomina di commercialisti esperti con competenze specifiche in tale genere di attività; commercialisti questi che ovviamente devono essere soggetti diversi e del tutto autonomi rispetto ai commercialisti nominati quali custodi/amministratori delle imprese sotto sequestro.

Stante, quindi, l'evidenziata importanza e al contempo complessità tecnica del procedimento di prevenzione patrimoniale, nonché il suo costante incremento, quanto mai opportuna è stata la scelta di costituire una sezione apposita con specifica competenza in tale settore; soluzione questa che peraltro favorisce anche una maggiore specializzazione.

Ma se lo strumento delle misure patrimoniali appare certamente decisivo ai fini di un effettivo contrasto al fenomeno della criminalità organizzata o comune, non altrettanto è da dirsi per quanto concerne invece lo strumento delle misure di prevenzione personali.

E, invero, considerato anche che in seguito all'evoluzione giurisprudenziale

il requisito dell'attualità della pericolosità sociale è divenuto sempre più pressante (requisito questo dell'attualità non sempre compatibile con i "tempi" della giustizia), soprattutto se si valuta lo strumento in termini di costi e benefici (i primi elevati, i secondi invero quanto mai dubbi), appare certamente lecito nutrire più di qualche riserva sulla rilevanza di simili strumenti processuali.

Peraltro, l'eventuale eliminazione di tali misure apporterebbe dei benefici sotto il profilo della riduzione dei ruoli non solo nei confronti degli organi giudiziari di primo e di secondo grado chiamati a conoscere di simili materie, ma anche in relazione ai ruoli del giudice monocratico in quanto venendo meno simili misure di prevenzione verrebbero meno anche i conseguenti reati connessi alla violazione delle prescrizioni imposte in sede di applicazione delle misure della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Passando alla situazione degli uffici di secondo grado, deve rilevarsi che rispetto agli anni passati, le gravi carenze di organico dei magistrati della giudicante si stanno gradualmente colmando, grazie anche alla scelta di "congelare" due posti di giudice a latere delle sezioni di Corte di Assise di appello; in tal modo le attuali sezioni di Corte di appello sono tutte al completo, avendo ogni sezione una dotazione di cinque consiglieri e il presidente.

Restano però sempre gravi, anzi aumentano sempre più, le carenze d'organico, e quindi le difficoltà, per il personale di cancelleria.

Tuttavia, anche considerando la copertura dell'attuale organico dei giudici di secondo grado, resta però pur sempre insufficiente e gravemente deficitario e sproporzionato il rapporto tra il numero dei giudici di primo grado, monocratici e collegiali, che emettono i provvedimenti impugnabili e il numero dei giudici di appello chiamati ad esitare i relativi giudizi, e ciò anche, e soprattutto, perché spesso il ricorso all'impugnazione prescinde dalle effettive censure che possono essere mosse al provvedimento impugnato (non certo rare sono le impugnazioni fatte al solo scopo di attendere la maturazione dei termini prescrizionali).

Inoltre la "proliferazione" dei processi è incrementata anche dal fatto che, soprattutto in relazione ai processi con più imputati, l'iniziale unico procedimento viene sostituito da una pluralità di procedimenti in seguito alle legittime scelte degli imputati di procedere con le forme del rito ordinario o con quelle proprie dei riti alternativi.

E, ancora, non essendo il giudizio di appello, diversamente dal giudizio di primo grado, caratterizzato da attività istruttoria dibattimentale (tranne i rari casi di cui all'art. 603 c.p.p.), i relativi processi vengono esitati rapidamente, necessitando ogni processo nella maggior parte dei casi soltanto di una o, tutt'al più, di alcune udienze di trattazione; il che inevitabilmente, se certamente non incrementa di per sé il numero dei processi che giungono all'esame della

Corte, finisce, tuttavia, con l'incidere sensibilmente sul carico di lavoro che grava costantemente su ogni singolo componente del collegio.

Altro motivo che ha influito negativamente sul carico gravante sugli uffici di secondo grado, è stata la soppressione del c.d. "patteggiamento in appello".

Ed, invero, occorre riconoscere che il c.d. patteggiamento in appello di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 599 c.p.p., entrambi soppressi dall'art. 2, comma primo del d.l. n. 92 del 2008, al di là delle più o meno condivisibili ragioni che hanno determinato la soppressione di tale istituto, costituiva obiettivamente un'efficace "valvola di sfogo" che consentiva al sistema di riequilibrarsi. Venuto meno tale strumento senza aver previsto strumenti alternativi di analoga efficacia deflattiva, era inevitabile, e così infatti è accaduto, che il sistema andasse facilmente e rapidamente in sofferenza.

A tal proposito, si evidenzia che la Commissione istituita con decreto 10 giugno 2013 presso l'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia "*per elaborare una proposta di interventi in tema di processo penale*", ha di recente concluso i suoi lavori, e con specifico riferimento al processo di appello, ha proposto, tra l'altro, di reintrodurre nel codice di rito, il "*concordato sui motivi di appello*" (nuovo articolo 599 bis).

Concludendo in termini generali non può che ribadirsi quanto già osservato anche nelle relazioni dagli anni precedenti, ovvero che la soluzione delle criticità del sistema presuppone o un aumento del numero dei magistrati, del personale di cancelleria e delle relative strutture logistiche, a cui è demandato il compito di esitare i relativi processi, e/o una riduzione del numero dei processi pendenti, realizzata tramite opportune modifiche legislative in grado di incidere sulle peculiarità del sistema normativo attualmente vigente che generano simili elevati numeri di pendenze processuali nei vari gradi di giudizio.

Venendo ora specificamente alla disamina delle situazioni relative ai singoli Tribunali del distretto, si riportano qui di seguito alcuni dati di carattere prevalentemente statistico.

TRIBUNALI E PROCURE DELLA REPUBBLICA

Tribunale e Procura distrettuale della Repubblica di Catania Sezioni penali

I prospetti statistici, ancora non del tutto stabili (tenuto conto della soppressione delle sezioni distaccate e del passaggio dal sistema RE.GE al sistema SICP, non ancora perfezionato), evidenziano comunque, con riferimento al dibattimento (ivi compreso il carico delle sopresse sezioni distaccate), un aumento sensibile delle sopravvenienze, con un conseguente aumento delle pendenze, sia dei processi penali trattati con il rito collegiale, sia dei processi con rito monocratico.

Infatti, al 30 giugno 2014 erano pendenti n. 676 processi di competenza collegiale, mentre al 30 giugno 2015 ne risultano pendenti n. 890.

Parimenti, i processi di competenza monocratica pendenti al 30 giugno 2014 erano n. 9.685, mentre al 30 giugno 2015 risultano n. 10.064 (compresi quelli provenienti dalle ex sezioni distaccate).

Assai lodevole, comunque, si rivela il lavoro svolto dai magistrati, sia togati sia onorari, delle sezioni penali del dibattimento, i quali, comunque, pur in presenza di numerose vacanze di organico, hanno complessivamente definito nel periodo considerato una quantità rimarchevole di processi, superiore rispetto al periodo precedente, giacché sono stati definiti complessivamente n. 6.279 processi, a fronte di n. 5.171 processi definiti al 30 giugno 2014.

Il carico di lavoro, sotto il profilo della tipologia dei processi, sia di competenza collegiale, sia di competenza monocratica, affluente al dibattimento rimane, tuttavia, di notevole rilievo e difficoltà (per numero, qualità e complessità delle questioni, di fatto e di diritto, affrontate).

Spesso si tratta di processi cumulativi con imputati detenuti per fatti di criminalità organizzata -tentati omicidi, estorsioni aggravate ex art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, associazione di stampo mafioso connesse alle estorsioni, rapine aggravate, usure, associazione e traffico di sostanze stupefacenti e, soprattutto, in notevole aumento, reati riconducibili al fenomeno dell'immigrazione clandestina.

A questo deve aggiungersi l'effetto negativo, ricadente sul tasso delle definizioni, determinato dalle vacanze di organico.

La costante pendenza di un rilevante numero di maxi-processi esige stabilmente frequenti spostamenti dei collegi giudicanti dalla sede centrale alle aule-bunker di Bicocca.

Inoltre, attesa l'oggettiva complessità dell'istruttoria dibattimentale per il numero degli imputati e delle imputazioni, nonché il ricorrente espletamento

di perizie per la trascrizione delle intercettazioni telefoniche (spesso unici mezzi di prova a carico degli imputati), tali processi richiedono, ciascuno, un'intera udienza giornaliera di trattazione, con conseguente esclusione della trattazione, nella stessa udienza, di altri processi.

Ciò provoca seri e complicati problemi circa la predeterminazione dei tempi di definizione, in tali condizioni difficilmente programmabili, degli altri processi di rito collegiale, fermo restando che, per i maxi-processi e per i numerosi altri processi con imputati detenuti, si è sempre proceduto in modo da consentirne la definizione entro il termine di fase.

Il che, tenuto conto del carico di lavoro, inevitabilmente si ripercuote, dilatandoli, sui tempi di definizione degli altri processi, per quanto gravi e/o di grave allarme sociale, con imputati liberi, il cui ordine di trattazione, comunque, è pur sempre ispirato ai parametri della gravità, dell'allarme sociale e del grado di offensività.

I tempi medi di definizione dei processi penali, collegiali e monocratici, avendo riguardo al dibattimento, sono assai contenuti e si sono ridotti rispetto a quelli del precedente periodo, pari ad 1,48 anni per i procedimenti collegiali e ad 1,44 anni per i monocratici, e ciò grazie agli sforzi ed ai sacrifici sia dei magistrati, sia del personale amministrativo.

Occorre, poi, non trascurare che particolarmente gravoso si è mantenuto il lavoro giudiziario connesso ai processi di rito monocratico, ove si concentra la massa preponderante del flusso.

Le difficoltà, inoltre, s'infittiscono per l'impossibilità dell'Ufficio di Procura di destinare magistrati togati alle udienze monocratiche, nelle quali, di regola, le funzioni di pubblico ministero sono svolte dai viceprocuratori onorari, il cui livello di preparazione e di professionalità non è sempre corrispondente al compito loro affidato.

Flussi per tipologie di reato:

- 1) i delitti di cui all'art. 416 bis c.p. e, comunque, i delitti aggravati ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991 non hanno subito flessioni, anzi mantengono un andamento stabilmente elevato, se non in aumento;
- 2) i delitti relativi ai reati di cui agli art. 74 e 73 d.p.r. n. 309 del 1990 (associazione e traffico di sostanze stupefacenti) sono in costante incremento, nonostante l'impegno delle Forze dell'Ordine e degli Uffici di Procura;
- 3) i reati più significativi contro la Pubblica Amministrazione (peculato, abuso, corruzione e concussione) segnano un costante aumento;
- 4) sono in fortissimo aumento i processi in materia di associazione finalizzata allo sfruttamento e al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

- con un impressionante crescendo, specularmente al fenomeno ormai inarrestabile dello sbarco clandestino, con tutto il corollario di delitti commessi dai cittadini stranieri, in particolare di soggetti extracomunitari, in tema di sfruttamento della prostituzione, traffico di sostanze stupefacenti e delitti contro la persona;
- 5) i reati societari, di bancarotta ed inerenti al diritto penale dell'economia, risultano sensibilmente diminuiti; detti reati, poi, non diversamente da altre tipologie di reato, a causa delle innovazioni introdotte con la legge n. 251 del 2005, sono esposti al rischio concreto di estinzione per prescrizione, effetto questo che si cumula a quello cagionato dalle precedenti innovazioni legislative, che avevano apportato la riduzione delle pene edittali in molteplici fattispecie;
 - 6) notevole e costantemente massiccio il flusso dei delitti di estorsione aggravata, quale principale reato-fine e fonte di finanziamento delle associazioni mafiose, nonché dei reati di usura, rapina aggravata, associazione diretta al traffico di stupefacenti, spaccio di droga e altro;
 - 7) i delitti contro la personalità individuale (fra i quali sono preponderanti tentati omicidi, violenze sessuali, pedofilia, colpe professionali, reati contro la famiglia) segnano un costante e sempre più preoccupante incremento, sono riferibili sovente a processi con imputati detenuti, la cui trattazione, sia che concerna il rito collegiale, sia che concerna il rito monocratico è sempre estremamente complessa, lunga e delicata.
 - 8) in costante aumento i processi di cui all'art. 612 bis c.p. per atti persecutori;
 - 9) il nuovo istituto della particolare tenuità del fatto, tenuto conto della brevità del periodo dalla sua entrata in vigore, ha avuto un'applicazione ancora limitata, non superiore a sessanta casi;
 - 10) egualmente una ridotta applicazione ha ricevuto il nuovo istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, per analoghe ragioni.

Sezione G.I.P/G.U.P.

Nel periodo di riferimento la situazione dell'organico del personale amministrativo della sezione G.I.P. è migliorata.

Per quanto concerne i dati statistici, dal prospetto della cancelleria si ricava, un decremento della sopravvenienza dei procedimenti rispetto all'anno precedente, pari a n. 14.698, rispetto a n. 16.286 del periodo precedente, con una pendenza finale di n. 18.167 procedimenti e n. 12.108 procedimenti esauriti.

Il numero dei decreti penali emessi (n. 5.199) è diminuito rispetto a quello dell'anno precedente (n. 5.909), egualmente il numero dei decreti penali divenuti esecutivi (n. 1.088, a fronte di n. 1.525 dell'anno precedente).

La sopravvenienza è comunque assai consistente ove si consideri che nel triennio precedente essa si attestava mediamente su circa n.11.000 nuove iscrizioni.

Più specificamente:

- 1) la durata media dei procedimenti, rispetto al corrispondente periodo precedente, registra un leggero aumento, pari a giorni 325;
- 2) il patrocinio a spese dello Stato registra un considerevole aumento rispetto al corrispondente periodo precedente: n. 2.381 iscrizioni rispetto a n. 2.043;
- 3) non risultano casi di applicazione del mandato di arresto europeo;
- 4) le intercettazioni telefoniche ed ambientali (tra autorizzazioni, convalide e proroghe), rispetto al corrispondente periodo precedente, manifestano un nuovo incremento, passando da n. 5.033 a n. 6477;
- 5) l'incidenza del ricorso ai procedimenti speciali (giudizi abbreviati, applicazione di pena, giudizi immediati, procedimento per decreto), è sostanzialmente stabile rispetto al corrispondente periodo precedente;
- 6) il numero di sentenze emesse è sostanzialmente analogo a quello dell'anno precedente;
- 7) egualmente il numero dei decreti che dispongono il giudizio.

Corte di Assise e Misure di prevenzione

Con riferimento ai dati statistici concernenti il periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015 va segnalato:

- quanto alle sopravvenienze, che esse sono state numericamente e qualitativamente rilevanti (n. 15 procedimenti, quasi tutti con imputati in stato di detenzione, di cui due procedimenti, il n. 14/14 R.G. e il n. 16/14 R.G., con ben dieci imputati ciascuno), tenuto conto dell'organico della Corte di Assise (come si è detto, operativa fino all'aprile 2015 con un'unica Sezione composta

da due soli magistrati effettivi), pur con una lieve flessione rispetto all'omologo precedente periodo (in cui erano sopravvenuti n. 18 processi);

- quanto alle definizioni, che (grazie alle misure organizzative adottate per l'intera Sezione di Corte di Assise e Misure di Prevenzione, al massimo impegno profuso sia dai componenti del collegio della Corte di Assise che di magistrati addetti in via esclusiva al settore Misure di Prevenzione) si è avuto un rilevantissimo aumento dei procedimenti esauriti in Corte di Assise nel periodo in esame [ben 17 procedimenti esauriti, rispetto ai 7 procedimenti esauriti nel periodo 1 luglio 2013 - 30 giugno 2014; ai 6 procedimenti esauriti nel periodo 1 luglio 2012 - 30 giugno 2013; ai 10 procedimenti esauriti nel periodo 1 luglio 2011 - 30 giugno 2012; ai 10 procedimenti esauriti nel periodo 1 luglio 2010 - 30 giugno 2011];

- che ciò ha consentito di esaurire, per la prima volta a far tempo dal 2010, un numero di procedimenti maggiore del pur rilevante numero di procedimenti sopravvenuti (n. 17 esauriti a fronte dei n. 15 sopravvenuti);

- che, con riferimento ai procedimenti penali complessivamente pendenti sul ruolo della Corte di Assise, per la prima volta a far tempo dal 2010 il numero di quelli pendenti alla fine del periodo è stato inferiore al numero risultante all'inizio del periodo (n. 31 procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2015, a fronte dei n. 32 procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2014), con ciò realizzandosi una significativa inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti, nel corso dei quali si è sempre avuta una pendenza finale più consistente, ed in maniera significativa, di quella iniziale;

- che, con riferimento al numero di procedimenti penali pendenti sul ruolo della IV Sezione di Corte di Assise, ciò ha consentito, grazie anche a misure organizzative adottate con il decreto del Presidente del Tribunale del 21 aprile 2015, al fine di condurre ad equilibrio i ruoli tra la preesistente e la nuova sezione di Corte di Assise, un abbattimento delle pendenze, passate dai n. 32 procedimenti penali pendenti alla data del 1° luglio 2014 ai n. 20 pendenti alla data 30 giugno 2015 (di cui due celebrati dalla sezione supplente).

Tribunale del Riesame

Continua a ricorrere un'inarristabile sopravvenienza di maxi-operazioni in materia di criminalità organizzata: associazioni mafiose finalizzate alla commissione di reati in materia di spaccio, rapine ed estorsioni, omicidi, associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti e associazioni finalizzate al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e al favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, con connesse problematiche di giurisdizione.

In proposito va rilevato che la Direzione distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Catania è al terzo posto in Italia per numero di soggetti indagati e di misure cautelari adottate.

Allarmante l'incremento dei reati di droga con un'impressionante invasività dello spaccio su strada, anche in zone nevralgiche dei mercati di riferimento, soprattutto area catanese e siracusana.

Inquietante l'aumento dei procedimenti per spaccio nei confronti di indagati giovanissimi (spesso diciannovenni) e anche l'aumento dei procedimenti per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990.

Impressionante l'aumento dei procedimenti connessi ai grandi flussi migratori con una media settimanale di due e tre operazioni nei periodi in cui si sono susseguiti gli sbarchi.

Crescente la sopravvenienza di misure cautelari per reati commessi in ambito familiare (anche omicidi e tentati omicidi) e costante la sopravvenienza di reati di atti persecutori e di atti sessuali con minorenni, anche con abuso dei poteri connessi alla posizione.

Notevole anche la sopravvenienza di procedimenti per reati di usura.

Molti i procedimenti a carico di più indagati con speculare mole dei compendi probatori da analizzare, in massima parte costituiti da intercettazioni ambientali e telefoniche.

Quasi costante la sopravvenienza di misure cautelari reali, con un significativo ricorso allo strumento della confisca per equivalente o del *tantundem*, che si è rivelato strumento efficace per colpire la ricchezza da illecito, soprattutto nei procedimenti per evasione fiscale e associazione finalizzata a commettere plurime truffe aggravate in danno dell'Inps (ad esempio nel procedimento iscritto al n. 248/11 R.G.N.R.).

La mancata informatizzazione del settore penale accresce le difficoltà operative.

Va sottolineato l'impegno infaticabile di tutti i giudici della sezione e, in particolare la tempestività delle decisioni nei termini prescritti.

Va, ancora, segnalato il solerte lavoro del personale amministrativo grazie al quale si riesce a garantire la regolare e tempestiva fissazione dei procedimenti;

lo stesso personale è impegnato in compiti promiscui al fine di assicurare il regolare smaltimento degli affari anche nei tempi successivi al deposito delle motivazioni e provvede agli adempimenti relativi con lodevole impegno.

L'imponente lavoro del Tribunale del riesame è attestato dalla definizione nel periodo considerato di n. 2.256 procedimenti di riesame e n. 313 appelli cautelari, numeri sostanzialmente corrispondenti a quelli dell'anno precedente.

Su tale imponente carico ha spiegato specifica incidenza la sopravvenienza dei procedimenti per immigrazione clandestina e reati collegati definita, come da accertamento presso la cancelleria, in n. 117 procedimenti nel 2011; n. 68 nel 2012; n. 105 nel 2013; n. 195 nel 2014 e n. 90 sino al 29 settembre 2015.

È di tutta evidenza l'aumento dei procedimenti negli anni 2014 e 2015 per l'inarrestabile impatto dei flussi migratori con una media mensile crescente di maxi-operazioni e l'incidenza di tale impatto sul lavoro complessivo dei giudici del riesame.

Al riguardo va pure segnalato che la locale Procura della Repubblica ha elaborato linee interpretative evolutive che hanno ottenuto conferma in sede di legittimità e ricevuto l'autorevole avallo della Procura nazionale Antimafia che le ha recepite nelle linee-guida proposte alle altre Procure distrettuali.

Tribunale e Procura della Repubblica di Caltagirone

Ufficio GIP-GUP

Al 1° luglio 2014 risultavano pendenti n. 724 fascicoli del registro Noti G.U.

Nel periodo ne sono stati esauriti n. 729 e ne sono sopravvenuti n. 1597.

Alla fine del periodo ne risultano pendenti n. 1592.

Sono state emesse n. 60 sentenze e n. 80 decreti penali nel secondo semestre 2014, n. 67 sentenze e n. 87 decreti penali nel primo semestre 2015.

Non sono stati emessi mandato di arresto europeo.

Sono stati emessi provvedimenti applicativi di sequestro per equivalente relativamente agli artt. 416, 640 e 640-bis c.p., in relazione alla percezione di contributi comunitari dell'AGEA.

Ufficio Dibattimento

Al 1° luglio 2104 risultavano pendenti al dibattimento n.1913 procedimenti. Ne sono sopravvenuti nel periodo n. 1067. Ne sono stati esauriti n. 591.

Alla fine del periodo ne risultano pendenti n. 2.389.

Risultano emesse complessivamente n. 275 sentenze nel secondo semestre 2014 e n. 325 sentenze nel primo semestre 2015.

Come negli anni passati, concreto e costante è stato il coordinamento della fissazione delle udienze e degli eventuali rinvii col calendario dei turni di

partecipazione del P.M. alle udienze. Questo ha consentito che un unico rappresentante dell'accusa fosse in condizione di seguire l'intero svolgimento del procedimento, così razionalizzando il lavoro dell'Ufficio requirente.

Il ricorso alle videoconferenze, per l'escussione dei collaboratori di Giustizia o la partecipazione a distanza dei soggetti sottoposti al regime dell'art. 41 bis dell'Ordinamento Penitenziario, senza spostamenti economicamente onerosi per l'Erario e senza dispersione di energie lavorative, è stato non infrequente e sempre efficace per il suo contributo alla trattazione di diversi complessi processi penali, anche grazie a una soddisfacente efficienza tecnica degli apparati preposti.

Sono sopravvenuti tre processi per delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 323, 328, 317, 314, 479 c.p.), con una diminuzione rispetto all'anno precedente dell'82%.

Non sono sopravvenuti processi per indebita percezione di contributi o finanziamenti concessi da enti pubblici o comunitari.

Sono sopravvenuti due processi per associazione a delinquere di stampo mafioso.

Sono sopravvenuti nove procedimenti per omicidio e lesioni colpose derivanti da infortuni sul lavoro, con un incremento rispetto all'anno precedente del 300%.

Si sono di poco ridotti (-14%) i procedimenti relativi ai reati sessuali, di pedopornografia e di stalking.

Invariati i reati in materia di stupefacenti.

Non sono sopravvenuti procedimenti in materia di reati informatici

Sono sopravvenuti n. 399 procedimenti in materia di reati contro il patrimonio, con un incremento, rispetto all'anno precedente, del 1425%.

Non sono sopravvenuti procedimenti in materia di falso in bilancio, bancarotta fraudolenta e patrimoniale, riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani.

Sono sopravvenuti n. 22 procedimenti in materia di inquinamento e rifiuti, lottizzazione abusiva, art. 452 bis c.p. e DPR 380/2001, con un incremento del 550%.

In diminuzione i reati tributari: - 91%.

In aumento le prescrizioni: n. 65 (+1625%).

In relazione a quest'ultimo dato va ribadito che le sostituzioni, le riconversioni professionali e le sovrapposizioni di ruoli sopra descritte hanno senza dubbio determinato un rallentamento dell'attività processuale, specie nel settore penale dibattimentale, nel quale peraltro la rinnovazione dell'attività svolta, fatta eccezione per i casi in cui è applicabile l'art. 190 bis c.p.p., necessita del consenso dei difensori, consenso che in molti casi è stato negato.

Tribunale e Procura della Repubblica di Ragusa

Settore penale

Il settore penale registra delle sofferenze principalmente dovute al costante aumento delle sopravvenienze, che dall'accorpamento del Tribunale di Modica (13 settembre 2013) si attesta ormai su circa 3.700 unità circa contro le n. 2.500 unità circa degli anni precedenti, e alle carenze di organico cui questo ufficio ha dovuto far fronte.

In particolare l'aumento esponenziale delle convalide di arresto in flagranza e l'elevato numero di ordinanze di applicazione di misure cautelari ha costretto il personale di cancelleria a pesanti turni di lavoro.

I procedimenti penali monocratici pendenti sono aumentati dai n. 3.151 del 1° luglio 2014 ai n. 3.499 del 30 giugno 2015 (+11,04%); i procedimenti definiti sono passati a n. 1.509 dai n. 1.616 dell'annata precedente (+ 7,09%), mentre le sopravvenienze sono aumentate a n. 1.857, a fronte delle n. 1.616 circa dell'anno prima (+ 14,91%).

Nel settore penale dibattimentale collegiale, le pendenze, dalle 135 iniziali, sono aumentate a n. 157 alla fine del periodo (+ 16,30%).

Le misure di prevenzione pendenti nell'anno di riferimento sono diminuite dalle n. 38 iniziali alle n. 31 di fine periodo (-18,42%), laddove le sopravvenienze sono state n. 42 (di cui una patrimoniale); sono stati, in particolare, definiti n. 50 procedimenti (di cui due per misure di prevenzione patrimoniali).

I procedimenti di riesame iscritti nell'anno in considerazione sono aumentati a n.94 a fronte dei n.79 dell'annata precedente (+ 18,99%).

Nel periodo di riferimento sono, peraltro, sopravvenuti al dibattimento n.1 procedimento per associazione di stampo mafioso, n. 5 procedimenti per reati contro la pubblica amministrazione e n. 53 procedimenti per spaccio di stupefacenti (artt. 73 e 74 D.P.R. 309/1990).

Ventidue sono i procedimenti pendenti per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, nonostante le numerose definizioni.

I reati sopravvenuti per omicidio colposo sono stati sei, mentre quelli per lesioni colpose gravi o gravissime sono stati n. 12 (n. 13 l'anno prima); ciò in quanto i reati colposi, così qualificati, vengono frequentemente definiti davanti al GIP o GUP mediante il ricorso ai riti alternativi.

Nel periodo in riferimento sono sopravvenuti n. 8 procedimenti per delitti contro la libertà sessuale, a fronte dell'unico del precedente periodo, mentre i furti in genere sono passati da n. 331 a n. 285; ovviamente questi dati riguardano processi a carico di soggetti noti pervenuti alla fase dibattimentale, essendo molto più numerosi quelli contro ignoti.

Sono aumentati, altresì, i processi per rapina ed estorsione (n. 26 a fronte

dei n. 10 dell'anno precedente). Sono ulteriormente diminuiti i procedimenti per reati in materia di inquinamenti e rifiuti, scesi da n. 8 a n. 4, mentre quelli in tema di edilizia sono aumentati da n. 29 a n. 52.

Notevolmente aumentate le sopravvenienze per il delitto di stalking, passate da n. 6 a n. 22.

Risultano, infine, emessi n. 7 mandati di arresto europeo e n.8 sequestri per equivalente.

Tribunale e Procura della Repubblica di Siracusa

Settore penale

I processi di rito collegiale complessivamente pendenti al 30 giugno 2014 erano 220.

I processi sopravvenuti dall'1.7.2014 al 30.6.2015 sono stati 81.

I processi definiti nello stesso periodo sono stati 83.

I processi pendenti alla fine del periodo sono 218.

I processi di rito monocratico pendenti nella sezione penale al 30 giugno 2014 erano 4802.

I processi sopravvenuti sono stati nel periodo 4126.

I processi definiti alla fine del periodo sono stati 2182.

I processi di rito monocratico pendenti alla fine del periodo sono 6746.

Linee di incremento o decremento delle tipologie di reati:

a) Delitti contro la Pubblica Amministrazione con particolare riferimento ai reati di peculato, corruzione e concussione:

Nel periodo 1° luglio 2013-30 giugno 2014 sono sopravvenuti n. 6 processi.

Nel periodo 1° luglio 2014-30 giugno 2015 sono sopravvenuti n. 3 processi.

b) Delitti aventi ad oggetto la indebita percezione di contributi, finanziamenti ecc. concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea:

Nel periodo 1.7.13-30.6.14 sono sopravvenuti 6 processi. Nel periodo 1.7.14 - 30.6.15 sono sopravvenuti 8 processi.

c) Delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso (Art. 416 bis c.p 416 ter):

Nel periodo 1.7.13-30.6.14 sono sopravvenuti 3 processi. Nel periodo 1.7.14 - 30.6.15 è sopravvenuto un processo.

d) Delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime per incidenti stradali e infortuni sul lavoro:

Nel periodo 1.7.13-30.6.14 sono sopravvenuti 13 processi. Nel periodo 1.7.14 - 30.6.15 sono sopravvenuti 9 processi.

- e) Delitti contro la libertà sessuale, stalking e in tema di pornografia:
Si registra una consistente linea di incremento. Nel periodo 1.7.13-30.6.14 sono sopravvenuti 45 processi. Nel periodo 1.7.14-30.6.15 sono sopravvenuti 77 processi.
- f) Reati informatici:
Nel periodo 1.7.13-30.6.14 sono sopravvenuti 3 processi. Nel periodo 1.7.14 - 30.6.15 è sopravvenuto 1 processo.
- g) Delitti contro il patrimonio:
Si registra una linea di incremento e, segnatamente, nel periodo 1.7.13-30.6.14 sono sopravvenuti 72 processi, mentre nel periodo 1.7.14-30.6.15 sono sopravvenuti 95 processi.
- h) Reati fallimentari e societari:
Nel periodo 1.7.13-30.6.14 sono sopravvenuti 5 processi, mentre nel periodo 1.7.14-30.6.15 sono sopravvenuti 3 processi.
- i) Reati in materia di inquinamento, rifiuti o in genere contro l'ambiente e la salute delle persone: Nessuna pendenza nei periodi 1.7.13- 30.6.14 e 1.7.14-30.6.15.
- l) Reati in materia di edilizia e urbanistica:
La sopravvenienza di tali reati è più che raddoppiata nel periodo 1.7.14 - 30.6.15 rispetto a quello precedente. Infatti nel periodo 1.7.13-30.6.14 sono sopravvenuti 64 processi, mentre nel periodo 1.7.14-30.6.15 sono sopravvenuti 149 processi.
- m) Reati in materia tributaria con riferimento a quelli indicati nel D.Lvo 74/2000: La sopravvenienza di tali reati è triplicata. Infatti nel periodo 1.7.13-30.6.14 sono sopravvenuti 20 processi, mentre nel periodo 1.7.14-30.6.15 sono sopravvenuti 61 processi.

Misure di Prevenzione

Nel periodo compreso fra l'1.7.2014 ed il 30.6.2015 sono stati definiti n.68 procedimenti in camera di consiglio per proposte di applicazione di misure di prevenzione personale (65) e patrimoniale (3).

Misure di prevenzione personali:

Sorveglianza speciale di P.S.:

n. 42 proposte sono state accolte

n. 23 proposte sono state rigettate

Misure di prevenzione patrimoniale:

n. 2 proposte sono state accolte

n. 1 proposta è stata parzialmente accolta

Nel periodo sono sopravvenute una proposta di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale ed una proposta di applicazione di misura di prevenzione personale e patrimoniale.

Sezione di Corte d'Assise

Nel periodo in esame la Corte d'Assise ha definito n.5 processi ed emesso n. 105 provvedimenti all'esito di udienze camerali.

Settore G.I.P. - G.U.P.

Va doverosamente segnalato l'aumento esponenziale delle convalide di arresto relative al reato di immigrazione clandestina, a seguito della nota operazione "Mare Nostrum", nonché delle misure cautelari adottate.

Più specificamente la locale Procura della Repubblica ha riferito di n. 164 procedimenti sopravvenuti, con n. 70 richieste di fermo ed arresti convalidati per il delitto di cui all'art.12 legge n.286 del 1998, con n. 212 "scafisti" individuati (a fronte degli n. 83 del periodo precedente) e decine di migliaia di vite salvate, nel corso di n. 135 sbarchi, per un totale di n. 28.404 persone sbarcate (erano state n. 37.091 nel periodo precedente).

In forte aumento pure i procedimenti per i reati di cd "stalkin" e di bancarotta fraudolenta.

Si registra, altresì, un significativo aumento di procedimenti per reati contro il patrimonio ed in materia edilizia.

In leggero decremento rispetto all'anno precedente è il numero delle disposte intercettazioni telefoniche ed ambientali.

Stabile rispetto al precedente periodo di valutazione appare la situazione relativa ai c.d. "sequestri per equivalente", emessi con prevalenza in materia di reati contro la P.A. ed anche in materia fiscale.

Appare sostanzialmente immutato il numero delle impugnazioni.

Con riferimento all'andamento della prescrizione dei reati non si registrano dati allarmanti che impongano l'immediata adozione di strumenti correttivi.

Risulta crescente la richiesta di applicazione dell'istituto della sospensione del procedimento con la c.d. messa alla prova dell'imputato, mentre ha finora trovato scarsa applicazione pratica l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

Si evidenzia, altresì, che la durata dei processi penali celebrati presso l'ufficio GIP/GUP ha subito variazioni nel periodo 1.7.2014 - 30.6.2015 rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, essendosi allungato il periodo a causa della mancata esecuzione delle notifiche ai soggetti interessati o della mancata tempestiva ricezione della prova delle notifiche.

MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA

Presso il Tribunale di Sorveglianza di Catania si è passati da una sopravvenienza di n. 2257 nuovi procedimenti di sorveglianza registratasi nel corso del 2009 fino al 31 dicembre (anno in cui sono pacificamente cessati gli effetti dell'indulto concesso con legge n. 241/2006) ad una sopravvenienza di n. 2984 procedimenti nel 2010, ad una sopravvenienza di n. 2919 procedimenti nel 2011, ad una sopravvenienza di n. 3515 nel 2012, ad una sopravvenienza di n. 3966 procedimenti nel 2013, ed infine ad una sopravvenienza di n. 4202 procedimenti registrati nell'anno 2014 fino al 31 dicembre, in tal modo consolidandosi un aumento di procedimenti sostanzialmente pari a quasi il 100% rispetto a quelli sopravvenuti nel 2009.

Presso l'Ufficio di Sorveglianza di Catania si è pure passati da una sopravvenienza di n. 4085 nuovi procedimenti di sorveglianza registratasi nel corso del 2009 fino al 31 dicembre, ad una sopravvenienza di n. 5803 procedimenti nel 2010, ad una sopravvenienza di n. 6831 procedimenti nell'anno 2011, ad una sopravvenienza di n.8654 procedimenti nell'anno 2012, ad una sopravvenienza di n. 8310 procedimenti nel 2013, ed infine ad una sopravvenienza di n. 8956 procedimenti registrati nell'anno 2014 fino al 31 dicembre, in tal modo consolidandosi un aumento di procedimenti pari ad oltre il 100% rispetto a quelli sopravvenuti nel 2009.

Anche presso l'Ufficio di Sorveglianza di Siracusa si è passati da una sopravvenienza di n. 6282 nuovi procedimenti di sorveglianza registratasi nel corso del 2009 fino al 31 dicembre, ad una sopravvenienza di n. 8952 procedimenti nel 2010, ad una sopravvenienza di n. 9034 procedimenti nell'anno 2011, ad una sopravvenienza di n.8471 procedimenti nel 2012, ad una sopravvenienza di n. 9674 procedimenti registrati nell'anno 2013, ed infine ad una sopravvenienza di n. 11582 procedimenti registrati nell'anno 2014 fino al 31 dicembre, in tal modo consolidandosi un aumento di procedimenti pari

a quasi il 100% rispetto a quelli sopravvenuti nel 2009. Va a questo punto evidenziato che, sebbene la produttività di tutti i magistrati componenti il collegio del Tribunale si sia tenuta sempre molto alta (essendo stati eliminati n.2184 procedimenti nel 2009, n. 2848 procedimenti nel 2010, n. 2791 procedimenti nel 2011, n. 2710 procedimenti nel 2012, n. 3503 procedimenti nel 2013, ed infine n. 4363 procedimenti nell'anno 2014 fino al 31 dicembre), le pendenze sono passate dai n. 652 procedimenti pendenti nel dicembre del 2009, ai n. 788 pendenti nel 2010, ai n. 916 pendenti nel 2011, ai n. 1721 pendenti nel 2012, ai n. 2184 pendenti nel 2013, ai n. 2023 pendenti nell'anno 2014 fino al 31 dicembre.

Presso l'Ufficio di Sorveglianza di Catania si è assistito pure ad un aumento delle pendenze, passate dai n. 768 procedimenti pendenti nel dicembre del 2009 ai n. 2126 procedimenti pendenti al 31 dicembre del 2014.

Parimenti presso l'Ufficio di Sorveglianza di Siracusa si è passati dai n. 760 procedimenti pendenti nel dicembre del 2009 ai n. 1802 procedimenti pendenti al 31 dicembre del 2014.

Ciò è evidentemente dovuto soprattutto al sostanziale raddoppio delle sopravvenienze avvenuto nel periodo in questione, in conseguenza anche del noto sovraffollamento degli istituti penitenziari del distretto, oltre che della ormai chiara inadeguatezza dell'attuale organico dei magistrati e del personale di cancelleria del Tribunale, siccome parametrato ad una popolazione carceraria pari alla metà di quella attualmente presente.

PARTE QUARTA
LA GIUSTIZIA MINORILE

TRIBUNALE PER I MINORENNI

Le peculiarità della funzione minorile nel distretto della Corte d'Appello di Catania

Anche quest'anno, nell'attività del Tribunale per i Minorenni di Catania nel periodo in esame, deve sottolinearsi la forte incidenza avuta dai fattori socio-ambientali del territorio di competenza, amplificati dalle carenze di risorse organizzative.

A questo proposito occorre premettere che:

- nel vasto e problematico territorio della Corte d'Appello di Catania continuano a costituire un fattore di alta criticità i differenti sistemi di amministrazione pubblica rivolti all'infanzia e alla adolescenza con riferimento alle agenzie educative e ai servizi esistenti nei novantatré Comuni di competenza;
- permangono condizioni di povertà ancora irrisolte e direttamente incidenti sulla vita personale e sociale di molti minorenni;
- non è stata superata la difficoltà a raggiungere un accettabile livello di istruzione primaria e secondaria, tanto che rimane costante la dispersione scolastica dopo la fine della scuola secondaria di primo grado;
- sebbene nell'anno in corso sia stata istituita una scuola di istruzione superiore nel quartiere di Librino, manca una programmazione scolastica generale tale da evitare che nel passaggio dal quartiere periferico al centro urbano si disperdano centinaia di potenziali alunni, anche per una difficoltà di integrazione sociale, sia di ordine culturale che economico;
- non è stata risolta la mancanza di un sistema efficiente per la garanzia dei corsi di formazione professionale a fronte delle domande e della necessità di un qualificato avvio al lavoro;
- la configurazione geografica del distretto, i cui territori si affacciano sul mare che bagna le coste delle tre province di Catania, Ragusa e Siracusa, ha determinato un ulteriore aumento dell'attività a causa dell'arrivo irregolare di migliaia di cittadini stranieri, molti dei quali minori non accompagnati dai genitori o dai parenti investiti del compito di rappresentanza e tutela.

Organici e risorse dell'Ufficio

Anche in relazione a tale premessa la pianta organica dei giudici professionali (il presidente e otto giudici) risulta insufficiente.

Allo stato l'organico è completo ma per alcuni mesi del periodo in esame sono rimasti scoperti due posti di magistrati professionali. La relativa copertura è avvenuta il 7 settembre 2015 ed il 14 settembre 2015, rispettivamente, ma fino a tale momento il carico di lavoro è stato distribuito tra i giudici presenti in servizio, compreso il presidente, con conseguente aggravio per tutti e un inevitabile rallentamento delle attività.

Con tale organico l'Ufficio deve infatti assicurare tutte le funzioni penali e civili minorili, per il cui svolgimento appare necessario un contatto diretto con i minori, e quindi continue e spesso quotidiane udienze di ascolto che, in molti casi, si sono rivelate efficaci per una programmazione di attività educative e di valido inserimento scolastico ed educativo.

Altrettanto insufficiente è l'organico del personale amministrativo, assolutamente sproporzionato e carente rispetto alle funzioni e allo svolgimento delle attività dei giudici professionali e dei trentasei giudici onorari, e ciò anche a non considerare le vacanze dei posti, quale quello di un funzionario amministrativo e del personale ausiliario, e le continue applicazioni ad altri Uffici.

Va ancora segnalato che, se pure nell'anno in corso è stato attivato il funzionamento della PEC e della notifica telematica, deve ancora una volta rilevarsi che le procedure minorili non sono state incluse tra quelle individuate dal Ministero della giustizia per l'avvio della sperimentazione del processo telematico.

Né può ritenersi ormai ostativa all'applicazione del processo telematico la circostanza che molte delle procedure trattate presso il tribunale minorile seguano il rito camerale, pure indicato nella modifica dell'art. 38 disp.att.c.c. quale rito privilegiato per i procedimenti separativi dei genitori non coniugati, atteso che anche per i procedimenti di volontaria giurisdizione presso la Corte d'Appello è stata avviata la gestione telematica del processo civile.

Quanto all'attività di formazione e specializzazione nella materia minorile, il Tribunale per i Minorenni di Catania ha stipulato, nell'anno in corso, una convenzione, autorizzata dal C.S.M. in data 29 gennaio 2013, con il Centro di ricerca sulla giustizia dei minori e della famiglia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania, che nell'anno in esame ha consentito a diversi stagisti di curare una formazione professionale specializzata nella materia minorile.

Nel periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015 i tirocini formativi sono stati estesi anche alle richieste avanzate ai sensi dell'art.73 d.l. n.69/2013, e ciò con soddisfacenti risultati anche per l'Ufficio.

Settore penale

In questa situazione, anche per l'anno in oggetto, deve segnalarsi:

- 1) la tenuta della criminalità minorile catanese su livelli da primato nazionale, con conseguente necessità di una celere, significativa e puntuale risposta, tenuto conto anche della funzione educativa del processo penale.

Sul punto deve evidenziarsi una deflessione rispetto agli anni precedenti del numero dei minori arrestati, atteso che dai dati forniti dal Centro di prima accoglienza (CPA) di Catania emerge come nel periodo in esame il numero degli arresti (n. 80, di cui n. 17 relativi a minori stranieri e cinque di competenza del CPA di Messina, temporaneamente chiuso) sia notevolmente diminuito rispetto a quello (n. 123) rilevato nel corrispondente periodo precedente, restando al di sotto della media del quinquennio 2007/08-2011/12 (n. 181).

Tale dato, tuttavia, non è indicativo di un miglioramento della condizione minorile nel distretto, né tanto meno di una diminuzione del rischio di devianza dei minori o di appartenenza ai contesti di criminalità anche organizzata, in quanto deve essere posto in relazione al fatto che l'intervento delle Forze è di fatto ridotto alla gestione dell'emergenza (come per l'impiego massiccio di mezzi e personale in occasione degli sbarchi di migranti sulle coste siciliane) e all'attività di indagine e contrasto della criminalità organizzata, a scapito però di una costante azione di presidio del territorio finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati comuni.

Oltre a ciò deve segnalarsi che la pronuncia della Corte Costituzionale n. 32 del 25 febbraio 2014 ha inciso sull'attività di repressione nei casi di delitti previsti dal quinto comma dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/90, con riguardo alle droghe leggere.

L'abbassamento del massimo della pena prevista a quattro anni non consente, infatti, l'applicazione di misure cautelari, così determinando un senso di impunità per i "piccoli" spacciatori, ed anche l'impossibilità di predisporre immediati interventi rieducativi, necessariamente rinviati alla fase processuale;

- 2) le denunce pervenute e l'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero Minorile hanno determinato, anche per l'anno in corso, una rilevante attività del G.I.P. e del G.U.P. (procedimenti sopravvenuti n.1429 e definiti n.729), tenuto conto che tale funzione è quella che,

prevalentemente permette un contatto diretto con il minore sottoposto al processo penale in epoca prossima alla commissione del reato, e, quindi, consente un intervento giudiziario che potenzialmente, più di ogni altro, può incidere anche al fine di un recupero e cambiamento del comportamento.

Per quel che attiene la fase dibattimentale, al 30 giugno 2014 pendevano n. 152 processi (n. 184 al 30 giugno 2013), n. 128 sono sopravvenuti tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015 e n. 147 procedimenti sono stati definiti nel predetto periodo (n. 145 nel precedente periodo di tempo).

Alla data del 30 giugno 2015 i procedimenti pendenti innanzi al collegio hanno riguardato in special modo i reati di associazione di stampo mafioso (n.1), omicidio (n.1), violenza sessuale (n.1), rapina (n.12), furto (n.31), ricettazione (n.10) e spaccio di stupefacenti (n.8).

Con particolare riferimento all'attività del Tribunale del riesame, va evidenziato che il numero dei procedimenti pendenti al 30 giugno 2014 erano di n.3, che i procedimenti definiti dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015 sono stati n. 49 (a fronte dei n. 48 del periodo precedente) e che le sopravvenienze nel periodo predetto sono state n. 46.

- 3) la cospicua dimensione, rara nella generalità delle altre sedi minorili, del carico del settore della sorveglianza, visto che per il secondo semestre del 2014 al Tribunale di Sorveglianza risultavano procedimenti pendenti iniziali n. 38, sopravvenuti n. 51, definiti n. 63, pendenti finali n.26, mentre per il primo semestre 2015 procedimenti pendenti iniziali n. 26, sopravvenuti n. 52, definiti n. 67, pendenti finali n. 11.

Presso l'ufficio del magistrato di sorveglianza risulta che nel secondo semestre del 2014 sono stati concessi n. 152 permessi premio e n. 12 istanze sono state respinte; le liberazioni anticipate concesse sono state n. 43, rigettate n. 21, dichiarate inammissibili n. 3; per il primo semestre 2015 sono stati concessi n. 132 permessi premio e n. 57 istanze sono state respinte; le istanze di liberazione anticipata concesse sono state n. 40, ventuno sono state respinte e dieci dichiarate inammissibili.

Tale attività è resa ancora più gravosa dall'introduzione dalle modifiche apportate all'art. 656, comma 4 bis, dal d.l. n. 78 del 2013, convertito con legge n. 94 del 9 agosto 2013 n. 94, sia dalle istanze avanzate ai sensi della liberazione anticipata speciale di cui all'art.4 del d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, convertito con legge n. 10 del 21 febbraio 2014, ove si consideri la frequenza di pene detentive, l'esecuzione delle quali non sia stata sospesa, e il continuo raffronto con gli istituti penali minorili per la valutazione dei programmi individualizzati e le conseguenti richieste applicative dell'ordinamento penitenziario che, proprio per la particolarità della condizione personale dei

giovani condannati, richiedono la presenza del magistrato di sorveglianza presso le strutture carcerarie ove i predetti si trovano detenuti.

In questo settore una rilevante modifica dell'assetto precedente è sicuramente quella relativa alla possibilità di scontare la pena presso un istituto penitenziario minorile anche per i giovani che non abbiano ancora compiuto il 25° anno di età, a seguito della modifica dell'art.24 del d.lgs. n.272 del 28 luglio 1989, introdotta dal d.l. 26 giugno 2014 n. 92, convertito con legge n. 117 dell'11 agosto 2014.

Settore civile

È richiesto un impegno sempre maggiore anche nel settore civile, ove si registra una costante e crescente richiesta della domanda di giustizia espressa sia dal pubblico ministero minorile che dalle parti private, a tutela delle persone di età minore in situazione di pregiudizio o di abbandono, anche indipendentemente dai processi separativi della coppia genitoriale.

I procedimenti sopravvenuti sono stati circa n. 2150, dei quali n. 979 definiti.

A questo proposito deve sottolinearsi che anche nell'anno in esame l'entrata in vigore della legge n. 219 del 10 dicembre 2012 e il conseguente d.lgs. n. 154 del 2013 non hanno apportato alcuna sostanziale significativa diminuzione del carico di lavoro, tenuto conto del fatto che i dati riguardanti le procedure sopravvenute in materia civile, escluse quelle trasferite al tribunale ordinario, rivelano comunque un aumento delle iscrizioni rispetto al periodo precedente e, d'altra parte, i procedimenti già di competenza del tribunale minorile prima della riforma appena citata non presentavano numeri rilevanti.

Nell'ambito della funzione civile una richiesta vasta ed impellente è rappresentata dall'applicazione di diritti fondamentali della persona di minore età secondo il principio di uguaglianza e di "non discriminazione", e quindi rivolta anche alle persone minorenni straniere e particolarmente vulnerabili (vittime di tratta e di prostituzione).

Nell'anno giudiziario in osservazione la funzione minorile è stata, infatti, chiamata ad un'immediata risposta di giustizia da numerose richieste in materia di tutela e protezione delle persone minorenni, con ciò evidenziandosi l'emergenza di una cura e di una responsabilità pubblica ai problemi dell'infanzia e al diritto dei soggetti più vulnerabili di crescere armonicamente e serenamente.

La questione riguarda anche l'aumento di segnalazioni e denunce per fatti di abuso e maltrattamento dei minori, nonché di comportamenti di violenza assistita intrafamiliare e le attività pedopornografia *on line* che hanno determinato un intervento congiunto degli Uffici Minorili con la Procura della Repubblica

presso i Tribunali ordinari del distretto. Tra l'altro, in alcuni casi i procedimenti promossi dal Pubblico Ministero Minorile hanno riguardato minori inseriti in famiglie appartenenti alla criminalità organizzata e, quindi, in condizione di ulteriore e più grave pregiudizio e di abbandono.

Sulle questioni interpretative del riparto di competenza tra il tribunale ordinario ed il tribunale minorile, anche a seguito dell'intervenuta riforma introdotta dalla già richiamata legge n.219 del 2012 e del conseguente d.lgs. n.154 del 2013, l'orientamento interpretativo prevalente del Tribunale per i Minorenni di Catania è in linea con l'ordinanza della Corte di Cassazione, sezione sesta, 5 ottobre 2011 n. 20353, relatore Dogliotti, fondato sulla distinzione tra titolarità ed esercizio della responsabilità genitoriale, nei casi di coincidenza delle parti dei giudizi instaurati contestualmente.

Tale indirizzo è stato da ultimo confermato dalla recentissima ordinanza della Suprema Corte n.15971 del 2015.

Oltre a ciò deve segnalarsi la materia della ricerca delle origini della persona adottata.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 18-11 novembre 2013 n. 278, intervenuta dopo la sentenza di condanna dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'Uomo del 25 settembre 2012 (Codelli contro Italia), che ha sancito il diritto della persona adottata a conoscere le proprie origini anche nel caso di mancato riconoscimento alla nascita da parte dei genitori, e in particolare della madre che ha esercitato il diritto all'anonimato, sono notevolmente aumentate le domande degli adottati ai sensi dell'art.28 della legge n.184 del 1983 e successive modifiche volte alla conoscenza, non soltanto dell'identità dei genitori biologici, ma anche della storia risultante dagli atti processuali del percorso adottivo e dell'abbandono patito.

I procedimenti sopravvenuti sono stati n. 17 e quelli definiti n. 11.

Il numero dei procedimenti civili ha avuto un forte incremento anche a seguito della necessità di intervento della giustizia minorile in materia di minori stranieri non accompagnati, atteso che nell'anno in corso sono stati avviati circa n. 1.500 procedimenti a tutela dei detti minori, la cui trattazione in fase istruttoria è stata assegnata ad un gruppo di lavoro dedicato a questa materia, come previsto nelle tabelle di organizzazione dell'ufficio approvate dal C.S.M., composto dai giudici onorari (sei "diadi", composte ciascuna da un uomo e una donna), il cui apporto di conoscenza, attraverso un ascolto approfondito della persona minorenni, è stato fondamentale ai fini delle migliori decisioni assunte in camera di consiglio nella composizione integrata con i giudici professionali.

Tale attività è stata particolarmente onerosa anche per le difficoltà interpretative e applicative della normativa in vigore sull'immigrazione e per

la particolare delicatezza delle questioni trattate anche nel corso delle decine di ascolti dinanzi a questo tribunale.

L'attuale pendenza ammonta a circa n. 2000 procedimenti.

Con riferimento alla tutela dei minori stranieri deve segnalarsi, altresì, un aumento della domanda di applicazione dell'art. 31 del d.lgs. n.286/98 con conseguente autorizzazione alla permanenza temporanea di genitori stranieri in Italia nei casi in cui è stato ravvisato che, a causa della separazione dai congiunti, il minore avrebbe patito un grave danno sotto il profilo psico-fisico.

La peculiarità del rito processuale civile, riguardo al quale è stata ulteriormente affinata la ricerca di strumenti e delle regole interpretative del "giusto processo", con possibilità di informazioni assunte anche presso le agenzie educative e i servizi territoriali e sanitari dei Comuni del distretto, comporta un investimento di energie e di competenze da parte dei giudici al fine di uniformare gli strumenti e la valutazione dei riscontri volti alla conoscenza delle situazioni oggetto del processo, anche a causa della rilevata differenza di qualità, preparazione e attenzione dei servizi stessi.

Va pure segnalata la copiosa attività istruttoria e di adozione di numerose decisioni interlocutorie al fine di adeguare i provvedimenti al continuo ed alterno mutamento delle situazioni che impongono l'intervento del Tribunale e che spesso permangono, a causa delle situazioni socio-ambientali di molte famiglie, sino al raggiungimento della maggiore età dei minori in condizioni di disagio.

LA CORTE D'APPELLO SEZIONE MINORI

L'organico e le risorse

Sotto il profilo organizzativo la Sezione famiglia, persone e minori della Corte d'Appello è rimasta priva del presidente, collocato a riposo, a partire dal 1° gennaio 2015.

Fin dal settembre del 2013 vi è stato comunque assegnato il quarto consigliere tabellarmente previsto.

Va, ancora, segnalato il notevole disagio operativo in cui versa la sezione a causa della ridotta composizione del personale amministrativo addetti, tra cui si registra peraltro un solo elemento addetto al delicatissimo settore penale, con evidenti oggettive difficoltà operative.

A ciò deve aggiungersi l'insoddisfacente situazione logistica della cancelleria, che dispone unicamente di poco più che una stanza.

Il carico di lavoro: settore civile

Nel settore civile minorile la Sezione ha fatto fronte alla sopravvenienza, riuscendo a dare sollecita risposta alle istanze delle parti, avuto riguardo all'urgenza dei provvedimenti da emettere ed alla delicatezza delle questioni da decidere.

Particolarmente delicati sono i reclami avverso i provvedimenti di rigetto emessi dal Tribunale per i Minorenni in materia di idoneità all'adozione internazionale ovvero di dichiarazione dello stato di adottabilità.

Alla data del 30 giugno 2015 la Sezione ha registrato, nel settore minorile civile, una pendenza complessiva di soli n. 31 procedimenti, tutti con iscrizione a ruolo inferiore ad un anno (in particolare, a fronte di una pendenza iniziale al 1° luglio 2014 di n. 23 procedimenti, ne risultano sopravvenuti n.64 ed esauriti n. 56, con la pendenza finale al 30 giugno 2015 di n. 31 procedimenti).

La durata dei procedimenti di secondo grado relativi allo stato di adottabilità di minori è mediamente contenuta in un periodo di sei mesi, allorché non risulti necessaria una specifica penetrante istruttoria attraverso le indagini dei servizi di assistenza sociale - il più delle volte efficienti e collaborativi - e l'esame psichiatrico e psicologico dei genitori e di eventuali altri soggetti, che inevitabilmente allungano i tempi di definizione.

Il carico di lavoro: settore penale

Per quanto concerne il settore penale della giustizia minorile si è registrato, rispetto al precedente periodo, lo stesso numero di sopravvenienze, e cioè n. 152 procedimenti; quelli esauriti ammontano a n. 191, di talché i processi pendenti al 30 giugno 2015 raggiungono il numero di n. 67, a fronte dei n. 76 pendenti alla data del 30 giugno 2014; per quel che riguarda i tempi di definizione, si segnala che i processi vengono sempre definiti nel più breve tempo possibile e mediamente in un arco temporale inferiore ad un anno, mentre quelli relativi ad imputati in stato di custodia cautelare vengono sempre definiti nei termini di fase (alla data del 30 giugno 2014 risultavano sul ruolo solo due procedimenti con data di iscrizione antecedente all'anno 2014, mentre alla data 30 giugno 2015 ne risultano n. 11 iscritti prima del 30 giugno 2014).

A margine di tale dato, senz'altro positivo, deve rilevarsi un aumento delle impugnazioni riguardanti reati di particolare gravità (soprattutto furti, rapine e reati in materia di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti), nonché la sopravvenienza di procedimenti per reati di criminalità organizzata (e tra questi quelli di immigrazione clandestina).

Un'ulteriore notazione, di grande rilevanza, concerne la presenza di procedimenti con imputati in stato di privazione della libertà personale, circostanza che impone tempi particolarmente rapidi di definizione, e richiede altresì un pressoché continuo impegno del Collegio, integrato con la presenza dei giudici onorari, per dare esito alla numerosissime istanze costantemente presentate in materia di libertà personale, permessi ed altro.

Sono stati infine trattati procedimenti relativi alla protezione internazionale dei cittadini extracomunitari di cui al d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, le cui sopravvenienze sono strettamente collegate alle variazioni dei flussi migratori (negli ultimi dodici mesi vi è stata una leggera diminuzione rispetto al corrispondente periodo precedente).

PARTE QUINTA
NOTE CONCLUSIVE

Nell'esercizio vicariale delle funzioni ho tentato una ricognizione delle problematiche presenti nel distretto, con qualche proposta per il domani e molti auspici per il futuro.

Si tratta peraltro di problematiche per un verso risalenti nel tempo, per altro verso diffuse sul territorio nazionale, tali che le ben note difficoltà economiche generali e le altrettante note necessità di finanza pubblica fanno ritenere non completamente risolvibili nell'anno appena iniziato.

È certo però che i profili istituzionali restano fondamentali al vivere civile, precedendolo nella scala dei valori sociali.

Per meglio far comprendere questo messaggio, sempre presente in queste Relazioni d'inaugurazione e -soprattutto- nel quotidiano operare dei magistrati di questo distretto, in quest'anno si sono battute pure vie nuove, di apertura del Palazzo di Giustizia alla c.d. società civile, insomma ai comuni cittadini e alle libere associazioni.

Si è iniziato con una rappresentazione dei giudici nel mondo del fumetto nella mostra intitolata "Giustizia a strisce" ospitata in questo Palazzo di Giustizia nei mesi di aprile-maggio 2015.

Nel mese di maggio, nell'anniversario della strage di Capaci, è stata presentata, rimanendo visitabile per più giorni, una mostra fotografica dal titolo "gli invisibili, ammazzati dalla mafia e dall'indifferenza".

Il 30 ottobre scorso si è avuto, con la partecipazione di varie associazioni della società civile, il "pomeriggio civico al palazzo di Giustizia di Catania", nel corso del quale Magistrati e Funzionari di cancelleria hanno illustrato ai cittadini, che hanno partecipato in numero significativamente rilevante, le attività che svolgevano i rispettivi uffici, mentre contemporaneamente era in corso un convegno di presentazione dei risultati del "progetto Fondo Sociale Europeo degli Uffici giudiziari catanesi", comprendente anche l'elaborazione di una Guida ai servizi giudiziari: il tutto, concluso con un concerto dell'Orchestra giovanile Falcone - Borsellino.

Nel mese di dicembre, gli alunni delle scuole di Catania si sono "impadroniti" del Palazzo manifestando grandissima curiosità e interesse per le attività che in esso venivano svolte e dando, poi, vita ad una rappresentazione teatrale e alla esecuzione di brani musicali.

Oggi, la cerimonia rigidamente istituzionale -con formalità protocollari ben precise, necessarie per dare preziosa continuità tra passato e presente e che vanno rispettate e conservate per costituire un segmento di continuità con il futuro- viene "contaminata" con una esposizione di opere pittoriche, fotografiche, grafiche e digitali, delle quali sono autori sia professori e studenti della Accademia di Belle Arti di Catania sia personale degli Uffici giudiziari, compresi magistrati e una funzionaria di cancelleria alla quale si deve la originaria ispirazione e il cui entusiasmo contagioso mi ha convinto, in accordo

con il Procuratore Generale, della bontà dell'idea. Non è questa la sede e il momento per soffermarsi più di tanto sul progetto artistico che sta a base della esposizione e del perché esso sia stato denominato Aleph: addetti ai lavori, che frequentano in ragione delle loro professioni questo Palazzo, e cittadini che si soffermeranno a visitare la mostra - è possibile farlo per una settimana - potranno leggere le note di presentazione nella *brochure* in distribuzione.

La mostra di oggi e le altre manifestazioni che si sono avute nel corso dell'anno appena trascorso mirano a rendere più "familiare" ai cittadini il Palazzo di Giustizia che deve essere considerato come luogo nel quale i cittadini si riconoscono perché in esso si cerca di ristabilire, pur con le difficoltà ben note, le regole di convivenza che la collettività si è data, applicando i rimedi e le sanzioni a tal fine previsti.

Non, quindi, un luogo chiuso, avulso dalla Città e dal quale stare lontani, ma un luogo al quale guardare con fiducia.

Perché sia più facile che ciò divenga convinzione acquisita e generalizzata deve, quindi, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, essere possibile utilizzarlo anche per fini diversi da quelli istituzionali: in tal senso, ho ritenuto che la esposizione di opere d'arte fosse particolarmente consona all'odierna cerimonia.

Per ritornare al momento istituzionale, a corollario di tali notazioni, non può non confermarsi che l'indipendenza del giudice, l'autogoverno dell'Ordine giudiziario, l'onorabilità della categoria non sono privilegi dei suoi componenti ma beni e strumenti che appartengono a tutti, perché ciascuno ne potrà godere nel momento in cui avrà bisogno di tutela.

A loro volta, come tutti gli altri cittadini in onestà d'intenti, i magistrati, unitamente al personale amministrativo e di polizia, devono continuare a manifestare col loro quotidiano impegno lo spirito di servizio che li anima, pur nelle difficili accennate condizioni operative.

Sono del resto certa che Magistrati e Personale, non senza l'importante contributo della Classe forense e l'auspicabile disponibilità di coloro che istituzionalmente collaborano al proficuo esercizio della funzione giurisdizionale, sapranno assicurare, nelle rispettive funzioni, il migliore funzionamento possibile dell'Amministrazione della Giustizia nel distretto anche nell'immediato futuro.

Con questi auspici mi accingo a dichiarare aperto, a conclusione del dibattito, l'anno giudiziario 2016.

INDICE

PARTE PRIMA ASPETTI E PROBLEMATICHE GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Introduzione	<i>Pag.</i> 5
Ricordo degli assenti	“ 6
Strutture giudiziarie e risorse materiali	“ 9
Organico di magistratura	“ 12
Organico del personale amministrativo	“ 15
La formazione dei magistrati e del personale amministrativo	“ 19
Stato d'informatizzazione dei servizi giudiziari	“ 21
Principali problematiche processuali e del trattamento penitenziario	“ 24

PARTE SECONDA LA GIUSTIZIA CIVILE

Stato del contenzioso e durata del processo	<i>Pag.</i> 31
Controversie con la Pubblica Amministrazione	“ 35
Materia del lavoro e della previdenza	“ 37
Diritto di famiglia	“ 39
Diritto e processo societario	“ 42
Fallimento e procedure concorsuali	“ 44
Equa riparazione	“ 49
Immigrazione	“ 49
Procedure esecutive mobiliari ed immobiliari	“ 51
Controversie in materia di condominio	“ 53
Controversie in altre materie	“ 53
Considerazioni sulle diverse competenze (Corti di Appello, Tribunali, Giudici di Pace) e sui differenti riti processuali, con riferimento particolare ai procedimenti cautelari ed al procedimento sommario di cognizione	“ 55
Effetti dell'introduzione dell'istituto della mediazione	“ 58

PARTE TERZA
LA GIUSTIZIA PENALE

Problematiche delle indagini preliminari, del processo penale e del trattamento penitenziario - Considerazioni generali.....	Pag. 61
Tribunali e procure della repubblica.....	“ 76
La Magistratura di sorveglianza.....	“ 88

PARTE QUARTA
LA GIUSTIZIA MINORILE

Tribunale per i Minorenni:

- Le peculiarità della funzione minorile nel distretto della Corte D'Appello di Catania.....	“ 93
- Organici e risorse dell'Ufficio.....	“ 94
- Settore Penale.....	“ 95
- Settore Civile.....	“ 96

Corte d'Appello Sezione Famiglia, Persone e Minori:

- L'organico e le risorse.....	“ 100
- Il carico di lavoro: settore civile.....	“ 100
- Il carico di lavoro: settore penale.....	“ 101

PARTE QUINTA
NOTE CONCLUSIVE

NOTE CONCLUSIVE.....	“ 103
----------------------	-------

Finito di stampare nel Gennaio 2016
presso la Litostampa Idonea s.n.c.
Catania - Via Francesco Cilea, 38/40